



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 175

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 luglio 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	16
2 ^a - Giustizia	»	21
3 ^a - Affari esteri	»	43
4 ^a - Difesa	»	47
5 ^a - Bilancio	»	53
6 ^a - Finanze e tesoro	»	60
7 ^a - Istruzione	»	63
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	71
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	88
11 ^a - Lavoro	»	90
12 ^a - Igiene e sanità	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	102

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	5
2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	»	12

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	107
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	121
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	123
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	124

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	<i>Pag.</i>	126
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	128
 Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	130
 Sottocommissioni permanenti		
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	150
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	153
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	»	154
<hr/>		
CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	155

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 25 luglio 2007

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(548) NIEDDU ed altri. – *Misure di equa riparazione a favore delle vittime delle stragi nazifasciste delle quali sia stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare di Roma, e dalle vittime di altre stragi simili perpetrate durante la seconda guerra mondiale*

(644) COSSUTTA. – *Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste*

(735) NIEDDU ed altri. – *Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati e costretti al lavoro coatto nei territori del Terzo Reich*

(844) RAMPONI ed altri. – *Interventi in favore dei cittadini italiani avviati ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il presidente BIANCO comunica che le relatrici Amati e Brisca Menapace, conformemente all'incarico loro conferito nella precedente seduta, hanno predisposto una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo. Invita il rappresentante del Governo a fornire i dati richiesti in quella occasione circa la stima del numero dei possibili beneficiari.

Il sottosegretario VERZASCHI fa presente che il Governo non dispone ancora di dati definitivi riguardanti la platea dei possibili beneficiari. Per quanto riguarda i deportati nei *lager* nazisti, osserva tuttavia che, in base ad analoghe iniziative legislative presentate nella scorsa legislatura, gli aventi diritto sarebbero 119.400. Per quanto attiene invece alle vittime delle stragi cui fa riferimento il disegno di legge n. 548, occorrerà attendere le risultanze dei lavori della Commissione *ad hoc*.

La senatrice AMATI (*Ulivo*), relatrice per la Commissione affari costituzionali, illustra il testo unificato dei disegni di legge nn. 548, 644, 735 e 844, pubblicato in allegato al resoconto, predisposto insieme alla senatrice Brisca Menapace, relatrice per la Commissione difesa, nell'intento di favorire un tempestivo esame delle iniziative in titolo, evitando ogni ulteriore ritardo. Il testo rappresenta a suo giudizio una proposta esaustiva, nel quale confluiscono i contenuti di tutti e quattro i disegni di legge, che potrà comunque essere utilmente integrato in fase emendativa. Passa quindi a illustrare i singoli articoli del testo, ricordano la formula di riconoscimento alla memoria delle vittime di cui all'articolo 1 e soffermandosi sull'articolo 2 che disciplina i benefici previsti: a tutte le vittime – ovvero ai loro familiari o discendenti, in caso di decesso – è attribuita una medaglia d'onore, mentre l'entità del beneficio economico varia a seconda che si tratti di deportati o internati ovvero di vittime delle stragi nazifasciste. Richiama, tra l'altro, la norma che attribuisce a un'apposita Commissione le competenze in merito all'erogazione dei benefici e dei finanziamenti previsti dal testo in esame, sottolineando come sia demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle associazioni dei reduci e dei familiari delle vittime rappresentate nella Commissione medesima. Quanto alla copertura finanziaria, l'indicazione di 90 milioni di euro, di cui all'articolo 7, deriva da una valutazione degli stanziamenti fissati nei disegni di legge originari. Si riserva infine di modificare la qualificazione del beneficio economico di cui all'articolo 2, per il quale la dizione «indennizzo» potrebbe apparire non congrua. Conclude auspicando una rapida conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Si associa la relatrice per la Commissione difesa senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*). Rileva altresì che il numero, apparentemente elevato, di aventi diritto cui si riferiva il sottosegretario Verzaschi, pari a 119.400, deriva dall'essere essi superstiti di una massa compresa tra i 650 e i 750 mila militari deportati, internati o costretti al lavoro forzato e sottolinea l'importanza di ampliare l'idea stessa di Resistenza, conferendole un carattere civile e morale più generale.

Il presidente BIANCO manifesta vivo apprezzamento per la qualità e la rapidità del lavoro svolto dalle relatrici.

Il vice presidente della 4^a Commissione ZANONE (*Ulivo*) chiede chiarimenti in ordine alle stime del Governo circa il numero degli aventi diritto e segnala che, atteso il carattere simbolico del beneficio accordato ai cittadini italiani deportati, internati o costretti al lavoro forzato, sarebbe preferibile non definirlo come «indennizzo».

Il senatore RAMPONI (*AN*) concorda in via generale sul testo proposto e plaude allo sforzo compiuto dalle due relatrici. Osserva tuttavia che l'articolo 1 del testo unificato fa riferimento a vittime di stragi «perpetrate dai nazifascisti in Italia durante la Seconda guerra mondiale», con ciò introducendo una limitazione a suo avviso non condivisibile, tanto più dato il tempo trascorso. Riterrebbe perciò preferibile che il riconoscimento venisse comunque accordato a tutti i cittadini rimasti vittime di stragi in quel periodo, da chiunque perpetrate.

Il presidente BIANCO precisa che le relatrici, conformemente all'incarico ricevuto, hanno riportato nel testo unificato una definizione contenuta nel disegno di legge n. 548 il cui articolo 1, comma 1, fa esplicito riferimento alle «altre stragi simili perpetrate dai nazifascisti in Italia durante la Seconda guerra mondiale». Ciò non impedisce, naturalmente, di integrare o ampliare l'ambito di applicazione mediante appositi emendamenti.

Il senatore RAMPONI (*AN*), nel ribadire apprezzamento per l'impegno profuso dalle relatrici, anche ai fini della definizione di una congrua copertura finanziaria dell'iniziativa, ritiene importante che si esprima riconoscenza e gratitudine nei confronti del sacrificio di cittadini militari e civili italiani. Nell'esprimere rammarico unicamente per il ritardo con il quale finalmente si giunge a tale riconoscimento, anticipa il pieno sostegno del suo Gruppo all'iniziativa, a patto che essa non contenga distinzioni politiche tra le vittime delle stragi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente BIANCO dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, riferiti al testo unificato predisposto dalle relatrici da assumere a base dell'esame, alle ore 17 di lunedì 30 luglio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE RELATRICI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 548, 644, 735 E 844

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati, costretti al lavoro forzato nei *lager* nazisti, nei territori del Terzo Reich o in quelli soggetti alla sua occupazione militare. Tutela e onora la memoria delle vittime delle 695 stragi delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare di Roma, nonché di altre stragi simili perpetrate dai nazifascisti in Italia durante la Seconda guerra mondiale.

Art. 2.

(Benefici)

1. Ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento della qualifica di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, IMI o ex IMI, è concessa una medaglia d'onore. In caso di decesso della vittima, la medaglia è consegnata, in sua memoria, al coniuge o al convivente *more uxorio* ovvero, in mancanza, al parente di grado più prossimo della vittima stessa.

2. Con la medaglia di cui al comma 1 è erogato un indennizzo pari a 1.000 euro, da erogare in unica soluzione.

3. Alle vittime delle stragi, di cui all'articolo 1, che abbiano riportato lesioni personali è concessa una medaglia d'onore. In caso di decesso della vittima, la medaglia è consegnata, in sua memoria, al coniuge o al convivente *more uxorio* ovvero, in mancanza, al parente di grado più prossimo della vittima stessa.

4. Con la medaglia di cui al comma 3 è erogato un indennizzo pari a euro 25.000, indipendentemente dallo stato dell'eventuale procedimento penale militare. Qualora gli aventi diritto abbiano già conseguito riparazioni di qualsiasi natura conseguenti agli stessi eventi, in forza di altre disposizioni di legge o di provvedimenti giudiziari, l'indennizzo è erogato nella misura necessaria per integrare la somma di 25.000 euro. L'erogazione dell'indennizzo comporta l'estinzione del procedimento eventual-

mente instaurato ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni.

5. Le somme corrisposte ai sensi della presente legge sono erogate indipendentemente dal diritto al risarcimento del danno a carico dei responsabili delle stragi di cui all'articolo 1. Le medesime somme, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito e sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, compresa l'assistenza sanitaria.

Art. 3.

(Termini e modalità per l'esercizio del diritto)

1. Gli aventi diritto possono richiedere l'indennizzo di cui all'articolo 2 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante domanda alla Commissione di cui comma 2, corredata da:

a) un'idonea documentazione dalla quale risulti il nome della vittima delle persecuzioni di cui all'articolo 1, il luogo della cattura, le modalità della deportazione, il luogo e la durata dell'internamento o dei lavori forzati, ovvero, nel caso di vittime delle stragi di cui all'articolo 1, il nome della vittima, la data e il luogo della strage, una sintesi delle modalità e l'indicazione dei responsabili della strage;

b) lo stato di famiglia della vittima;

c) la certificazione dell'identità del richiedente.

2. È istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituita da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché dai rappresentanti delle associazioni di reduci dalla prigionia, dall'internamento e dal lavoro coatto e delle associazioni dei familiari delle vittime. Le associazioni sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La Commissione valuta la conformità ai requisiti previsti dalla presente legge della documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del comma 1 e delibera in via definitiva il pagamento immediato delle somme ai beneficiari.

4. Contro il diniego dei benefici, disposto dalla Commissione, il richiedente può fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che esercita giurisdizione esclusiva.

Art. 4.

(Inopponibilità del segreto investigativo)

1. Al fine esclusivo di acquisire i documenti richiesti dagli articoli 3 e 5, non può essere opposto il segreto investigativo sulla documentazione delle stragi nazifasciste rinvenuta negli archivi della Procura generale militare di Roma.

2. Le Procure militari competenti garantiscono l'accesso ai fascicoli alle parti lese, ai loro legali rappresentanti e ai titolari delle borse di studio di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Fondo per la ricerca storica)

1. È istituito presso il Ministero della difesa il «Fondo per la ricerca storica sui cittadini militari e civili deportati, internati, costretti al lavoro forzato nei *lager* nazisti e nei territori del Terzo Reich o in quelli soggetti alla sua occupazione militare e sulle 695 stragi delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare di Roma», di seguito denominato «Fondo per la ricerca storica sulle vittime delle persecuzioni e delle stragi nazifasciste», con dotazione iniziale di 5 milioni di euro, al quale affluiscono:

- a) il contributo dello Stato;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;
- c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da persone fisiche, enti pubblici o privati, istituzioni e Stati.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative e di progetti diretti a conservare la memoria delle deportazioni e delle stragi di cui alla presente legge, a curare e custodire le opere dedicate alla memoria delle vittime, a promuovere la testimonianza e la ricerca storica. Le associazioni dei familiari delle vittime, dei reduci dalla prigionia, dall'internamento e dal lavoro coatto, degli ex combattenti della Resistenza al nazifascismo, le Regioni, le Province e i Comuni dei luoghi di origine delle vittime e dei luoghi che furono teatro delle stragi, possono promuovere le iniziative e i progetti di cui al presente comma, anche con la collaborazione di Università, degli Istituti che svolgono ricerca storica e di altri enti di ricerca.

3. Le iniziative e i progetti di cui al comma 2 sono presentati alla Commissione di cui all'articolo 3, corredati da idonea documentazione.

4. La Commissione di cui all'articolo 3, integrata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e un rappresentante del Ministero dell'università

e della ricerca, valuta le iniziative e i progetti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 6 e determina i finanziamenti relativi.

Art. 6.

(Borse di studio)

1. Il Ministero della pubblica istruzione, utilizzando una quota del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, determinata secondo le procedure vigenti, indice, con bandi emanati dagli uffici scolastici regionali, concorsi riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo d'istruzione, per l'attribuzione di borse di studio al fine di promuovere la conoscenza dei fatti di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinate nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° luglio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 9 per cento».

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****6^a (Finanze e tesoro)**

Mercoledì 25 luglio 2007

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BENVENUTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1624) ZANDA ed altri. – Delega al Governo in materia di controllo delle società quotate e di contrasto al fenomeno delle cosiddette «scatole cinesi»

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per i profili di interesse della Commissione giustizia, il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*).

Una delle caratteristiche più significative degli assetti societari del capitalismo contemporaneo è rappresentato dalla diffusione di forme di controllo a struttura piramidale, che nella loro forma più conseguente assumono la configurazione delle cosiddette «scatole cinesi», dirette a consentire il controllo di una società da parte di un socio che detiene una quota minoritaria della proprietà, con conseguente riduzione del rischio di impresa.

Si tratta in pratica, come è noto, di un meccanismo a cascata in base al quale la maggioranza delle azioni di una società titolare di attività economiche effettive è detenuta da un'altra società che può così determinare le politiche aziendali, a sua volta detenuta in maggioranza da una terza società e così via, fino ad un'ultima società sotto il controllo di un socio che, pur proprietario di una piccola quota delle azioni, finisce per godere dei poteri decisionali dell'effettivo proprietario della società principale senza assumersene i conseguenti rischi.

È evidente che questo sistema implica la presenza ai vari livelli di soci, che possono anche cambiare nel tempo, interessati ad una partecipazione diretta a massimizzare i profitti nel breve periodo, spesso attraverso l'assunzione di rischi elevati.

Il disegno di legge in titolo è diretto a contrastare questo fenomeno e a regolamentare le strutture di controllo piramidale in direzione dei principi di democrazia economica stabiliti dalla Costituzione, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, nel termine dell'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi in materia di disciplina delle società con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentari secondo principi e criteri stabiliti agli articoli 2 e 3.

In particolare, egli si sofferma sull'articolo 2, che riguarda i profili più strettamente giuridici della normativa delegata, mentre l'articolo 3 interviene sulla disciplina di carattere fiscale.

L'idea di fondo del sistema introdotto dall'articolo 2 è quella di favorire la tendenziale coincidenza tra proprietà reale e controllo, in primo luogo attraverso l'introduzione, di cui alla lettera *a*) del comma 1 di un obbligo di offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni quotate per chiunque a seguito di acquisti a titolo oneroso detenga una partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento, ovvero una partecipazione di controllo realizzata attraverso due o più società appartenente alla medesima catena di controllo ovvero, pur detenendo singolarmente, partecipazioni inferiori alla soglia del 30 per cento realizzi unitamente ad altri soci il controllo della società attraverso una politica di cartello.

La lettera *b*) attribuisce alla CONSOB il potere di indicare, con proprio regolamento emanato nei tre mesi successivi, una partecipazione inferiore alla predetta soglia del 30 per cento, comunque non inferiore al 15 per cento, per le società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente difficile.

Ulteriori poteri di controllo sono attribuiti alla CONSOB dalle lettere *c*) e *d*) in particolare con la facoltà di imporre limiti all'indebitamento di società quotate, per un periodo non superiore a tre anni, e previa richiesta presentata da azionisti che rappresentino almeno il 2 per cento del capitale delle stesse società, in caso di offerta pubblica di acquisto o passaggio di proprietà per oltre il 15 per cento del capitale sociale, nonché la facoltà di verificare l'esistenza delle condizioni per l'imposizione dell'obbligo dell'offerta pubblica di acquisto attraverso un collegio indipendente di esperti.

Un altro profilo sul quale si interviene è la riduzione, in conformità al meccanismo previsto dalla lettera *e*) del diritto di voto nell'assemblea della società principale da parte di una società controllante qualora questa sia a sua volta controllata da un'altra società.

La lettera *f*), poi, introduce, ai fini dell'ammissione della quotazione in borsa un obbligo di presentazione dei piani di investimento e di diversificazione del rischio, secondo criteri stabiliti con regolamento CONSOB per le società finanziarie con patrimonio costituito esclusivamente da partecipazioni.

Le lettere *g)* ed *h)*, poi, stabiliscono sanzioni nei confronti delle società che violano le disposizioni precedenti, mentre la lettera *i)* delega il Governo a introdurre nella disciplina degli statuti delle società quotate un obbligo dell'indicazione di indebitamente massimo e la lettera *l)* istituisce quale foro per l'opposizione alle sanzioni irrogate dalla CONSOB la Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società.

Concludendo, il relatore sottolinea la necessità di una regolamentazione diretta a garantire la trasparenza e la democrazia dei mercati finanziari italiani, osservando che il mercato stesso non è, come a volte si tende a far credere, un ente naturale, governato da suoi propri meccanismi interni che non tollerano una regolamentazione giuridica, ma al contrario, come ricorda Natalino Irti nel suo saggio sull'ordine giuridico del mercato, un'entità giuridica fondata sulle nozioni di proprietà e di contratto.

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore BARBOLINI (*Ulivo*), per la parte di competenza della Commissione Finanze e tesoro, illustrando, in particolare, i contenuti dell'articolo 3, recante modifica della disciplina fiscale applicabile alle società quotate, rimarcando che i presentatori del disegno di legge hanno inteso rafforzare, utilizzando la leva fiscale, gli obiettivi enunciati nel complesso del disegno di legge.

L'articolo 3 intende disincentivare fiscalmente il ricorso alla creazione di catene societarie, a loro volta poste in essere per ridurre la quota di capitale necessaria per esercitare il controllo. La delega prevede l'introduzione di nuovi e differenziati limiti alla deducibilità degli interessi passivi per le società appartenenti alla medesima catena di controllo, precisando peraltro che la revisione del trattamento fiscale degli interessi passivi, per un verso, dovrebbe colpire le operazioni puramente speculative, e per altro verso, incentivare il ricorso all'indebitamento per finalità strategiche di investimento. Per tali motivi la disposizione in commento dovrebbe comportare un'invarianza complessiva di gettito rispetto alla disciplina vigente. Un ulteriore criterio e principio di delega concerne la modifica del sistema di tassazione dei dividendi finalizzata a scoraggiare la lunghezza delle catene societarie e incoraggiare la trasparenza e l'efficienza dei mercati finanziari, attraverso la riduzione della quota di esenzione della tassazione dei dividendi erogati della società partecipata, ovvero la previsione di specifiche forme di imposizione sugli stessi entro un'aliquota massima del 10 per cento.

Al di là delle specifiche finalità di tale disposizione correlata agli obiettivi del disegno di legge, va rimarcato che il maggior gettito tributario andrebbe destinato al Fondo per la finanza di impresa per il finanziamento di programmi di sostegno all'avviamento e al consolidamento di imprese a contenuto elevato tecnologico: si tratta quindi di una misura che trasferisce ricchezza da catene di controllo societario che presentano le anomalie illustrate anche dal senatore Brutti ad aziende innovative che puntano sullo sviluppo della propria capacità produttiva.

Interviene brevemente il sottosegretario TONONI, il quale ricorda che il fenomeno delle scatole cinesi e del controllo piramidale può essere riguardato non favorevolmente dagli stessi mercati finanziari.

Nel rinviare ad una fase successiva l'approfondimento nel merito di tutte le questioni poste dal disegno di legge, sottolinea la delicatezza delle disposizioni in materia di modifiche della disciplina dell'offerta pubblica obbligatoria e dei poteri delle minoranze di chiedere alla Consob di imporre limiti all'indebitamento per un periodo triennale.

Il sottosegretario LI GOTTI si riserva di svolgere il proprio intervento dopo la discussione generale.

Il presidente BENVENUTO, d'intesa con il Presidente della 2^a Commissione, preannuncia la convocazione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite per definire il programma dei lavori per l'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 9.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

145^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pajno.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BIANCO informa la Commissione che la seduta già convocata alle ore 15 di domani potrà essere anticipata alle ore 14 per svolgere l'esame e in sede consultiva sui presupposti di costituzionalità e sul merito del disegno di legge di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(817) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione

(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) sottolinea come il disegno di legge n. 817 risponda all'esigenza di ridefinire le modalità di revisione costituzionale, emersa nel dibattito sulle riforme istituzionali approvate dalle Camere nella scorsa legislatura e anche tra i temi della campagna elettorale delle ultime elezioni politiche. Ricorda la prassi a lungo osservata e generalmente condivisa, secondo la quale le modifiche costituzionali venivano approvate con il coinvolgimento del maggior numero possibile di forze politiche rappresentate in Parlamento e comunque al di là della maggioranza di governo, nonostante la piena legittimità di revisioni approvate

con la maggioranza dei componenti delle Camere, come consentito dall'articolo 138 della Costituzione. L'approvazione di due ampie riforme della Carta costituzionale nella XIII e nella XIV legislatura da parte delle maggioranze di governo – l'una di centrosinistra, l'altra di centrodestra – in un contesto di contrapposizione tra gli schieramenti politici, hanno segnato l'abbandono di questa prassi costituzionale. Pur ribadendo la piena legittimità formale di quell'*iter* e indipendentemente dal diverso esito dei *referendum* confermativi svolti sulle leggi costituzionali, va registrata una diffusa valutazione negativa di quelle esperienze da parte non solo di molte forze ed esponenti politici, ma anche di gran parte della dottrina costituzionale, anche straniera.

Il disegno di legge in esame prende atto che con l'introduzione del principio maggioritario nella legislazione elettorale, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, non contraddetto dalla riforma elettorale del 2005, si è favorita la possibilità che le maggioranze di governo approvino riforme costituzionali senza ricercare il coinvolgimento di altre forze politiche; una possibilità, va ribadito, offerta dalla stessa Costituzione anche prima del mutamento della legislazione elettorale, ma indubbiamente da questo favorita. L'iniziativa in titolo intende promuovere una nuova convenzione costituzionale che ripristini la precedente prassi, elevando a tre quinti dei componenti delle Camere il *quorum* attualmente previsto della maggioranza assoluta in seconda deliberazione e stabilendo che non si faccia luogo a *referendum* se la legge di revisione costituzionale sia stata approvata nella deliberazione definitiva, da ciascuna Camera, a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1464) *Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001*

(104) *VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale*

(1020) *VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*

(1196) *DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento*

(1265) *SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso*

(1281) *RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana*

(1520) *DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il sottosegretario PAJNO intervenendo in sede di replica ringrazia, in primo luogo, il Presidente, i relatori e tutti i componenti della Commissione per la qualità del lavoro svolto, rilevando che tutti gli interventi hanno avuto una natura costruttiva, nella consapevolezza dell'importanza strategica del disegno di legge governativo n. 1464.

La definizione del codice delle autonomie rappresenta per il Governo, infatti, un elemento qualificante come primo intervento significativo di attuazione del Titolo V della Costituzione. Tale valutazione, condivisa anche dalle associazioni degli enti territoriali, trova conferma nella circostanza che si perviene per la prima volta alla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

L'iniziativa legislativa del Governo si iscrive in una linea di continuità logica e storica rispetto alle analoghe iniziative della scorsa legislatura, e segnatamente alla legge n. 131 del 2003 (cosiddetta «legge La Loggia»), di cui riprende la stessa nozione di funzioni fondamentali degli enti locali.

Principale oggetto della proposta in esame è appunto la loro identificazione e, allo stesso tempo, la loro disciplina organizzativa e funzionale. Sono qualificate come funzioni fondamentali quelle considerate costitutive dell'ente locale, che ne connotano l'essenza: a tale scopo sono utilizzati criteri che se da un lato tengono conto delle funzioni storicamente svolte, dall'altro ne propongono una rilettura alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione. Un ruolo cruciale è svolto, a tal fine dal criterio di specializzazione funzionale dei diversi enti locali: la differenziazione per tipologie di enti, infatti, oltre a dare plastica espressione alla struttura pluralistica dei diversi livelli di governo, cui l'articolo 114 della Costituzione riconosce pari dignità, realizza il principio di sussidiarietà ed evita il rischio di dannose sovrapposizioni di competenze, che costituiscono fonti di irrazionalità dell'azione amministrativa e causa di costi inutili.

All'esigenza di assicurare una più efficace azione di governo locale risponde, in primo luogo, l'obiettivo di semplificazione istituzionale: a tal fine si prevede l'eliminazione di ogni possibile sovrapposizione di competenze, individuando nel comune l'ente di prossimità e nella provincia l'ente di più vasta area cui sono attribuiti prevalentemente compiti di programmazione. Le regioni concorreranno nel definire il ruolo dei diversi enti di area vasta, potendo prevedere forme di aggregazione e di esercizio

di funzioni associate. In secondo luogo, concorre all'obiettivo il principio di una sana della gestione finanziaria, che valorizza il ruolo e l'esperienza fin qui maturata dagli enti locali, nella consapevolezza che la maggior parte dei comuni ha mostrato una notevole attitudine a rispettare le regole del Patto di stabilità interna. Infine, un'ulteriore finalità perseguita è quella di garantire la democraticità e la qualità dell'amministrazione locale, potenziando gli istituti che assicurano la trasparenza e volti a eliminare elementi di condizionamento dell'azione amministrativa. A tale fine sono previste norme in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nonché norme per la partecipazione del cittadino all'azione amministrativa e per la risoluzione negoziale delle controversie.

Ricorda, tra gli altri contenuti, le disposizioni con le quali si dà attuazione alle norme costituzionali su Roma capitale e in materia di città metropolitane.

Il dibattito svolto ha evidenziato anche alcuni elementi di criticità, tra i quali ricorda le obiezioni in merito all'elevato numero di deleghe legislative conferite, alla previsione di una delega in materia di sistemi elettorali locali, nonché alla delega in materia di bilanci. Rammenta inoltre l'esigenza più volte segnalata di prevedere norme per il riequilibrio delle funzioni delle assemblee e degli esecutivi locali, i rilievi in merito ai controlli sull'attività degli enti locali, all'esigenza di una semplificazione della disciplina in materia di circoscrizioni e comunità montane. Ricorda infine l'esigenza da più parti manifestata di svolgere l'esame del nuovo codice delle autonomie parallelamente a quello del disegno di legge per l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, a quello in materia di servizi pubblici locali, nonché alle iniziative concernenti i costi della politica. Sottolinea come tutti gli aspetti di criticità emersi nel corso della discussione generale siano stati posti in termini costruttivi e sono valutati dal Governo come elementi utili per una migliore definizione del testo.

A tale proposito, precisa che il Governo non ha mai inteso modificare il sistema elettorale di comuni e province nell'esercizio delle deleghe conferite con il disegno di legge n. 1464: la circostanza che i principi e criteri direttivi in materia riproducano sostanzialmente il sistema vigente testimonia tale volontà. L'inclusione della materia tra le deleghe ha infatti un'origine puramente tecnica, volta a consentire al Governo, nell'esercizio della delega, di riprodurre nel testo del nuovo codice delle autonomie le disposizioni oggi vigenti. Tuttavia, in considerazione dei rilievi critici suscitati, dichiara la disponibilità del Governo a eliminare tali contenuti dall'ambito di delegazione legislativa. Analogamente, dichiara la disponibilità del Governo a espungere dagli oggetti di delegazione anche la materia dei bilanci degli enti locali, che rispondeva alle medesime esigenze ricordate per la materia elettorale.

Così ridefinito l'ambito di intervento legislativo del Governo, le deleghe sarebbero sostanzialmente coincidenti con quelle a suo tempo conferite dall'articolo 2 della legge n. 131 del 2003. Quanto alle altre sollecitazioni, in particolare quelle concernenti il rapporto tra assemblee ed esecutivi, la materia dei controlli, i principi di semplificazione, dichiara

la disponibilità del Governo a valutare positivamente le proposte emendative che saranno avanzate; in materia di controlli, tuttavia, ricorda la necessità di tener conto del mutato contesto costituzionale che ha soppresso le forme di controllo precedentemente previste e aumentato la sfera di autonomia organizzativa e finanziaria degli enti territoriali. Valorizzare il ricorso a poteri sostitutivi può, a suo giudizio, realizzare un modello che, pur esaltando l'autonomia degli enti territoriali, assicuri efficaci, tempestivi strumenti di intervento.

Quanto all'esame parallelo di altre iniziative governative incidenti sull'ordinamento degli enti locali, sottolinea come il disegno di legge n. 772 in materia di servizi pubblici locali, all'esame dell'Assemblea del Senato, non presenta profili di contrasto; la disciplina dei piccoli comuni troverebbe a suo avviso una più efficace cornice nell'ambito del codice delle autonomie. Quanto ai disegni di legge in materia di federalismo fiscale e di costi della politica, informa che i disegni di legge del Governo sono ancora all'esame della Conferenza unificata e manifesta la convinzione che il loro esame possa essere utilmente svolto in stretta connessione con l'esame del codice delle autonomie.

Conclude auspicando una positiva prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 1464, nella consapevolezza che la definizione del nuovo codice delle autonomie rappresenta un patrimonio comune e dichiarando, in tale prospettiva, la piena disponibilità del Governo a valutare positivamente gli emendamenti migliorativi del testo che saranno presentati.

Ha quindi la parola il senatore PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*) il quale consegna un documento sull'autonomia della Regione Siciliana in materia di aree metropolitane.

Il presidente BIANCO assicura che il documento consegnato dal senatore Pistorio sarà messo a disposizione dei senatori. Su richiesta del senatore PASTORE (*FI*) e rispondendo ad analoghe segnalazioni di altri senatori, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al disegno di legge n. 1464, assunto a base dell'esame, sia prorogato alle ore 18 di martedì 31 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

102^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE***(19) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli****(26) MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie****(580) CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2007)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Il relatore, presidente SALVI (*SDSE*) avverte che si passerà all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati.Illustra quindi l'emendamento 1.8, che sopprime il comma 4 dell'articolo 1 che recava una disposizione incoerente con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 143-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 1 dello stesso articolo 1, secondo la quale ciascun coniuge conserva il proprio cognome.Il senatore CENTARO (*FI*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a sopprimere il quarto comma dell'articolo 143-*bis*-1, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2, in quanto la relativa disposizione appare in contrasto con quanto previsto dal primo comma circa il criterio di trasmissione del cognome ai figli da parte di genitori che hanno il doppio cognome.

Per quanto poi riguarda l'emendamento 3.1, soppressivo dell'intero articolo, il senatore Centaro raccomanda una riflessione sull'opportunità di introdurre le nuove definizioni «figlio nato nel matrimonio» e «figlio

nato fuori dal matrimonio» in sostituzione dell'endiadi «figlio legittimo» e «figlio naturale», osservando come lo stigma sociale collegato al termine in uso sarebbe forse ancora più evidente con la nuova locuzione.

L'oratore passa quindi alla illustrazione degli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, i quali, attraverso soluzioni diversificate e graduate, intervengono sulla previsione del necessario consenso del minore ultraquattordicenne, in caso di aggiunta del cognome del genitore nei confronti del quale la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore. Al riguardo egli osserva che la previsione del consenso espresso si pone in deroga ai criteri civilistici generali, in base ai quali la volontà di un minore non produce ordinariamente effetti giuridici. Ritene quindi opportuno o eliminare tale previsione, ovvero prevedere la formula «sentito il minore», che attenua l'incidenza giuridica del consenso espresso. In alternativa egli propone eventualmente, attraverso l'applicazione estensiva dell'articolo 321 del codice civile, la nomina di un curatore speciale.

Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 4.11, il senatore passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5, rilevando che l'emendamento 5.1 è volto a sopprimere, nel nuovo articolo 237 del codice civile, la disposizione che richiede, quale fatto che concorre alla determinazione del possesso di stato, l'aver portato il cognome attribuito ai fratelli maggiori, nati nel matrimonio. Al riguardo egli ritiene che tale previsione sia superflua dal momento che, al nuovo articolo 143-bis-1, si stabilisce espressamente che, ai figli successivamente generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio anche se nato prima del matrimonio ma riconosciuto da entrambi i genitori.

Quanto all'emendamento 5.3, l'oratore ritiene congruo inserire, tra i fatti che concorrono alla determinazione del possesso di stato, la previsione che il genitore che la persona pretende di avere abbia provveduto non solo al suo mantenimento e alla sua educazione, ma anche al suo collocamento, ritenendo che tale ipotesi, da intendersi come segnale di un'attenzione verso la persona ben più profonda del semplice mantenimento, già è inserita nella disciplina civilistica.

L'oratore si sofferma quindi sull'emendamento 6.2, il quale interviene sulla nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile, relativa al cognome dell'adottato. Egli ritiene opportuno sopprimere la previsione in base alla quale, se l'adottante ha due cognomi, indica quale dei due intende attribuire all'adottato, osservando che, in caso contrario, si creerebbe una disparità rispetto a quanto previsto, dal nuovo articolo 143-bis-1 il quale, senza lasciare alcun margine di discrezionalità, stabilisce che, nell'ipotesi in cui uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo.

Per quanto concerne invece l'emendamento 6.5, il senatore propone di sopprimere la previsione della cessazione, in caso di adozione, dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine fatti salvi i divieti matrimoniali. Al riguardo egli, pur riconoscendo che la cessazione dei rapporti consente all'adottato di entrare all'interno della famiglia in una posizione

di parità e con gli stessi diritti degli altri componenti, non ritiene comunque congrua una previsione così rigida, anche in considerazione delle molteplici e difformi cause che inducono all'adozione.

Ritiene altresì necessario mantenere comunque la previsione dei divieti matrimoniali.

L'oratore passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Dopo essersi soffermato brevemente sull'emendamento 7.4, il quale introduce un criterio territoriale che identifica l'ufficiale dello stato civile competente a ricevere le dichiarazioni di cui al novellato articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il senatore si sofferma sull'emendamento 7.5 il quale dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 34 del medesimo decreto che, nella sua forma novellata dal disegno di legge in titolo, stabilisce il divieto di imporre al figlio lo stesso nome del padre o della madre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, se ne derivi l'omonimia con il congiunto, nonché un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. Al riguardo, egli osserva che tale divieto generale confligge con la libertà dei genitori per le ragioni più varie, di attribuire il medesimo nome dei congiunti più stretti ovvero di accedere ad altre soluzioni.

Quanto all'emendamento 8.0.2, l'oratore ritiene opportuno introdurre il principio in base al quale i figli legittimi naturali, riconosciuti, adottati sono titolari degli stessi diritti e dei medesimi doveri. Egli infatti ritiene che tale previsione generale costituisce anche un criterio ulteriore per l'attività normativa del Governo nella fase di coordinamento della disciplina in titolo con la legislazione vigente.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) illustra l'emendamento 9.2.

In proposito egli osserva che la Corte costituzionale ha recentemente affermato che il sistema vigente di attribuzione del cognome, essendo retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, non è più coerente con i principi dell'ordinamento, in particolare con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. Egli osserva peraltro che la Corte, individuando una serie di opzioni, ha affermato essere compito del Parlamento la scelta della soluzione normativa più idonea. L'oratore, ritenendo che quanto previsto dal disegno di legge in titolo costituisce una delle possibili opzioni individuate dalla Corte, palesa la sua disponibilità a individuare un percorso legislativo condiviso, purché venga rafforzato il controllo parlamentare nella fase di attuazione, della normativa affidata al Governo attraverso lo strumento della delega legislativa.

L'oratore osserva che il suo emendamento prevede al riguardo l'obbligo di trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore conclude ribadendo la delicatezza e il rilievo della riforma all'esame della Commissione e, dopo aver ricordato che una modifica della normativa italiana in materia di cognome è imposta anche da fonti convenzionali internazionali, auspica tuttavia la necessaria ponderazione

di tutti gli interessi coinvolti, considerando che si tratta di un intervento che rivoluziona principi propri di un patrimonio giuridico plurisecolare.

Il senatore BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 7.3 e 8.2 e li illustra brevemente. Quanto all'emendamento 7.3, rileva che esso è volto a consentire, al figlio maggiorenne al quale sia stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, di poter aggiungere al proprio il cognome materno, onde estendere gli effetti della normativa a situazioni in riferimento alle quali essa sarebbe altrimenti preclusa.

L'emendamento 8.2 – osserva l'oratore – è invece volto ad estendere l'applicazione della presente legge anche ai minori nati successivamente che abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori, al fine di evitare una disparità di trattamento per coloro che, avendo fratelli maggiori, non potrebbero beneficiare di tale normativa essendo obbligati a ricevere lo stesso cognome.

Il senatore Bulgarelli illustra anche, facendolo proprio, l'ordine del giorno G/19/1/2 che, nell'ipotesi in cui non fossero approvati gli emendamenti, invita il Governo ad intervenire, nel medesimo senso, in sede di coordinamento e di attuazione della normativa.

Il relatore, presidente SALVI (*SDSE*), rileva che gran parte degli emendamenti illustrati presentano molteplici profili di ragionevolezza e, riservandosi di esprimere puntualmente il proprio parere in una seduta successiva, anticipa l'intenzione di accoglierne molti.

Constatata quindi l'assenza dei presentatori dei restanti emendamenti li dà per illustrati.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale

(366) COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(510) CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

(664) CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Dopo brevi interventi del relatore, senatore CASSON (*Ulivo*), e del senatore CENTARO (*FI*), il PRESIDENTE avverte che la discussione generale sui disegni di legge in titolo si concluderà la prossima settimana.

Egli avverte inoltre che in quella sede verrà comunicato anche il termine di presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 14,35.

**EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL TESTO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 19, 26, 580**

Art. 1.

1.1

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

1.2

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 143-*bis*. - (*Cognome della famiglia*). – I coniugi hanno facoltà di scegliere il cognome della famiglia, indicando come tale quello del marito, quello della moglie, o quello di entrambi.

Nel caso in cui il cognome scelto dai coniugi sia quello di entrambi, e il marito o la moglie o entrambi siano portatori di più cognomi, solo uno degli stessi potrà essere scelto per comporre quello di famiglia.

La scelta non può essere operata che all'atto del matrimonio con congiunta dichiarazione espressa, e, se la stessa non ha luogo, i coniugi conservano ciascuno il proprio cognome, ferma la facoltà della moglie di aggiungere al proprio cognome, con dichiarazione resa all'atto del matrimonio, quello del marito, se questi vi consente.

Se il cognome del marito è aggiunto a quello della moglie, questa lo conserva anche durante lo stato vedovile, fino a che non passi a nuove nozze.

La moglie conserva il cognome del marito anche dopo la pronuncia di separazione personale, se così è convenuto fra i coniugi o se il giudice, essendocene richiesta della moglie, accerti la sussistenza di giustificati motivi e salvo che la separazione non sia ad essa addebitata ai sensi dell'articolo 151, comma 2.

Il cognome, nel caso previsto al quinto comma, è conservato fino a che non sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio o di ces-

sazione degli effetti civili dello stesso, e, successivamente, solo in costanza di diverso accordo fra i coniugi e comunque non dopo che la moglie sia passata a nuove nozze.

Se è scelto il cognome di famiglia, in caso di vedovanza o di separazione personale o di pronuncia di sentenza di scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo stesso è conservato da ciascuno dei coniugi in uno al proprio, se diverso da esso, salvo che gli stessi non passino a nuove nozze".

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile, il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, abrogato per effetto dell'articolo 1, comma 2, continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti di scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo che non venga richiesta l'applicazione da uno qualsiasi dei coniugi. Il giudice provvede in camera di consiglio con decreto.».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente:

«1. L'articolo 143-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 143-*ter*. - (*Cognome dei figli*). – L'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio, al momento della registrazione del medesimo allo stato civile, il cognome della famiglia risultante dai suoi atti.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce sempre lo stesso cognome attribuito al primo figlio, anche se questi sia nato prima del matrimonio.

Se il cognome di famiglia è composto da più cognomi, il figlio trasmette al proprio figlio soltanto uno di questi, a sua scelta"».

1.3

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 143-*bis*. - (*Cognome dei coniugi*). – I coniugi conservano ciascuno il proprio cognome.

La moglie, con dichiarazione resa all'atto del matrimonio, ha facoltà di aggiungere al proprio cognome quello del marito, se questi vi consente.

Se il cognome del marito è aggiunto a quello della moglie, questa lo conserva anche durante lo stato vedovile, fino a che non passi a nuove nozze.

La moglie conserva il cognome del marito anche dopo la pronuncia di separazione personale, se così è convenuto fra i coniugi o se il giudice, essendocene richiesta della moglie, accerti la sussistenza di giustificati motivi e salvo che la separazione non sia ad essa addebitata ai sensi dell'articolo 151, comma 2.

Il cognome, nel caso previsto al quarto comma, è conservato fino a che non sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, e, successivamente, solo in costanza di diverso accordo fra i coniugi e comunque non dopo che la moglie sia passata a nuove nozze".

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile, il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, abrogato per effetto dell'articolo 1, comma 2, continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti di scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo che non venga richiesta l'applicazione da uno qualsiasi dei coniugi. Il giudice provvede in camera di consiglio con decreto».

1.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

1.5

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso 143-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «Ciascun coniuge conserva» con le seguenti: «I coniugi conservano ciascuno».

1.6

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

1.7

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

1.8

SALVI, *relatore*

Sopprimere il comma 4.

1.9

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

Art. 2.

2.1

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

2.3

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 143-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 143-ter. - (*Cognome dei figli*). – L'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio, al momento della registrazione del medesimo allo stato civile, il cognome del padre e quello della madre nell'ordine dai medesimi indicato con dichiarazione da entrambi resa.

In caso di mancata indicazione, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori, ovvero il primo cognome di ciascuno degli stessi se ve ne è più d'uno, secondo l'ordine alfabetico, ovvero antepoendo quello dei due di cui sia notorio il maggior rischio di estinzione o la minore diffusione.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio, anche se questi sia nato prima del matrimonio.

Il figlio trasmette al proprio figlio, a sua volta e a propria scelta, soltanto uno dei propri cognomi.

L'ufficiale di stato civile, se ha egli attribuito i cognomi ricorrendo il caso previsto nel secondo comma, provvede a rettifica qualora entrambi i genitori, ovvero quello dei due che risulti superstite, rendano davanti a lui, entro cinque anni dalla nascita del figlio, dichiarazione recante diversa indicazione dei cognomi da attribuire a questi.

La dichiarazione può essere resa anche per iscritto con autentica delle firme dei dichiaranti, o del dichiarante e, in questo caso, con attestazione dello stesso di essere l'unico genitore superstite".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, aggiungere il seguente:

"4. Qualora l'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'articolo 143-ter, comma 2 del codice civile, debba attribuire al figlio i cognomi di entrambi i genitori secondo l'ordine alfabetico, questo è determinato iniziando, ove possibile, dalla quarta lettera del cognome del padre, ovvero dall'ultima, se si tratta di cognome di più breve lunghezza"».

2.4

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis-1.», sopprimere il secondo e il terzo comma.

2.5

VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis-1.», ivi richiamato, al secondo comma, sopprimere le parole «o, in mancanza, all'atto della registrazione della nascita del primo figlio».

2.6

VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis-1.», sopprimere il quarto comma.

2.7

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis-1.», sopprimere il quarto comma.

2.8

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis-1.», sopprimere il quarto comma.

2.9

LIVI BACCI

Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis-1.», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio il primo dei due».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 299», al primo comma sostituire il secondo con il seguente:

«Se il cognome dell'adottante è composto da due cognomi, è trasmesso all'adottando il primo dei due. Se il cognome dell'adottato è composto da due cognomi, è conservato il primo dei due».

2.10

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

2.11

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

2.12

CENTARO

Al comma 3, dopo le parole: «da attribuire al figlio» aggiungere le seguenti: «in caso di falsa dichiarazione si applica l'articolo 483 del codice penale».

Art. 3.

3.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

3.2

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per equiparare la posizione dei figli legittimi, di quelli naturali e di quelli legittimati, secondo i seguenti principi e criteri:

a) procedere ad un'equiparazione totale e completa sotto ogni profilo giuridico;

b) procedere al coordinamento con la legislazione vigente.».

3.3

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di questi».

Art. 4.**4.1**

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome dei figli nati fuori dal matrimonio*). – Se il figlio nato fuori dal matrimonio è contemporaneamente riconosciuto da entrambi i genitori, e se il riconoscimento ha luogo al momento della registrazione della nascita, si applicano le disposizioni dell'articolo 143-ter.

In diverso caso, il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, e quello dell'altro genitore è aggiunto nel momento in cui ha luogo il riconoscimento successivo da parte sua, ovvero nel momento in cui ne è accertata la filiazione, semprechè il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio abbia prestato il proprio consenso.

Il figlio nato fuori dal matrimonio cui siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio, a sua volta e a propria scelta, soltanto uno di essi.

Ai figli, generati dai medesimi genitori e nati o riconosciuti successivamente al primo riconosciuto da entrambi, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio gli stessi cognomi attribuiti a questi.

Quando il riconoscimento da parte dell'altro genitore, o l'accertamento della filiazione, ha luogo dopo che il figlio ha compiuto il quattordicesimo anno di età, il cognome del genitore è aggiunto solo se il figlio ha prestato il proprio consenso.

In ogni caso, il figlio di cui non vi sia stato riconoscimento da parte di nessuno dei genitori mantiene, all'atto in cui ha luogo lo stesso ovvero l'accertamento della filiazione, e ove ciò sia da lui richiesto all'ufficiale di stato civile che lo interpella, il solo cognome che gli fu attribuito in forza delle vigenti leggi. È tuttavia sua facoltà quella di rinunciare al detto cognome e di sostituirlo con quello dei genitori, ovvero di aggiungere, o di anteporre allo stesso il cognome di quelli dei genitori che danno luogo al riconoscimento o nei cui confronti è pronunciata la filiazione. Se il figlio è minore d'età la richiesta è avanzata al tribunale da chi ha per ultimo esercitato la potestà del minore prima che sia dato luogo al suo riconoscimento o alla pronuncia di filiazione, e il tribunale dispone l'eventuale mantenimento del cognome, solo o in aggiunta con i cognomi dei genitori, se accerta che tale circostanza è corrispondente all'interesse del minore.».

4.2

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 262» ivi richiamato, sopprimere i commi primo, terzo e quarto.

4.3

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 262» ivi richiamato, sopprimere il primo comma.

4.4

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 262», ivi richiamato sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 262. - (Cognome dei figli di genitori non coniugati tra loro). – Ai figli di genitori non coniugati tra loro, riconosciuti contemporaneamente da entrambi i genitori, è attribuito il cognome ai sensi dell'articolo 143-bis. 1, primo comma».

4.5

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 262» ivi richiamato, sopprimere il terzo comma.

4.6

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 262» ivi richiamato, terzo comma sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 262», terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nel caso di minore età del figlio, il giudice decide sentito il minore. Nel caso di maggiore età è comunque necessario il consenso espresso dell'interessato».

4.8

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 262» ivi richiamato, terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «è comunque necessario sentire il minore che abbia compiuto quattordici anni».

4.9

CENTARO

Al comma 1, capoverso articolo 262 ivi richiamato, terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «si applica in tal caso l'articolo 321».

4.10

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 262» ivi richiamato, sopprimere il quarto comma.

4.11

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 262» ivi richiamato, quarto comma sopprimere le parole: «al primo».

Art. 5.**5.1**

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 237», ivi richiamato, secondo comma, sopprimere le parole da: «e comunque abbia sempre portato il cognome» fino alla fine del periodo.

5.2

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 237», ivi richiamato, secondo comma, sostituire le parole: «il genitore che la persona pretende di avere l'abbia» con le seguenti: «il genitore o i genitori che la persona pretende di avere l'abbiano».

5.3

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 237», ivi richiamato, secondo comma, dopo le parole: «alla sua educazione» inserire le altre: «e al suo collocamento;».

Art. 6.**6.1**

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

6.2

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 299», ivi richiamato, primo comma, sopprimere le parole: «se l'adottante ha due cognomi,» fino alla fine del periodo.

6.3

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 299», ivi richiamato, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

6.4

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 2, dell'articolo 27 legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ivi richiamato, è sostituito con i seguenti:

"2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 143-ter del codice civile.

2-bis. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il solo cognome della medesima."».

6.5

CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 27», ivi richiamato, sopprimere il quarto comma.

Art. 7.

7.1

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

7.3

DE PETRIS, DONATI

Al comma 1, capoverso «Art. 33», ivi richiamato, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il figlio maggiorenne, al quale sia stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita e non abbia fatto ricorso alle procedure di cui al Titolo X, può agguerrere al proprio il cognome materno. L'istanza non deve essere motivata».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».

7.4

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 33», ivi richiamato, comma 3, dopo le parole: «dello stato civile» inserire le seguenti: «del comune di nascita».

7.5

CENTARO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. È abrogato il comma 1 dell'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

Art. 8.**8.1**

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

8.2

DE PETRIS, DONATI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'applicazione delle disposizioni della presente legge ai minorenni nati prima dell'entrata in vigore della stessa, nonché ai minori nati successivamente che abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori, è possibile ove vi sia domanda congiunta da parte degli esercenti la potestà genitoriale, o domanda da parte dell'unico esercente in via esclusiva, rivolta all'ufficiale dello stato civile, il quale procede all'annotazione nello stato di nascita.».

8.0.1

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«8-bis. - 1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, delle disposizioni nella stessa contenute, e in particolare per il coordinamento delle medesime con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 e di ogni altra legislazione vigente.

Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'osservanza dei vincoli derivanti da trattati internazionali, con particolare riguardo a quelli che impegnano a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare;

b) l'osservanza della necessità che risultino introdotte norme finalizzate a realizzare il principio di eguaglianza anche rispetto alla filiazione;

c) l'osservanza, in particolare, dei vincoli derivanti dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132;

d) l'osservanza, in particolare, dei vincoli derivanti dalla risoluzione n. 37 del 1978 del Consiglio d'Europa e dalle successive raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998;

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

E conseguentemente all'articolo 9, al comma 1, sostituire la parola da: «centottanta» con la parola: «trecentosessanta.».

8.0.2

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente: «8-bis. 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui ai decreti delegati adottati ai sensi della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.3

CENTARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I figli legittimi naturali, riconosciuti, adottati sono titolari degli stessi diritti e dei medesimi doveri».

Art. 9.**9.1**

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire la parola da: «centottanta» con la parola: «trecentosessanta.».

9.2

D'ONOFRIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine i provvedimenti possono essere emanati anche in mancanza del parere».

ORDINE DEL GIORNO

G/19/1/2

DE PETRIS, DONATI

La Commissione Giustizia, in sede di esame del testo proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 19,26 e 580;

considerato che:

il disegno di legge in oggetto reca una disciplina profondamente innovativa in materia di trasmissione ai figli del cognome dei genitori, attraverso l'introduzione di una apposita disciplina nel codice civile;

l'articolo 8 stabilisce che la nuova normativa sul cognome non si applica a quanti sono nati prima dell'entrata in vigore della legge nonchè a quanti, pur nati dopo l'entrata in vigore della legge, abbiano tuttavia fratelli viventi nati anteriormente;

l'articolo 9 delega il Governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti legislativi per assicurare il coordinamento con la legislazione vigente;

impegna il Governo:

a semplificare ulteriormente, anche in sede di coordinamento ovvero attraverso le opportune iniziative di modifica delle norme regolamentari secondarie e della prassi amministrativa di propria competenza, le procedure vigenti in modo da consentire ai genitori di figli minori nati prima dell'entrata in vigore della presente legge di poter aggiungere il cognome materno a quello paterno attribuito in costanza della previgente normativa, presentando congiuntamente apposita istanza ai competenti uffici senza bisogno di motivazione;

ad agevolare più in generale, attraverso la semplificazione normativa e amministrativa delle procedure vigenti con particolare riferimento all'ammissibilità e ai criteri di valutazione delle istanze, i cittadini maggiorenni che, non potendo usufruire del nuovo regime di attribuzione del cognome, presentino istanza di aggiunta al proprio cognome del cognome materno a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1628) *Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000*

(Esame e rinvio)

Il relatore MENARDI (AN) illustra il disegno di legge in titolo rilevando, preliminarmente, che la Convenzione sul brevetto europeo, nel nuovo testo risultante dal Trattato di revisione in esame, sottoscritto al termine della Conferenza diplomatica che ha avuto luogo a Monaco di Baviera dal 20 al 29 novembre 2000, introduce modifiche di ampio rilievo alla Convenzione base firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 con l'obiettivo di modernizzare la stessa e assicurare la sua adattabilità, nel lungo periodo, ai mutamenti delle condizioni politiche, economiche e giuridiche.

Con il nuovo Trattato, la Convenzione di Monaco è stata tra l'altro adattata al Trattato TRIPs (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato agli atti dei negoziati dell'Uruguay Round del 1994, ratificati con la legge n. 747 del 1994, e recepito nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 198 del 1996) ed al Trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 2000 (PLT 2000) ed al tempo stesso è stata resa più flessibile attraverso il trasferimento di alcune norme di dettaglio dal testo della Convenzione al regolamento.

Un'importante novità introdotta dal Trattato è quella relativa alla istituzionalizzazione della Conferenza intergovernativa. L'articolo 4-bis (introdotta ex novo dal Trattato) prevede che una Conferenza dei Ministri degli Stati membri competenti in materia di brevetti dovrà tenersi almeno ogni cinque anni per discutere di argomenti concernenti l'Organizzazione

europea dei brevetti ed il sistema europeo dei brevetti. Tale Conferenza intergovernativa non costituisce peraltro un nuovo organo dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Il Trattato ha poi introdotto un nuovo sistema per adattare la Convenzione di Monaco alla normativa internazionale. L'articolo 33 della Convenzione è stato infatti modificato in modo da consentire al Consiglio di amministrazione dell'organizzazione europea dei brevetti di modificare, entro limiti determinati, la Convenzione stessa in modo da renderla coerente con i trattati internazionali e con la legislazione europea in materia brevettale. In sostanza con questo nuovo sistema, in caso di nuovi accordi raggiunti in sede di Unione europea (EU), *World Intellectual Property Organization* (WIPO) e *World Trade Organization* (WTO), sarà possibile un adeguamento agli stessi della Convenzione di Monaco senza necessità d'indire una nuova conferenza diplomatica. È stata poi introdotta (articolo 35) una nuova disciplina in materia di voto nel Consiglio di amministrazione, con riferimento alle maggioranze richieste in relazione alla materia oggetto della decisione, e sono stati modificati l'articolo 69 della Convenzione (in tema di limiti della protezione derivante dal brevetto europeo) ed il Protocollo sull'interpretazione di tale norma al fine di promuovere una maggiore uniformità nell'applicazione della stessa da parte dei giudici nazionali.

Il Trattato ha poi introdotto tutta una serie di norme di natura tecnica finalizzate, in alcuni casi, a conferire un supporto giuridico a prassi già consolidate (in particolare il sistema cosiddetto «BEST», in tema di esame delle domande di brevetto), in altri, a migliorare il sistema brevettuale, adattandolo alle esigenze emerse nel corso degli anni (ad esempio, la previsione di una procedura di revisione delle decisioni prese dalle Camere di ricorso per una casistica assai ristretta).

Osserva tuttavia che la Conferenza diplomatica del 2000 non ha raggiunto intese su una serie di temi di grande rilievo quale, in particolare, la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e di quelle concernenti programmi per computer. Tali temi, per i quali si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, specialmente a livello comunitario, sono stati rinviati ad altra Conferenza diplomatica (il cosiddetto *basket two*) da convocarsi quando sarà stato raggiunto un sufficiente consenso.

Precisa quindi che il 13 dicembre 2005 la Grecia ha depositato, quale quindicesimo Stato membro, il proprio strumento di ratifica e che da ciò consegue che la Convenzione sul brevetto europeo, come riveduta, integrata e modificata dall'Atto di revisione in esame, entrerà in vigore il 13 dicembre 2007. Poiché il vecchio testo non sarà più applicabile a partire da tale data (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2), per non creare situazioni differenti tra gli Stati che adottano testi diversi, l'Italia, ove non depositasse per tale data, si troverebbe privo di qualunque tutela in materia di registrazione dei brevetti in sede europea. Al riguardo segnala che gli Stati membri che hanno già depositato lo strumento di ratifica sono Slovacchia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Slovenia, Ungheria, Romania, Spagna, Monaco, Polonia, Islanda, Lituania, Lettonia, Gran Bretagna.

gna, Grecia, Finlandia. Francia, Germania ed Italia figurano invece tra i paesi che non hanno ancora provveduto al deposito della ratifica.

In conclusione, dopo aver sottolineato il proprio rammarico per i ritardi che si riscontrano nei negoziati relativi ai settori tecnologicamente più avanzati, come la biotecnologia e il *software*, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) giudica essenziale, al fine di esprimere il consenso della propria parte politica sul provvedimento in esame, assumere elementi di chiarimento sulla politica del Governo in tema di negoziati europei e internazionali in materia di brevetti e proprietà intellettuale. Sottolinea infatti, al riguardo, come tali negoziati siano strettamente correlati al tema dell'accesso dei paesi in via di sviluppo all'impiego dei farmaci essenziali e di nuove scoperte e tecnologie in settori vitali quali l'agricoltura e l'informatica.

Esprime infine perplessità sugli effetti derivanti dall'articolo 33 del Trattato che, prevedendo la possibilità, per il futuro, di apportare modifiche a talune parti della Convenzione senza procedere alla relativa ratifica, determina una riduzione del controllo parlamentare su tali possibili innovazioni normative.

Il senatore DEL ROIO (*RC-SE*) si associa alle osservazioni del senatore Martone sottolineando come si debba contemperare l'esigenza di un rapido completamento dell'*iter* del provvedimento in esame con quella di acquisire gli elementi d'informazione d'anziché richiesti, ascoltando eventualmente anche il Ministro del commercio internazionale.

Il vice ministro DANIELI, dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione del relatore, rileva che le considerazioni del senatore Martone si riconnettono a discussioni già in atto da tempo a livello internazionale con implicazioni di portata enorme. Per quanto riguarda i farmaci, in particolare, precisa che alcune aziende hanno già liberamente acconsentito all'utilizzo dei rispettivi brevetti da parte di Stati in via di sviluppo. In altri casi i singoli Stati hanno provveduto in via unilaterale a dettare norme per consentire l'impiego di nuovi farmaci di costo altrimenti inaccessibile. Proseguono infine le discussioni a livello internazionale per individuare una soluzione globale per la questione.

Più in generale la questione dei brevetti, per quanto riguarda l'Europa, sarà ridefinita nell'ambito del negoziato in corso sull'adozione del brevetto unico europeo. Tale negoziato è tuttavia rallentato dalla divisione in atto tra i paesi europei mediterranei, quali l'Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo, e gli Stati del Centro e del Nord Europa, che talora si caratterizzano per ordinamenti ispirati a modelli molto diversi dal nostro, che rendono più difficile il raggiungimento di un compromesso sulla tutela della proprietà intellettuale.

Ritenendo doveroso il coinvolgimento del Parlamento su tale tema – non solamente sotto il profilo dell'informazione ma anche sotto quello dell'acquisizione degli opportuni atti di indirizzo in ordine alle posizioni da assumere in sede europea e internazionale – dichiara la piena disponibilità del Governo ad approfondire ulteriormente l'argomento, tenuto anche conto delle specifiche competenze che spettano in materia al Ministro del commercio internazionale.

Il presidente DINI evidenzia la complessità della questione sollevata dal senatore Martone ponendo l'esigenza di conciliare la tutela dei brevetti con l'accesso dei paesi in via di sviluppo alle scoperte tecnologiche, specialmente in campo medico e informatico.

Alla luce dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea propone infine di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI ricorda che, nell'ambito del ciclo di audizioni relative all'esame del Documento recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, domani, giovedì 26 luglio, alle ore 15,30, si svolgerà in Senato l'intervento del direttore del SISMI, ammiraglio di squadra Bruno Branciforte. Ricorda inoltre che tale audizione sarà preceduta, sempre nel pomeriggio di domani, alle ore 14, da una seduta congiunta presso il Senato delle Commissioni 3^a e 14^a riunite del Senato e delle Commissioni III e XIV riunite della Camera per lo svolgimento dell'audizione del Governo sui seguiti del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno scorsi e sull'avvio della Conferenza intergovernativa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

99^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.**La seduta inizia alle ore 8,50.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario CASULA risponde all'interrogazione n. 3-00776 del senatore Berselli, tesa a conoscere l'orientamento del Ministro della difesa riguardo alla possibilità di proporre al Presidente della repubblica il conferimento di una decorazione al valor militare alle vittime dell'eccidio di Malga Bala, avvenuto il 23 marzo 1944. Al riguardo, precisa che sulla vicenda, da tempo all'attenzione della Difesa, sono state svolte accurate indagini, allo scopo di pervenire ad elementi di certezza sul tragico evento; l'esame degli atti non ha tuttavia consentito di definire con la dovuta evidenza la circostanza, tenuto anche conto di alcuni elementi discordanti concernenti l'attribuzione delle responsabilità del massacro.

Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento che, allo stato, osta all'avvio di qualsiasi *iter* concessivo, il Sottosegretario fa comunque notare che il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri sta procedendo ad inoltrare al Ministero dell'interno una proposta di conferimento della ricompensa al merito civile «alla memoria», in favore dei dodici caduti. Rileva infine che il 25 marzo di ogni anno si svolge a Tarvisio una solenne cerimonia commemorativa della strage, alla quale partecipano, oltre ai familiari delle vittime, autorità militari, civili, politiche e religiose, unitamente ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma.

Il senatore BERSELLI (AN), nel sottolineare nuovamente il carattere di assoluta straordinarietà della vicenda ricordata nella sua interrogazione

e i dettagli particolarmente raccapriccianti che la caratterizzano, ribadisce che il Capo dello Stato, sulla base della normativa vigente, può comunque, su proposta del Ministero della difesa, conferire onorificenze *motu proprio*. Ritiene pertanto addirittura offensiva la risposta del Governo laddove fa riferimento ad un'istruttoria sui fatti ancora in corso, a distanza di sessant'anni dall'eccidio, reputando scandaloso che il Ministero della difesa abbia avallato tale tesi. Dopo aver anticipato che avvierà personali contatti con il ministro Parisi al riguardo, auspica che il Capo dello Stato voglia assumere una posizione autenticamente equanime sulla vicenda, e che finalmente sia resa giustizia ai dodici carabinieri, vittime di una strage così efferata.

Il sottosegretario CASULA risponde all'interrogazione n. 3-00795 dei senatori Brisca Menapace ed altri, riguardante la tematica del finanziamento dei programmi militari, e in particolare l'acquisto, con i fondi della legge n. 808 del 1985, di 14 addestratori Alenia Aermacchi M 346, da destinare all'Aeronautica militare, senza alcuna preventiva acquisizione del parere parlamentare. Illustra quindi le finalità della legge n. 808, che intende superare l'ottica di interventi settoriali, con un sistema di finanziamenti e contributi di durata certa, necessari per poter coinvolgere le imprese nella realizzazione di programmi ad alta valenza tecnologica. La richiesta di finanziamento con i fondi della legge n. 808, avanzata dal Ministro della difesa al Ministro dello sviluppo economico per l'acquisto dei velivoli, si inquadra nell'ambito della cooperazione tra i due Ministeri per l'acquisto fino a quindici velivoli M 346, più il sistema di addestramento integrato associato ITS, da fornire in due lotti – il primo dei quali include sette velivoli, i simulatori e la logistica associata –, con consegna prevista alla forza armata a partire dal 2012. Precisa altresì che la copertura degli oneri finanziari per tali acquisizioni è a totale carico del Ministero dello sviluppo economico e sarà assicurata fino al completamento della fornitura, sottolineando che tale cooperazione nazionale è stata avviata dal Governo dalla fine degli anni '90. Con l'occasione precisa che il programma, oltre ad essere di potenziale interesse per i nove paesi europei coinvolti nel AEJPT, è in valutazione negli Emirati Arabi Uniti; una delle condizioni essenziali perché la scelta degli Emirati si orienti verso tale velivolo è tuttavia che l'utente di riferimento nazionale, ossia l'Aeronautica militare, opti per la medesima soluzione addestrativa.

Quanto all'aspetto relativo all'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari, il rappresentante del Governo fa osservare che nel caso regolato dalla legge in questione il parere non è previsto, essendo tale procedura applicabile unicamente per l'impiego dei fondi della Difesa, mentre nel caso specifico si tratta di un velivolo finalizzato all'addestramento che non andrà ad incrementare le capacità operative delle Forze armate e che non è speso con il bilancio ordinario della Difesa. Mette conclusivamente a disposizione una scheda riepilogativa dei programmi finanziati nell'ultimo decennio anche con contributi di altri Dicasteri.

Replica la senatrice PISA (*SDSE*), la quale, pur ringraziando il Sottosegretario per la scheda sinottica messa a disposizione, che consentirà di avere finalmente un quadro completo della materia, lamenta tuttavia che in queste vicende si riscontri una scarsa trasparenza, sotto un duplice profilo. Innanzitutto, la stessa risposta ha messo in evidenza che in alcuni casi la normativa consente di sfuggire al controllo del Parlamento; d'altro lato, essa ha nuovamente evidenziato la scarsa chiarezza del bilancio della Difesa, che risulta falsato dall'essere alcune risorse, pur destinate all'acquisizione di sistemi d'arma, contenute nel bilancio di altri Dicasteri. Ciò dà luogo evidentemente ad un quadro non autentico delle reali risorse destinate all'acquisizione di questi sistemi. Per queste ragioni si dichiara conclusivamente insoddisfatta.

Il sottosegretario CASULA risponde infine all'interrogazione n. 3-00799 della senatrice Pisa, nella quale, con riferimento all'esercitazione *Noble Light One*, tenutasi a Solbiate Olona nell'aprile 2007, alla quale ha partecipato anche personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana inquadrato nella Brigata Friuli, si afferma che al personale militare della Brigata sarebbe stato corrisposto, oltre al normale stipendio, un trattamento aggiuntivo di cui non risulta chiaro se possa godere anche il Corpo militare della Croce Rossa.

Dopo aver fornito alcune informazioni sull'esercitazione, rileva che il personale militare della Brigata che vi ha preso parte ha percepito, oltre ai normali assegni fissi e continuativi, l'indennità di marcia e il compenso forfetario previsti dalle leggi vigenti. Il Rappresentante del Governo precisa altresì che il regio Decreto n. 484 del 1936 contiene norme *ad hoc* per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento e il trattamento economico e amministrativo del personale della CRI, costituendo disciplina speciale rispetto alla legislazione delle Forze armate. Ne consegue che gli oneri relativi al trattamento economico del personale militare della CRI sono ad esclusivo carico dell'Associazione, precisando altresì che in termini di trattamento economico non sussiste un'equiparazione automatica tra il personale del Corpo militare della CRI e quello delle Forze armate.

Con riferimento infine alla questione relativa al fatto se la somma corrispondente venga conferita alla Croce Rossa e non al personale, osserva che l'unica forma di contribuzione a carico della Difesa in favore della CRI è vincolata per legge e non può essere destinata a fini diversi da quelli dalla legge stessa individuati, né tanto meno sussiste la possibilità di inserire nei provvedimenti che definiscono il trattamento economico del personale delle Forze armate norme che ne estendano l'applicazione al personale del Corpo militare dell'Associazione Croce Rossa.

La senatrice PISA (*SDSE*) si dichiara soddisfatta della risposta, sottolineando tuttavia che essa evidenzia l'esistenza di un problema di equità di trattamento per il personale militare della CRI, al quale non vengono cor-

risposte, diversamente dal personale militare, le eventuali ore di straordinario. Si ripromette pertanto di affrontare il problema *de jure condendo*.

La seduta termina alle ore 9,30.

100^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
ZANONE*

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1556) Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Brugger ed altri; Benvenuto e Vannucci

(43) THALER AUSSERHOFER e PINZGER. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza

(1401) BALBONI. – Modifica alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di divieto di detenzione e uso delle armi per gli ammessi a prestare servizio civile

(1506) CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza
(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1556. Assorbimento dei disegni di legge nn. 43, 1401 e 1506)

Il presidente ZANONE propone di acquisire alla sede deliberante le fasi dell'*iter* già svolte in sede referente, incluso il parere di nulla osta espresso dalla Commissione affari costituzionali, ricordando che la base della discussione è costituita dal disegno di legge n. 1556.

La Commissione conviene.

La relatrice PISA (*SDSE*) rinvia a quanto già detto in sede di illustrazione, caldeggiando l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1556, che è particolarmente atteso.

Il sottosegretario VERZASCHI fa rinvio alle positive valutazioni già da lui formulate.

Il PRESIDENTE propone di fissare un termine di cinque minuti per la presentazioni di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La relatrice PISA (*SDSE*) dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge, evidenziandone gli aspetti di maggior rilievo ed esprimendo soddisfazione per la veloce conclusione dell'*iter*.

Voto favorevole è annunciato e motivato, a nome dei rispettivi Gruppi, dai senatori RAMPONI (*AN*), NESSA (*FI*), VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*) e PERRIN (*Aut*).

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, con successive votazioni, la Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge, nonché il disegno di legge nel suo complesso. Si intendono così assorbiti gli altri disegni di legge in titolo.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 2) *Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006*

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

La relatrice PISA (*SDSE*) riassume le considerazioni già precedentemente svolte, segnalando che la Relazione, pur densa di informazioni, risulta tuttavia scarsamente fruibile, in assenza di tabelle sinottiche dei dati in essa contenuti. Tale giudizio è risultato peraltro ampiamente condiviso nel corso del dibattito finora effettuato dalla Commissione, che sul tema ha anche ascoltato i rappresentanti della Rete italiana per il disarmo e di Amnesty International. Da ciò l'auspicio che nella prossima edizione la Relazione risulti corredata di tabelle riassuntive che ne facilitino la lettura. Ritiene infine che gli importanti contenuti del Documento possano rendere utile e opportuna la presentazione di una relazione destinata all'Assemblea, come previsto dall'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

Il senatore RAMPONI (*AN*) condivide la necessità che per il futuro la Relazione sia stilata in modo da renderne più chiari e leggibili i contenuti

e che venga allo scopo corredata da una tabella sinottica. Pur rilevando che l'industria della Difesa quest'anno ha conseguito risultati altamente encomiabili, dubita tuttavia di un interesse dell'Assemblea per dati così specifici, reputando un inutile aggravio la richiesta di un dibattito in Aula su queste questioni.

La senatrice PISA (*SDSE*) ribadisce che la lettura del Documento ha posto in risalto l'esistenza di problemi aperti. Si dichiara perciò disponibile a stilare una relazione che tenga conto dei profili di riflessione differenziati che il dibattito ha evidenziato e che potrà essere così messa a disposizione anche dei senatori non componenti la Commissione.

Il sottosegretario VERZASCHI prende atto dei rilievi e dei suggerimenti avanzati, assicurando che il Documento sarà per il futuro più chiaro e leggibile.

Dopo un ulteriore dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*), RAMPONI (*AN*) e il presidente ZANONE, la Commissione conviene di presentare all'Assemblea una relazione sulla materia, come previsto dall'articolo 50, comma 1, del Regolamento, incaricando la relatrice Pisa di redigere un documento, che verrà preventivamente sottoposto all'attenzione della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZANONE avverte che è in via di assegnazione il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, che l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato nella seduta antimeridiana di oggi. Conseguentemente, l'esame in sede consultiva del provvedimento verrà posto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani della Commissione, già prevista per le ore 9, al fine di consentirle di esprimere il prescritto parere in tempo utile.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

111^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (n. 107)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Giovanni Battaglia, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando, per quanto di competenza, che le tre convenzioni in esame riguardano la progettazione, la costruzione e l'esercizio di alcuni collegamenti autostradali a pedaggio per le quali è previsto l'utilizzo, per il finanziamento delle opere lo strumento del *project financing*. Gli schemi di convenzione sono corredati, come previsto dalla legge, dei pareri del CIPE e del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità). Le convenzioni non sono invece corredate di relazione tecnica. Sarebbero parte integrante delle tre convenzioni i piani economico-finanziari per la realizzazione delle opere che tuttavia non sono stati allegati alle convenzioni né risultano depositati presso la Commissione di merito del Senato mentre risulterebbero depositati presso la Commissione di merito della Camera dei deputati. Sarebbe pertanto opportuno, in primo luogo, e per il futuro, poter disporre di tali documenti ai fini di una più approfondita valutazione dei profili finanziari di tali provvedimenti.

In relazione alla convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Asti-Cuneo S.p.A si fa presente che la durata della concessione è di 27 anni e 6 mesi, di cui 4 anni per lavori. Nella premessa della convenzione è chiarito che il soggetto aggiudicatario della gara avrebbe costituito una società di progetto (concessionaria) con 200 milioni di euro di cui 70 milioni sottoscritti da ANAS S.p.A.. Le norme che riguardano i profili finanziari sono quelle contenute nell'articolo 3, paragrafi 3.2, lettere *c*) e *d*) e 3.7 (obblighi del concessionario) e negli articoli 6 (Prezzo a carico del concedente), 11 (piano finanziario), 12 e 13 (Canoni di concessione). Per quanto di competenza, in relazione alla convenzione in questione sarebbe in primo luogo necessaria una valutazione del piano finanziario per avere più chiara cognizione dei finanziamenti di parte pubblica sull'attuazione dell'intero tracciato. Chiarimenti sembrano opportuni anche in relazione all'articolo 3, paragrafo 3.7 il cui tenore letterale non consente di accertare se la retrocessione al concedente delle opere, alla scadenza della concessione, abbia o meno carattere oneroso e che tale aspetto, segnalato anche nei pareri del CIPE e del NARS, andrebbe chiaramente esplicitato. Infine, in relazione all'articolo 12 occorre acquisire chiarimenti in ordine alla fissazione del canone di concessione al 2 per cento invece del 2,4 fissato dalla finanziaria per il 2007 (comma 1020).

Per quanto riguarda la convenzione tra CAL S.p.A. (società partecipata da ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia) e Società di progetto Brebemi S.p.A. va ricordato che la durata della concessione che regola la progettazione, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale tra Brescia e Milano è di 19 anni e 6 mesi decorrenti dalla entrata in esercizio del collegamento autostradale. Nelle premesse viene ricordato che l'opera è stata oggetto di una gara europea che prevedeva il finanziamento integrale dell'opera in regime di finanza di progetto e che Brebemi, aggiudicataria dell'opera sin dal 2003, aveva stipulato con Anas S.p.A. la convenzione regolatoria della concessione sulla base del progetto preliminare. Che tale progetto è stato successivamente sottoposto alla procedura prevista dalla legge obbiettivo, nell'ambito della quale sono state previste condizioni e prescrizioni che hanno determinato l'incremento dei costi inizialmente previsti. Il nuovo limite è previsto in 1.580 milioni di euro e il piano finanziario demandato all'Anas, e di cui non si dispone, dovrebbe individuare le misure per far fronte ai maggiori costi. Oltre alla premessa, il testo della convenzione contiene clausole rilevanti per i profili finanziari agli articoli 3, paragrafo 3.7, 5 (Successione tra subentrante e concedente), 6 (Garanzie), 11 (Piano finanziario), 12 e 13 (Canoni di concessione), 21-bis (Tangenziale est esterna di Milano -TEM) e 28 (Facoltà del concessionario). Anche per questa convenzione sarebbe in primo luogo necessario acquisire il Piano finanziario che, con la premessa, consentirebbe di meglio comprendere l'aumento del costo iniziale dell'opera e delle voci ed esso connesse e sulle quali occorre acquisire chiarimenti. Appare poi necessario acquisire chiarimenti in ordine alla compatibilità della convenzione sia con la normativa nazionale che, in particolare, con quella comunitaria che potrebbe ingenerare riflessi negativi per la finanza pubblica. A

questo riguardo va infatti segnalata la lettera X della premessa in relazione all'affidamento diretto del cinquanta per cento dei lavori complementari affidati al concessionario senza procedure di evidenza pubblica. La medesima osservazione vale per l'articolo 21-bis in relazione alla realizzazione dell'arco TEM anch'essa affidata senza gara al concessionario. Le norme in questione possono infatti ingenerare contenzioso interno e procedure giudiziali sul piano comunitario con effetti negativi sulla finanza pubblica, anche in relazione ai possibili ritardi nella costruzione dell'opera. Un ulteriore profilo sul quale acquisire assicurazioni è la corretta interpretazione da dare all'indennizzo che il concedente dovrebbe corrispondere al concessionario per gli investimenti non ammortizzati nel caso di mancato subentro al termine della concessione: in sede europea tale meccanismo potrebbe infatti essere interpretato come garanzia a carico di un soggetto sostanzialmente pubblico con conseguenti eventuali effetti negativi in termini di debito e di deficit. Infine, andrebbero chiariti i riflessi finanziari conseguenti al subentro della società CAL S.p.A. all'Anas S.p.A. in funzione di soggetto concedente: ciò comporterà tra l'altro che la percezione degli introiti derivanti dai canoni di concessione non affluiranno alle entrate dell'Anas. Inoltre la misura del canone andrebbe esplicitata in convenzione (articolo 12) secondo quanto stabilito dalla Finanziaria per il 2007.

Per quanto riguarda, infine, lo schema di convenzione unica tra CAL S.p.A. e Pedemontana S.p.A., volta alla costruzione e all'esercizio di un collegamento autostradale a pedaggio, si ricorda che la durata della concessione è prevista in 30 anni che decorrono dalla data definitiva di entrata in esercizio dell'intera autostrada. Il progetto preliminare è fissato nel limite di spesa di 4.666,5 milioni di euro e le norme rilevanti sul piano finanziario sono quelle contenute negli articoli 3, paragrafo 3.7 e 5 (Successione tra il subentrante e il concedente), 7 (che disciplina la parte del contributo pubblico), 11 (che riguarda il piano finanziario), 12 e 13 (concernenti i canoni di concessione) e 28 (riguardante le facoltà del concessionario). Anche nel caso di questa convenzione è previsto un indennizzo finale corrispondente all'importo degli investimenti non ammortizzato, per il quale valgono le stesse osservazioni già riferite a quello della convenzione Brebemi. Sarebbe poi necessario acquisire chiarimenti sulla somma complessiva dei contributi pubblici previsti dalla normativa vigente rispetto a quella riportata nella convenzione (articolo 7) ed andrebbe esplicitata in convenzione (articolo 13) la misura del canone di concessione previsto dalla Finanziaria per il 2007. Segnala infine che il Servizio del bilancio della Camera dei deputati ha elaborato una nota di approfondimento sullo schema in esame, alla quale si rinvia in particolare per le osservazioni sui piani finanziari delle tre convenzioni non depositati presso le Commissioni del Senato della Repubblica.

Propone, quindi, di rinviare l'esame del provvedimento al fine di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Riconoscimento delle strutture e risorse finanziarie e umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle competenze in materie di turismo» (n. 111)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Adduce, illustra lo schema di decreto in esame, rilevando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, concernente il trasferimento di personale trasferito, che andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla effettiva neutralità finanziaria del passaggio del personale nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1, con particolare riferimento agli effetti di lungo periodo e al fisiologico *turn over* del personale, con la progressiva sostituzione delle unità di personale ed il conseguente riconoscimento del trattamento più alto previsto per il ruolo della Presidenza. In ordine al comma 2 della medesima disposizione, nel rinviare alle osservazioni del Servizio del Bilancio sul punto, si segnala che chiarimenti appaiono necessari in ordine ai dati contenuti nella Tabella 2 del provvedimento, in relazione alle posizioni di qualifica dirigenziale interessate dal trasferimento, alla luce della previsione contenuta nel decreto legge sul riordino circa l'articolazione in due Direzioni generali della nuova struttura amministrativa dedicata al Turismo (articolo 1, comma 19-bis del decreto legge n. 181 del 2006), a fronte dei dati della citata Tabella che non fanno riferimento al trasferimento di Dirigenti generali. Inoltre, andrebbero acquisiti chiarimenti circa il coordinamento della misura di scorporo in questione con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 404 e seguenti della legge 26 dicembre 2006, n. 296, laddove, tra l'altro, è previsto che, al fine di provvedere alla razionalizzazione della spesa dei ministeri, si provveda alla riduzione del 10 e del 5 per cento delle dotazioni organiche previste per dirigenti generali e dirigenti di seconda fascia. In ordine al comma 3 dell'articolo 3, che prevede il passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, appartenente al ruolo del Ministero dello sviluppo Economico e già in servizio presso la soppressa Direzione generale del Turismo, in posizione di comando/assegnazione temporanea o fuori ruolo presso altre amministrazioni alla scadenza del relativo incarico, occorre sia chiarito se il transito di tale personale solo in tale momento successivo risulti esser stato già scontato anche nel dispositivo indicato al comma 2, che fa riferimento al passaggio integrale alla Presidenza del Consiglio anche dell'organico di «diritto» delle strutture trasferite. In relazione all'articolo 4, in materia di trasferimento di risorse finanziarie, occorre acquisire elementi di dettaglio sull'entità delle risorse da destinare al Dipartimento del turismo, sia in ordine ai criteri posti a base delle stime delle risorse indicate nella RT, sia con riferimento alla parte di risorse di cui viene rinviata la determinazione ad una fase successiva

mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico (commi 3 e 4). Con riferimento all'articolo 5, occorre acquisire chiarimenti sul comma 2, che rinvia ad un'apposita intesa tra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo l'individuazione dei rapporti che saranno oggetto di eventuale prosecuzione, acquisendo assicurazioni circa la coerenza tra il transito delle risorse strumentali e l'avvenuto trasferimento di risorse umane e di funzioni. In relazione all'articolo 6, che prevede la stipula di «successive intese» tra il Ministero dello sviluppo e la Presidenza del Consiglio in attuazione dell'articolo 1, comma 19-*bis* del decreto-legge n. 181/2006, andrebbero acquisiti ulteriori elementi circa la quota del Fondo per le aree sottoutilizzate coinvolta nel passaggio di compiti tra le Amministrazioni, nonché in merito alle concrete modalità attraverso cui verrà assicurata l'effettiva neutralità del dispositivo indicato dall'articolo 1, comma 19-*bis*, del citato decreto-legge.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (*FI*), che richiama l'attenzione sull'osservazione del relatore relativa agli effetti del trasferimento del personale in una prospettiva di lungo periodo ed in relazione al conseguente *turn over* del personale della Presidenza del Consiglio, il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota esplicativa che deposita agli atti. Rileva che in, relazione all'articolo 3, l'eventuale sostituzione del personale attualmente in servizio mediante nuove assunzioni è comunque sottoposta alla disciplina limitativa in materia prevista dalle ultime leggi finanziarie. In ordine al comma 2 della medesima disposizione, segnala che l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del contingente di personale di cui alla tabella 2 non tiene conto della posizione del Dirigente generale, in quanto il relativo posto di funzione è venuto meno con la soppressione della Direzione generale del Turismo prevista dal decreto legge. Al riguardo precisa che le spese derivanti dall'istituzione della nuova struttura dipartimentale dedicata al Turismo, articolata in due direzioni generali, prevista dall'art. 2, comma 98, lettera *c*) del decreto-legge n. 262 del 2006 di modifica del decreto-legge n. 181 del 2006, vengono fronteggiate, secondo quanto previsto dalle norme da ultimo richiamate, con le risorse rivenienti dalla soppressione di tre posti di Capo Dipartimento del Ministero per i beni e le attività culturali. In relazione all'articolo 1, comma 404 e seguenti della legge 26 dicembre 2006, n. 296 rappresenta che la misura di riduzione dei posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, prevista dalla lett. *a*) del comma citato, deve essere adottata successivamente alla ricognizione delle strutture dirigenziali e dei relativi posti di organico effettuata dai decreti della Presidenza del Consiglio di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006. In ordine al comma 3 dell'articolo 3, rappresenta che le dotazioni organiche trasferite presentano la necessaria provvista di posti per il transito del personale dirigenziale e non dirigenziale, attualmente in posizione di comando o assegnazione temporanea ovvero fuori ruolo presso altre amministrazioni, che sarà trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla scadenza della relativa po-

sizione di stato. In relazione all'articolo 4, segnala preliminarmente che le stesse consistono unicamente in somme iscritte come residui nel bilancio 2007 del Ministero dello sviluppo economico su capitoli sia di parte corrente sia di conto capitale, atteso che gli stanziamenti di competenza del 2007 sono stati già trasferiti alla Presidenza con la legge di approvazione del bilancio per l'anno in corso, come specificato dall'art. 4, comma 2, primo periodo. Con riguardo alle risorse da trasferire per i trattamenti accessori del personale, di cui all'articolo 4, comma 4, fa presente che già in sede di bilancio di previsione per l'anno 2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a quantificare la quota di fondo unico di amministrazione relativa al personale della soppressa Direzione Generale del Turismo trasferito alla Presidenza del Consiglio, per un importo pari a 200.000 euro, con contestuale diminuzione del fondo di questa amministrazione e inoltre, in sede di richiesta di assestamento di bilancio, questo Ministero ha comunicato l'ulteriore quota di parte variabile del proprio fondo unico da assegnare al fondo unico della Presidenza, per un importo pari a euro 84.874,90. Analogamente, rileva che si è provveduto per la determinazione della quota del fondo da trasferire per il trattamento accessorio delle qualifiche dirigenziali per l'anno 2007, per un importo pari a euro 157.017,19. Con riferimento all'articolo 5, fa presente che la disposizione risponde ad un'esigenza di salvaguardia degli impegni contrattuali in corso, che sono stati definiti a valere sulle risorse già assegnate alla Direzione generale del Turismo e trasferite alla Presidenza per effetto del presente provvedimento. Tuttavia, qualora si dovessero verificare scostamenti dei costi effettivi rispetto alle richiamate previsioni iniziali si segnala che si potrà fare ricorso ad apposite variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base interessate, ai sensi dell'articolo 22, commi 8 e 9, della legge n. 298 del 2006, atte ad assicurare il corretto svolgimento della gestione con esclusione di riflessi di onerosità. In relazione all'articolo 6, circa le risorse di cui all'art. 1, comma 19-*bis* del citato decreto-legge n. 181 del 2006, che consistono essenzialmente delle somme stanziare nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico sul Fondo aree sottoutilizzate per il finanziamento degli interventi nel settore turistico da realizzare nelle aree medesime, rileva che tali risorse potranno essere individuate soltanto a seguito della prevista intesa tra le due amministrazioni interessate, che potrebbero concordare, come prefigurato all'art. 6 del provvedimento in esame, modalità operative atte ad assicurare un ruolo adeguato al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo nella loro programmazione e gestione, senza, peraltro, procedere al trasferimento di fondi dal Ministero dello sviluppo economico al citato Dipartimento.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) propone dunque di rinviare l'esame del provvedimento al fine di approfondire gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per domani, giovedì 26 luglio, alle ore 9 e 14,30, sarà integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 81 del 2007, concernente disposizioni urgenti in materia finanziaria, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

109^a Seduta*Presidenza del Presidente***BENVENUTO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio» (n. 119)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, 2 e 9-*bis* della legge 18 aprile 2005, n. 62 e dell'articolo 1, della legge 20 giugno 2007, n. 77. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore CANTONI (*FI*), il quale condividendo le osservazioni svolte dal presidente Benvenuto in sede di relazione illustrativa, delinea il valore strategico del recepimento della direttiva sui mercati finanziari sia per gli intermediari finanziari e i soggetti abilitati, sia, soprattutto, per la tutela dei risparmiatori. A suo parere, infatti, l'armonizzazione comunitaria della disciplina delle attività finanziarie può costituire l'occasione sia per consentire lo sviluppo ulteriore del comparto, sia, nello stesso tempo, per ampliare e rafforzare gli strumenti di tutela. In particolare, si sofferma sulle novità di maggiore rilievo della disciplina, in riferimento all'attività di consulenza finanziaria, alle modalità di negoziazione dei titoli, ai conflitti di interesse e alla classificazione della clientela. A suo parere, proprio le nuove disposizioni relative alla classificazione della clientela dovrebbero costituire il presidio per tutelare maggiormente i risparmiatori meno avvertiti. Aggiunge inoltre che la pre-

visione di un adeguato apparato sanzionatorio costituisce un elemento fondamentale per scongiurare il verificarsi di scandali. D'altro canto, come dimostra anche la recente vicenda dell'Italease, appare urgente un controllo, anche in via preventiva, sull'utilizzo, a volte disinvolto, di strumenti finanziari complessi come i derivati.

Conclude il proprio intervento preannunciando il sostegno di Forza Italia ad un parere favorevole con le osservazioni delineate dal Relatore in sede illustrativa.

Dopo che il senatore CURTO (*AN*) si è riservato di svolgere un intervento in sede di dichiarazione di voto, il presidente BENVENUTO dichiara chiusa la discussione generale e avverte che la proposta di parere potrà essere votata nella seduta pomeridiana di domani.

Dopo gli interventi dei senatori CURTO (*AN*) e CANTONI (*FI*), il presidente BENVENUTO propone di anticipare la seduta di domani, già prevista per le ore 14,30, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BENVENUTO avverte che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, approvato dalla Camera dei deputati. In ragione dell'esiguità dei termini assegnati alle Commissioni, l'esame in sede consultiva potrebbe concludersi nella stessa seduta di domani mattina.

In relazione a tale ultima comunicazione del Presidente, interviene il senatore CURTO (*AN*), a giudizio del quale la Commissione finanze e tesoro deve poter cogliere l'occasione dell'esame del provvedimento fiscale per proporre una serie di misure volte a sostenere il territorio del Gargano pesantemente colpito dagli incendi di questi giorni.

Sulla stessa questione intervengono poi il senatore BETTAMIO (*FI*), il quale sollecita una modifica della legislazione soprattutto per quanto riguarda i controlli agli enti locali e il senatore FUDA (*Misto-PDM*), che sottolinea la condizione di emergenza verificatasi anche in Calabria.

Il presidente BENVENUTO fa presente che nel corso dell'esame del disegno di legge potrà essere valutata una sollecitazione al Governo ad adottare le misure fiscali previste dalla normativa vigente, prima fra tutte la sospensione dei termini per i pagamenti delle imposte e dei contributi.

Per quanto riguarda invece la risoluzione relativa alla relazione della Corte dei conti concernente l'indagine «Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti» (Atto n. 171), comunica che la relatrice, senatrice Thaler Ausserhofer, distribuirà una bozza di risoluzione nella giornata di domani.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BENVENUTO comunica che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, inizierà subito dopo la conclusione della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

109^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca Modica e per i beni e le attività culturali Montecchi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI PROBLEMI DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Il senatore AMATO (FI) pone l'attenzione su una lettera che il comune di Firenze ha inviato al ministro Chiti e a tutti i parlamentari toscani in ordine alla difficile situazione in cui versa l'Accademia della Crusca.

Essa ha infatti un bilancio inferiore ad un milione di euro nel quale i contributi pubblici si attestano solo a 550 mila euro e risente di forti tagli di risorse nonostante non ci siano costi relativi agli accademici, in quanto l'amministrazione è composta esclusivamente da un dipendente e da cinque unità a contratto. Anche in considerazione dell'ingente debito che essa deve sostenere in termini di canone di affitto, sollecita l'audizione dei vertici dell'Accademia nonché lo stanziamento di nuove risorse eventualmente in occasione della prossima manovra finanziaria, al fine di dedicare all'Istituto la dovuta attenzione.

La PRESIDENTE condivide pienamente il rammarico per le difficoltà economiche dell'Accademia e assicura che sarà tempestivamente posta all'ordine del giorno l'audizione dei relativi vertici. Suggerisce comunque di presentare un atto di sindacato ispettivo onde sollecitare una risposta del Governo.

Fa presente altresì che è in corso di elaborazione una mozione condivisa, al fine di impegnare il Governo a stanziare maggiori risorse in favore delle istituzioni culturali, auspicabilmente entro la prossima manovra finanziaria.

Il senatore STERPA (*FI*), nel concordare con la proposta di audire il presidente dell'Accademia, sottolinea la necessità che sia il Governo a riferire in Commissione sulla questione, preferibilmente il ministro Rutelli.

La PRESIDENTE puntualizza che proprio la presentazione di un atto di sindacato ispettivo consentirebbe di ottenere una risposta del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(1120) Vittoria FRANCO ed altri. – *Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo*

(1559) PELLEGGATTA ed altri. – *Norme in materia di ordinamento e sostegno dell'arte e dell'attività cinematografica*

(1646) RUSSO SPENA ed altri. – *Disposizioni in materia di cinematografia*

(1659) NEGRI. – *Incentivi fiscali per la promozione delle attività di produzione, coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche sul territorio italiano*

(Esame congiunto e rinvio)

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (*Ulivo*) comunica preliminarmente che il disegno di legge n. 1659 è stato risegnato alla Commissione finanze per connessione con il disegno di legge n. 1642. Riferisce indi sugli altri disegni di legge in titolo, osservando che, dopo quasi un anno dall'avvio dell'indagine conoscitiva sul cinema, occorre esaminare in concreto proposte legislative, pur proseguendo nell'attività informativa.

Dopo aver riepilogato i contenuti delle numerose audizioni svolte, rileva che le criticità del settore si manifestano soprattutto nella scarsità della produzione cinematografica italiana, nelle difficoltà per la produzione indipendente e nel mercato della distribuzione. Nel registrare una diminuzione del numero di film nazionali prodotti, evidenzia tra le cause del fenomeno la costante riduzione delle risorse, nonché l'insufficienza delle regole, che ha prodotto un restringimento del mercato e ha compresso le capacità di produzione e distribuzione, limitando creatività e libertà espressiva.

Quanto al decremento progressivo degli stanziamenti, rammenta che l'unica fonte pubblica certa è costituita dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito con la legge n. 163 del 1985, che ha peraltro subito riduzioni continue, nonostante l'incremento di 50 milioni stabilito con il decreto-legge n. 223 del 2006. È necessaria quindi, a suo giudizio, una inversione di tendenza tanto più se si considera che solo il 18 per cento del FUS è destinato alle attività cinematografiche, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei, in particolare in Francia.

Dopo aver ripercorso i dati relativi alla cinematografia italiana in termini di film prodotti interamente con capitali nazionali e statali nonché di coproduzioni con l'estero, si sofferma sulla quota di mercato rappresentata dalle opere italiane, pari al 20,49 per cento nel 2006 contro il 61,94 per

cento degli Stati Uniti e l'11,23 per cento di altri Paesi dell'Unione europea.

Lamenta quindi un sintomatico ristagno della dinamica tra l'offerta e la domanda di cinema italiano, le cui difficoltà maggiori sono riconducibili per lo più alla struttura del mercato. In particolare sottolinea con rammarico: la mancanza di norme che promuovano l'effettivo pluralismo del mercato cinematografico e audiovisivo, sia per la produzione che per la distribuzione; l'invecchiamento e l'inadeguatezza dell'attuale disciplina statale per il sostegno e la promozione della cinematografia, che non consente un'ideale *governance*; il rapporto sbilanciato tra la forza imprenditoriale della produzione cinematografica e audiovisiva italiana e quella delle televisioni; la scarsa capacità dei prodotti italiani di incidere sul mercato nazionale e il forte indice di concentrazione delle produzioni italiane che si registra sia nella distribuzione cinematografica, sia nella raccolta di pubblico; la staticità dei consumi cinematografici nelle sale.

Nel rimarcare il rilievo del cinema italiano in termini di identità culturale, evidenzia l'esigenza di investire nella formazione, sui giovani registi, sulla sperimentazione, sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie, nella prospettiva di una riforma di sistema.

Dopo aver registrato l'inefficacia degli interventi attuati con il decreto legislativo n. 28 del 2004, e dopo aver enfatizzato il positivo contributo della legge n. 122 del 1998 in ordine allo sviluppo del settore produttivo industriale della *fiction*, rileva il mancato conseguimento di una proficua alleanza tra cinema e *mass media*.

Prosegue quindi sottolineando che in Italia, oltre allo Stato, le fonti principali di finanziamento per il cinema sono costituite dagli investimenti di Rai Cinema e Mediaset – Medusa e che i film di produzione italiana ed europea sono sempre meno presenti nelle programmazioni delle emittenti televisive generaliste. Queste ultime infatti, nonostante gli obblighi di investimento previsti dalla normativa vigente, tendono a favorire nei palinsesti i programmi di intrattenimento, le *fiction* e le produzioni cinematografiche statunitensi, mentre la piattaforma di diffusione satellitare – rappresentata unicamente da Sky – non ha alcun obbligo di investimento in cinema italiano ed europeo.

Dopo aver segnalato lo studio raccolto nel IX Rapporto dell'Istituto di economia dei *media* sull'industria della comunicazione in Italia, enfatizza la necessità di definire la *governance* di tutta la filiera, attraverso una legge organica. In tal senso si muovono infatti tutti i disegni di legge in titolo i cui principi ispiratori si richiamano alla Convenzione Unesco sulla diversità culturale, alla trasparenza, all'autonomia dalla politica, attraverso la creazione di un Centro nazionale indipendente, alla centralità dell'impegno pubblico a tutti i livelli di Governo.

Nel considerare il cinema sia come industria che come forma artistica e culturale, pone in luce gli obiettivi principali della riforma, orientati al pluralismo, alla crescita dell'offerta, al sostegno della produzione indipendente, della sperimentazione e delle opere prime e seconde, nonché alla

sinergia fra produzione cinematografica e audiovisiva e il sistema dei *media*.

Occorre a suo avviso reperire risorse economiche aggiuntive a quelle pubbliche, per sopperire alle lacune della normativa attuale, mediante l'istituzione di un nuovo fondo di finanziamento per il cinema e l'audiovisivo alimentato dalla contribuzione percentuale obbligatoria sui fatturati di tutti quei soggetti industriali che utilizzano i contenuti cinematografici ed audiovisivi.

Con riferimento al disegno di legge n.1120, ne evidenzia i principi fondamentali, in rapporto con gli articoli 3, 9, 21 e 41 della Costituzione, e dà conto delle definizioni di opera filmica e audiovisiva, intese quali fenomeni culturali e opere dell'ingegno, nonché della figura di produttore e di distributore indipendente, essenziale per lo sviluppo di un mercato plurale.

Illustra quindi gli articoli da 6 a 11, concernenti il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, nella prospettiva di un riassetto delle istituzioni pubbliche che gestiscono ed amministrano le risorse economico-finanziarie destinate al settore, nel rispetto dei principi costituzionali sanciti dal Titolo V della Costituzione.

Dopo aver ripercorso le funzioni del Centro in ordine alla razionalizzazione del sistema pubblico e alla semplificazione organizzativa, si sofferma sui profili istituzionali, sottolineandone l'autonomia statutaria, regolamentare, gestionale e decisionale, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

È prevista altresì una delega al Governo per la riorganizzazione di tutti gli enti che a vario titolo operano nel settore, nell'ottica di superare la frammentazione delle funzioni.

Ribadisce poi che occorre istituire un nuovo fondo di finanziamento per far fronte ai bisogni del comparto, dati i limiti strutturali e finanziari del FUS, incentivando la sinergia tra la produzione cinematografica ed audiovisiva e tutti i soggetti coinvolti, i quali possono richiedere contributi di carattere selettivo o automatico, secondo i principi generali indicati dalla disciplina, rispetto ai quali il Centro nazionale definisce parametri, criteri e modalità di ripartizione.

Dopo aver illustrato le tipologie di contributi previsti (automatici, supplementari e selettivi), si sofferma sulle disposizioni riguardanti la promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive e i relativi obblighi di programmazione, anche in attuazione delle direttive dell'Unione europea, evidenziando la previsione di specifiche quote riservate alle produzioni indipendenti cinematografiche, nonché alle opere in lingua originale italiana. Tiene a precisare che gli obblighi sono più elevati per la concessionaria radiotelevisiva pubblica, in quanto essa deve perseguire determinati obiettivi culturali di interesse generale.

Passa poi ad esaminare le norme in materia di incentivi alla distribuzione e all'esercizio cinematografico, volte anche a correggere gli effetti delle concentrazioni esistenti sui mercati, che rendono difficile l'accesso alle imprese non integrate e alle opere meno commerciali e di qualità, an-

che in conseguenza della posizione delle maggiori emittenti televisive nazionali come rilevata dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dopo aver segnalato il vantaggio competitivo delle multisale rispetto all'esercizio tradizionale, ribadisce la necessità di ridurre gli ostacoli per l'accesso al mercato degli operatori della distribuzione e dell'esercizio.

Illustra indi le norme relative alla promozione e alla valorizzazione cinematografica e audiovisiva, le misure *antitrust*, le regole per assicurare negoziazioni eque e trasparenti per la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere.

Evidenzia altresì le disposizioni concernenti il riconoscimento di benefici fiscali, che consentono il reperimento in tutto il settore privato di fonti di finanziamento e di capitali di investimento aggiuntivi alle risorse del fondo di cui il Centro è titolare. Pertanto, oltre a stabilire un regime tributario agevolato per il credito cinematografico, si dispone una delega al Governo per introdurre crediti d'imposta a favore delle persone fisiche e delle imprese per gli investimenti compiuti nelle produzioni cinematografiche, nonché misure di *tax shelter* e benefici fiscali.

Con riferimento al disegno di legge n.1559, osserva che esso è orientato a restituire attualità all'impegno pubblico per un settore strategico considerato al contempo arte e industria. Nella consapevolezza che le tecnologie offrono nuove e maggiori opportunità per la creazione e la produzione cinematografica, il disegno di legge disciplina le modalità di accesso e le condizioni del pluralismo, in connessione alle misure di contrasto alle concentrazioni, a partire dalla revisione delle quote di programmazione obbligatoria dei film italiani per le televisioni. Esso prevede altresì una percentuale obbligatoria di opere italiane nelle programmazioni delle sale, per le quali viene prevista anche un'imposizione di scopo destinata a finanziare il nuovo fondo di finanziamento per il cinema.

Nel definire poi il ruolo del produttore indipendente, la Presidente relatrice osserva che, analogamente al disegno di legge n. 1120, il provvedimento prevede l'istituzione del Centro nazionale per lo sviluppo dell'arte cinematografica, configurato come ente pubblico non economico autonomo. Dopo aver ripercorso le modalità di destinazione dell'apposito fondo, illustra le norme concernenti la tutela del lavoro nel settore.

Passando all'esame del disegno di legge n. 1646, fa presente che esso si basa sulla necessità condivisa di innovare il sistema pubblico di sostegno per il cinema, anche mediante maggiori risorse economiche e interventi di carattere strutturale e normativo. Anche questo provvedimento dispone la creazione di un Centro nazionale per il cinema ma, a differenza del disegno di legge n. 1120, prevede che resti separata dal nuovo Centro la struttura di Cinecittà Holding Spa. Dopo essersi soffermata sulla organizzazione del Centro, ella illustra le modalità di attribuzione delle risorse nell'ambito del Fondo per il cinema, nel quale confluiscono il FUS, quote dei proventi dell'8 per mille dell'Irpef, delle lotterie nazionali, del lotto e dei giochi, nonché gli introiti derivanti dalla fiscalità di scopo su tutta la filiera televisiva.

La Presidente relatrice prosegue dando conto dei contributi per l'esercizio cinematografico e, in particolare, per la programmazione dei film che hanno ottenuto i contributi selettivi per la produzione, soffermandosi poi sulle misure *antitrust* e sulle disposizioni atte ad assicurare la democrazia ed il pluralismo del mercato. In proposito fa presente la revisione delle norme sugli obblighi di investimento e di programmazione delle emittenti televisive, anche attraverso regole per la trasparenza dei contratti di cessione dei diritti di sfruttamento delle opere tra i produttori indipendenti ed i *broadcaster*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica F. Severi (n. 44)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esame. Parere favorevole)

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) raccomanda l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo, illustrando il prestigioso *curriculum* del candidato. Rammenta altresì che la proposta fa seguito alla designazione avvenuta nel comitato direttivo dell'Istituto lo scorso 16 giugno.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) sottolinea che in seno al comitato direttivo dell'Istituto si è verificata una spaccatura fra due candidature, risoltasi con lo scarto di appena un voto. Non solo, ma il presidente designato con una così esigua maggioranza ha altresì imposto, oltre al vice presidente vicario, anche l'altro vice presidente. Nell'esprimere rammarico per il modo in cui si è pervenuti alle designazioni, che lascia il segno di lacerazioni profonde, auspica per il futuro una più attenta ricerca di soluzioni d'equilibrio e sollecita l'audizione del nuovo presidente, non appena insediato.

La PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore VALDITARA (*AN*), pur riconoscendo le indiscutibili qualità del candidato alla presidenza, si associa alle perplessità già manifestate in ordine al metodo della designazione. Al riguardo, rammenta che è prassi consolidata offrire una vice presidenza alla minoranza quando vi siano diverse componenti di pressoché uguale importanza. In questo caso, invece, non è stato lasciato spazio alla minoranza interna, registrando una spaccatura assai netta. Chiede quindi maggiori ragguagli, al fine di poter esprimere un voto più ponderato.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) riconosce senz'altro il rilievo delle dinamiche che hanno condotto alla designazione del candidato. Sottolinea tuttavia che la Commissione è chiamata a rendere un parere sulla proposta di nomina del Governo, sulla base del *curriculum* presentato. Concorda invece con il suggerimento di audire il nuovo presidente, sicchè in quella sede potrà essere discusso il metodo con cui egli intende condurre l'Istituto. Rimarca peraltro che il vice presidente vicario è stato eletto all'unanimità.

Si associa il sottosegretario MODICA, il quale osserva altresì che un confronto leale e trasparente risulta preferibile rispetto all'unanimità, qualora fosse di sola facciata.

Né può essere disconosciuto che la designazione del professor Ancona rappresenti democraticamente la volontà della comunità matematica.

Quanto al merito delle procedure, ritiene errata la previsione statutaria dell'Istituto di procedere alla elezione del presidente e dei vice presidenti con votazioni separate, che di per sé rischia di determinare spaccature. Auspica pertanto che esso colga l'occasione della revisione dello statuto per ovviare a tale anomalia.

Il senatore VALDITARA (*AN*) prende atto delle dichiarazioni del Governo e preannuncia l'astensione del suo Gruppo per ragioni di metodo. Pur riconoscendo l'indiscutibile prestigio del *curriculum* scientifico del candidato, avrebbe infatti preferito un maggiore pluralismo di indirizzi, non certo in favore di una diversa e contrapposta rappresentanza politica, bensì dell'arricchimento scientifico per assicurare il concorso di tutte le componenti.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, associandosi a sua volta all'auspicare la revisione dei meccanismi di elezione.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) condivide pienamente il giudizio positivo sul *curriculum* del candidato. Tuttavia, nel rispetto delle diverse componenti scientifiche della comunità matematica, annuncia che il suo Gruppo voterà secondo coscienza.

Si procede alla votazione. Partecipano i senatori AMATO (*FI*), ASCIUTTI (*FI*), CAPELLI (*RC-SE*), CARLONI (*Ulivo*), DAVICO (*LNP*), FONTANA (*Ulivo*), Vittoria FRANCO (*Ulivo*), GAGLIARDI (*RC-SE*), MAURO (*FI*), MELE (*SDSE*), in sostituzione del senatore Angius, NEGRI (*Aut*), PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*), RANIERI (*Ulivo*), SCALERA (*Ulivo*), SOLIANI (*Ulivo*), STERPA (*FI*), TURIGLIATTO (*Misto-SC*), in sostituzione della senatrice Levi-Montalcini, VALDITARA (*AN*) e ZAVOLI (*Ulivo*)

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Vincenzo Ancona è approvata, risultando 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto.

SULLE LAUREE HONORIS CAUSA

Il senatore STERPA (*FI*) chiede al rappresentante del Governo ragguagli in ordine alle notizie di stampa sulla laurea *honoris causa* concessa ieri a Jonella Ligresti, personalità di spicco dell'imprenditoria milanese, e subito revocata dal Ministro dell'università.

Il sottosegretario MODICA precisa che, ai sensi della normativa vigente, le proposte di laurea *honoris causa* sono avanzate dalle università in ragione di contributi scientifici specifici e sottoposte all'approvazione del Ministero. In questo caso, l'Ateneo di Torino ha proposto il conferimento della laurea summenzionata nel novembre 2006, ricevendo l'immediato e formale diniego del Ministero. Inoltre, la laurea ipotizzata era quella quadriennale, ormai superata dall'ordinamento vigente. È pertanto inspiegabile l'atteggiamento del rettore di Torino, che ha ritenuto di proseguire il percorso, pur nella piena consapevolezza di muoversi al di fuori delle regole.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*) invita a riflettere sull'opportunità di sopprimere definitivamente l'istituto delle lauree *honoris causa*.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) lamenta che esse siano spesso conferite anche in assenza dei requisiti testé citati dal Sottosegretario, come testimoniano i titoli rilasciati a campioni sportivi o a personaggi dello spettacolo. Suggerisce quindi un'attenta revisione della relativa disciplina.

Il senatore SCALERA (*Ulivo*) invita a distinguere fra i diversi titoli concessi, sottolineando che in alcuni casi le lauree *honoris causa* premiano davvero personaggi che si sono particolarmente distinti nel mondo culturale e scientifico.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 26 luglio, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1214-B. Avverte altresì che l'ordine del giorno potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 sull'*extra-gettito*, approvato dalla Camera dei deputati, ove assegnato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

96^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono il ministro dei trasporti Bianchi, il vice ministro dello stesso dicastero De Piccoli e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Casillo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (n. 107)

(Parere al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni con riferimento allo schema di convenzione Unica tra CAL e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., favorevole con condizioni con riferimento allo schema di convenzione Unica tra Anas e Asti-Cuneo, con osservazioni con riferimento allo schema di convenzione Unica tra CAL e BRE.BE.MI)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni per quel che concerne lo schema di convenzione Unica tra la CAL spa e la società Autostrada Pedemontana; favorevole con condizioni con riferimento allo schema di convenzione Unica stipulato fra l'ANAS e la Asti-Cuneo Spa ed infine con osservazioni in relazione allo schema di convenzione Unica siglato dalla CAL spa e dalla società Bre.Be.Mi.

Il senatore GRILLO (*FI*) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni, alternativa a quella del relatore.

Il senatore MARTINAT (AN) ad integrazione dell'intervento del senatore Grillo, osserva come la proposta di parere testè illustrata riproduca testualmente il parere approvato dalla Commissione VIII della Camera dei deputati.

Il senatore MAZZARELLO (Ulivo) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, la quale risulta essere la più rispondente al dibattito svoltosi in Commissione. Rileva poi come la proposta suddetta non rappresenti affatto un tentativo di rinviare *sine die* la realizzazione delle opere autostradali oggetto dalle convenzioni.

Il senatore STIFFONI (LNP), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore, rileva come l'autostrada Bre.Be.Mi rappresenti un'opera di grande rilievo per il territorio lombardo. Al riguardo osserva, poi come il riaffidamento della concessione, richiesta nella proposta di parere, non solo comporterebbe un prolungamento *sine die* dei tempi di realizzazione della tratta autostradale, ma possa determinare l'insorgere di contenziosi giudiziari gravosi per le finanze pubbliche.

Nello svolgere talune considerazioni sulle opere collegate, si sofferma in particolare sulla realizzazione delle tratte ferroviarie funzionali alla tratta autostradale, il cui affidamento sarà attuato attraverso una gara pubblica europea.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE), pur dichiarandosi in senso favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore, esprime talune perplessità sull'utilità della stessa tratta autostradale Bre.Be.Mi, ritenendo più opportuna una diversa ripartizione modale nell'area lombarda. Relativamente alle numerose osservazioni e rilievi di cui alla proposta di parere, sottolinea come essi siano finalizzati ad ovviare a talune criticità ravvisabili nella procedura di affidamento anche in considerazione del fatto che tali convenzioni rappresentano le prime modalità applicative dell'istituto del *project financing* per la realizzazione di opere infrastrutturali viarie.

Il senatore FANTOLA (UDC), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal senatore Grillo, osserva come la realizzazione della tratta autostradale Bre.Be.Mi rappresenti un'importante strumento per il miglioramento della mobilità nella regione Lombardia, nella quale la congestione del traffico costituisce un freno all'ulteriore sviluppo economico della zona. Sottolinea inoltre come tale opera si possa considerare la prima sostanziale applicazione dell'istituto della finanza di progetto, rappresentando un importante modello per ulteriori iniziative.

Il senatore MARTINAT (AN), dopo aver sottolineato come la proposta di parere formulata dal relatore si ponga di fatto in contrasto non solo con la posizione assunta dalla VIII Commissione della Camera ma anche

con l'operato del Governo, chiede la votazione per parti separate di tale proposta. Al riguardo preannuncia la propria astensione sugli schemi di convenzione Asti-Cuneo e Pedemontana ed il proprio voto contrario sullo schema di convenzione Bre.Be.Mi.

Il senatore GRILLO (*FI*), dopo aver espresso un giudizio fortemente critico sulla proposta di parere formulata dal relatore che, riproducendo puntualmente il contenuto della relazione introduttiva, di fatto mostra di non aver tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione, nonché dei significativi contributi degli auditi ed in particolare del Presidente della regione Lombardia. Conclude svolgendo talune considerazioni sulle osservazioni contenute nella proposta di parere relativamente alla convenzione Bre.Be.Mi.

Non facendosi osservazioni, si procede quindi alla votazione per parti separate della proposta di parere formulata dal relatore.

La proposta di parere favorevole con condizioni relativa allo schema di convenzione Unica Pedemontana è, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

Successivamente è posta ai voti ed approvata la proposta di parere favorevole con condizioni relativa allo schema di convenzione Unica Asti-Cuneo.

Infine la proposta di parere con osservazioni relativa allo schema di convenzione Unica Bre.Be.Mi., posta ai voti è approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta di parere favorevole con condizioni illustrata dal senatore Grillo.

Prende infine brevemente la parola il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) il quale, intervenendo a titolo personale, invita la Presidente a trasmettere alla Corte dei Conti la proposta di parere, così come approvata, anche al fine di valutare la sussistenza di eventuali responsabilità del presidente dell'ANAS in relazione alla stipula dello schema di convenzione Unica Bre.Be.Mi.

Dopo che i senatori IZZO (*FI*) e GRILLO (*FI*) hanno chiesto di intervenire su quanto testé riferito dal senatore Paolo Brutti, la presidente DONATI, tenuto conto della presenza del Ministro dei trasporti e della necessità di procedere all'esame dei disegni di legge relativi al codice della strada, rinvia ogni eventuale dibattito sulla richiesta avanzata dal senatore Brutti alla riunione dell'Ufficio di presidenza, convocata a termine della seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1677) *Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale*, apportato dalla Camera dei deputati

- (29) MANZIONE. – *Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli*
- (378) MAZZARELLO. – *Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori*
- (530) BULGARELLI. – *Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli*
- (671) PIANETTA. – *Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico*
- (706) SCALERA. – *Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza*
- (708) SCALERA. – *Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli*
- (914) CICOLANI. – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*
- (1138) PONTONE e MUGNAI. – *Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni*
- (1290) DIVINA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*
- (1388) LEGNINI e CALVI. – *Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione*
- (1424) COMINCIOLI ed altri. – *Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli*
- (1425) CUTRUFO ed altri. – *Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada*
- (1462) DIVINA. – *Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*
- (1603) BENVENUTO e MARCORA. – *Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali*
- (1611) EUFEMI. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*
- (1664) ALFONZI. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715) 515 e 544 ad essi attinenti
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il ministro BIANCHI, considerata l'esigenza di far fronte all'esponezionale aumento degli incidenti sulle strade, destinato a peggiorare in occasione dell'esodo estivo, chiede di conoscere l'orientamento della Commissione in relazione alla eventuale presentazione di un decreto-legge che recepisca il contenuto del disegno di legge governativo di modifica del co-

dice della strada, così come approvato dalla Camera e emendato in prima lettura dall'Aula del Senato la settimana prossima, e destinato presumibilmente a non essere convertito in legge in tempo utile; in tale caso, nel mese di settembre, riprenderebbe l'esame del disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato all'inizio di agosto.

La presidente DONATI esprime apprezzamento per la proposta del Ministro Bianchi, la quale consentirebbe di far fronte alla situazione di emergenza, senza pregiudicare le competenze ed il ruolo delle Camere.

Il senatore MARTINAT (*AN*), si dichiara favorevole alla proposta del Ministro a condizione che sia effettivamente concluso l'esame del disegno di legge in Assemblea prima dell'adozione dell'eventuale decreto-legge.

Il senatore GRILLO (*FI*) ritiene più opportuno che nell'eventuale decreto-legge confluiscono solo le proposte di modifica avanzate e condivise dalla Commissione.

Il senatore PASETTO (*Ulivo*), nel sottolineare la necessità di un'ampia convergenza politica sui temi oggetto dei disegni di legge in esame, ribadisce l'esigenza che si provveda alla modifica del codice della strada prima degli esodi del mese di agosto, periodi contrassegnati in genere da un alto tasso di incidentabilità.

Il senatore STIFFONI (*LNP*), ritiene più condivisibile la soluzione prospettata dal senatore Grillo, tenuto conto che l'Aula del Senato nella prima settimana di agosto sarà chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), nel condividere la proposta formulata dal senatore Grillo, esprime talune perplessità sulla soluzione prospettata dal Ministro dei trasporti, la quale rischia di porsi in contrasto con l'iter legislativo, come delineato dalla Costituzione.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*) esprime apprezzamento per la soluzione prospettata dal ministro Bianchi, la quale risulta rispettosa del ruolo del Parlamento.

Il senatore BUTTI (*AN*), associandosi ai rilievi formulati dal senatore Brutti, osserva come l'adozione di un decreto-legge destinato a non essere convertito in legge, rappresenti un pericoloso precedente; per tale ragione invita il Ministro ad una più attenta valutazione della questione.

Il ministro BIANCHI replica precisando come l'adozione di un eventuale decreto-legge debba ritenersi subordinata alla conclusione dell'esame in prima lettura da parte del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

La presidente DONATI avverte che la seduta, già convocata per oggi, mercoledì 25 luglio 2007, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107**

La 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
con riferimento allo schema di convenzione Unica tra CAL e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Premesso che:

lo schema di convenzione unica è stato siglato ai sensi dell'articolo 2, comma 82 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006 n. 286, fra la Società Autostrada Pedemontana Lombarda e la nuova concessionaria CAL, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Giaggiolo e delle opere connesse.

Lo schema di convenzione contempla alcuni articoli che necessitano di modifiche ed integrazioni per adeguare la convenzione alle vigenti disposizioni legislative e agli stessi contenuti della recente delibera Cipe, come espresso esplicitamente dal NARS del CIPE nella stesura del relativo parere sulla convenzione in oggetto.

Esprime parere favorevole a condizione che

siano tassativamente inserite nel testo le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il volume d'investimento attivabile con la quota di limite d'impegno riservata all'opera non è quello fissato all'art. 7, punto 7.1, lettera c) (pari a 36,912 milioni di euro), ma deve essere quantificato come contributo quindicennale di 3,300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Il volume d'investimenti attualmente attivabile non è pari a 878,136 milioni di euro, come indicato all'art. 7, punto 7.1, lettera d) ma deve essere quantificato, come previsto dalla legge, in un contributo quindicennale di dieci milioni di euro a partire dal 2007, di 30 milioni di euro dal 2008, di 40 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Al punto 7.1 dell'articolo citato deve essere inserita una salvaguardia che limiti l'impegno finanziario dello Stato ai contributi attualmente e autorizzati dalla legge.

Il piano finanziario deve essere rimodulato sulla base dei contributi autorizzati.

All'art. 5, punto 5.4 della convenzione deve essere stabilito, come vuole la legge, che al termine d'ogni periodo regolatorio o in sede d'ag-

giornamento del piano finanziario, e quindi anche al termine del periodo di validità della concessione, nel momento della valorizzazione dell'indennizzo di subentro, sia effettuata la verifica del valore contabile residuo del capitale investito, e gli extra profitti siano destinati all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura, in modo che lo stesso resti allineato con il valore di mercato.

Il livello iniziale della tariffa deve essere stabilito in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio sommato al valore attuale dei costi ammessi degli investimenti effettivamente realizzati dall'inizio dei lavori fino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale regolata dalla convenzione.

Dovrà essere esplicitamente stabilito, come vuole la legge e conformemente alla delibera Cipe 1/2007, che gli investimenti effettuati dopo l'entrata in esercizio della prima tratta autostradale dovranno essere remunerati tassativamente solo dopo la loro realizzazione.

Il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti previsti dalla convenzione deve essere definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale, con evidenza delle singole variabili.

e siano tassativamente inserite nello schema di convenzione anche le seguenti prescrizioni, sollecitate particolarmente dal NARS e dal CIPE:

Il Ministero delle infrastrutture produrrà il quadro economico aggiornato dell'intero collegamento autostradale, quando sottoporrà all'approvazione il progetto definitivo dell'opera, secondo quanto stabilito dall'art. 166 del DL 12 aprile 2006, n. 163.

In tale contesto il Ministero esporrà in dettaglio le cause d'incremento del progetto definitivo, rispetto al costo riportato nel piano finanziario del marzo 2006 che conteneva l'importo del costo del progetto preliminare. L'approvazione del progetto deriverà dalla oggettività e dalla congruità di tali incrementi di costo.

Il Ministro delle Infrastrutture, prima dell'emanazione del decreto di approvazione della convenzione, dovrà verificare l'adeguatezza della copertura finanziaria dell'opera, in relazione alle iniziative che verranno adottate per coprire le esigenze finanziarie mancanti quantificate ad oggi in circa 200 milioni di euro.

con riferimento allo schema di convenzione Unica tra ANAS e ASTI-CUNEO

Premesso che

ci si trova in presenza di una nuova convenzione, conforme in gran parte al mutato dettato normativo intervenuto in materia di concessioni autostradali ma che risente del complesso delle obbligazioni da molto tempo costitutesi come esito della gara svolta per la scelta del concessionario;

come sostenuto dal NARS, la convenzione, secondo la vigente normativa, deve stabilire la priorità assoluta della elaborazione delle linee guida del sistema di contabilità analitica e per l'ammissibilità dei costi;

rispetto ai disciplinari, essenziali per i criteri omogenei di valutazione economica e finanziaria l'Anas è in grave ritardo;

questo rende incerta la determinazione degli importi contenuti nei piani finanziari che, pertanto, dovranno considerarsi puramente indicativi;

manca il progetto definitivo complessivo del collegamento autostradale Asti - Cuneo e quindi anche i profili tariffari del piano finanziario dovranno essere considerati puramente indicativi;

la convenzione non precisa che l'allegato piano finanziario non vincola in alcun modo il concedente nell'approvazione del progetto definitivo complessivo e nell'aggiornamento del piano finanziario, secondo quanto voluto dall'art. 3.6 della Delibera Cipe n 1/2007;

nella convenzione si tende a confondere la tariffa price cap e il suo aggiornamento con la cosiddetta tariffa media e questo genera extra profitti per il concessionario;

la remunerazione congrua del capitale per gli investimenti previsti in convenzione non segue il criterio del costo medio del capitale previsto dall'art. 3.11 della Delibera Cipe n 1/2007 e questo sconta che la concessione è il risultato di un processo composito, con lavori in parte già realizzati, in parte oggetto di realizzazione, in parte ancora in fase di progettazione.

Esprime parere favorevole a condizione che

siano tassativamente inserite nello schema di convenzione le seguenti prescrizioni:

a) fino alla definizione delle linee guida per la predisposizione del sistema di contabilità analitica e per l'ammissibilità dei costi gli importi indicati nel piano finanziario non possono essere considerati vincolanti;

b) fino all'approvazione del progetto definitivo complessivo del collegamento autostradale Asti - Cuneo i profili tariffari del piano finanziario devono considerarsi puramente indicativi;

c) all'articolo 3, punto 3.7, deve essere abrogata l'espressione «eventuale valore di subentro»;

d) l'approvazione della convenzione e dell'allegato piano finanziario non vincola in alcun modo il concedente per l'approvazione del progetto definitivo complessivo e dell'aggiornamento del piano finanziario;

e) il livello iniziale della tariffa deve essere fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione;

f) gli investimenti realizzati successivamente all'entrata in esercizio della prima tratta autostradale oggetto della convenzione dovranno essere

remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della delibera CIPE n. 1/2007;

g) il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti previsti dalla convenzione in oggetto deve essere definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili.

Con riferimento allo schema di convenzione Unica tra CAL e BRE.BE.MI

Tenuto conto della approfondita discussione sullo schema di convenzione CAL – BRE.BE.MI,

valutata la relazione introduttiva e i testi in possesso dei commissari,

sentite in audizione le contro-deduzioni del Presidente della Giunta della regione Lombardia dott. Roberto Formigoni e del Presidente dell'ANAS SpA ing. Pietro Ciucci,

considerato che:

a) Allo stato degli atti, sussisterebbe, come da tabella allegata, la difformità della convenzione rispetto a quanto previsto nell'art. 147 del DL 12 aprile 2006 n. 163 in quanto, dopo verifiche accurate sugli importi, risulta che i lavori complementari affidati al concessionario superano il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione. Secondo stime ragionevoli il valore effettivo di tale incremento è pari, a prezzi 2000, al 74% di quanto previsto nel piano finanziario originario. Si veda in proposito il dettaglio in allegato 1). A tale quantificazione si perviene considerando parte integrante dei lavori complementari affidati al concessionario anche quelli i cui importi sono attribuiti a RFI e le cosiddette somme a disposizione. Pertanto, ove fosse esplicitamente detto in convenzione che i lavori ferroviari saranno affidati mediante gara pubblica e le somme a disposizione non potranno essere utilizzate per lavori affidati alla concessionaria, la predetta possibile violazione sarebbe molto ridimensionata.

b) La delibera del dicembre 2005 del CIPE faceva obbligo all'ANAS di quantificare il valore delle opere accessorie che si fossero rese strettamente necessarie e di predisporre un piano per addossare all'ANAS stessa il compito di realizzare le opere accessorie e di partecipare pro quota alla relativa gestione dell'opera, qualora esse superassero la percentuale stabilita dalla legge. L'ANAS non ha provveduto a questa determinazione, causando il problema di cui oggi la Commissione del Senato sta discutendo.

c) Nello schema di convenzione è prevista la possibilità di affidare al concessionario la progettazione e/o la realizzazione dell'arco della Tangenziale Esterna di Milano qualora alla data d'approvazione del progetto definitivo della BRE.BE.MI. non sia stata ancora sottoscritta la conven-

zione con la società TEM. In base alla normativa comunitaria e a quella nazionale non è possibile affidare senza gara la realizzazione e la gestione di una nuova infrastruttura. Sarebbe necessario, pertanto, stralciare dallo schema di concessione tale previsione. In caso contrario, il rischio d'infrazione comunitaria in materia d'affidamento di nuove opere potrebbe determinare un rinvio molto accentuato dell'inizio dei lavori.

d) Nello schema di convenzione è prevista, alla scadenza del periodo di concessione, la corresponsione a carico del subentrante e/o del Concedente di un valore di subentro di Euro 920 milioni. Tale previsione doveva essere contenuta già nel bando di gara iniziale. La mancanza di questa previsione può alterare alcuni dei parametri dell'offerta ed esporre l'affidamento attuale della concessione a fondati ricorsi da parte degli altri concorrenti.

e) La previsione di un valore di subentro alla scadenza della concessione, garantito dalla società concedente, potrebbe avere un impatto sul debito pubblico e questo rende necessario acquisire un parere da parte degli uffici della Ragioneria Generale dello Stato, dell'Istat e di Eurostat, prima di procedere alla sottoscrizione della convenzione.

f) I seguenti elementi appaiono mutati, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, senza che in convenzione ne sia data un'adeguata motivazione:

i costi del personale si sono incrementati del 96% circa passando dagli originari Euro 16 milioni circa ad Euro 31 milioni circa;

i costi di gestione si sono incrementati del 230% circa passando dagli originari Euro 58 milioni circa ad Euro 192 milioni circa;

gli ammortamenti finanziari si sono ridotti passando dagli originari Euro 723 milioni circa ad Euro 451 milioni circa;

la remunerazione degli azionisti del concessionario si è incrementata passando dall'originaria 3,59% a 4,17%, senza utilizzare, per la sua determinazione, le modalità previste dal DL 3 ottobre 2006, n. 262 e dalla delibera CIPE di attuazione della legge.

Tenuto conto che quanto contenuto nella lettera f. potrebbe far correre il rischio di un'alterazione di alcuni presupposti di gara in favore dell'attuale concessionario, con possibili ricorsi e invalidazioni della concessione l'inserimento di nuove condizioni deve essere attentamente motivato perché, in linea di principio, contrasta con la parità di trattamento tra i concorrenti. La modifica d'elementi rilevanti dell'offerta risultata aggiudicataria possono mutare le condizioni su cui si è pervenuti all'aggiudicazione e gli altri concorrenti, se fossero stati a conoscenza delle condizioni effettive di contratto, avrebbero potuto orientare in modo diverso la propria offerta.

Tutto quanto premesso, alla luce di quello che è stato sopra evidenziato, per evitare rischi di infrazioni comunitarie e ricorsi degli altri competitori, che potrebbero costituire seri ostacoli alla realizzazione dell'opera in oggetto, prevista da molti anni come infrastruttura strategica principale per la Lombardia nei documenti ufficiali del Ministero delle infrastrutture

e del CIPE, e che, comunque, darebbero luogo a ritardi considerevoli per l'avvio della realizzazione di un'infrastruttura già molto in ritardo rispetto all'inizio delle procedure,

esprime il seguente parere:

la soluzione più lineare e di maggiore garanzia dai ricorsi sarebbe quella di procedere in tempi brevi al riaffidamento della concessione in oggetto, con procedura ad evidenza pubblica, ricomprendendo in essa, esplicitamente, sia i costi aggiornati sia il tratto della Tangenziale Esterna di Milano sia quelli delle opere addebitate a RFI.

In subordine si potrebbero scorporare dalla convenzione le opere addebitate a RFI, garantendo al tempo stesso che le somme a disposizione non possano essere utilizzate per lavori accessori e procedendo all'eventuale affidamento dell'arco di TEM in questione ad altro concessionario mediante procedure ad evidenza pubblica.

gli importi previsti dallo schema di convenzione le tariffe e il piano finanziario, così come evidenziato dal NARS del CIPE nel suo parere, sono da considerarsi non impegnativi per il concedente in quanto sostanzialmente indicativi fino alla redazione del progetto definitivo. Dopo il progetto definitivo complessivo il piano finanziario dovrà essere rivisto e convalidato e pertanto la Commissione dovrà esprimersi nuovamente sulla convenzione definitiva.

ALLEGATO 1

Di seguito sono riportati gli importi delle opere messe a base d'asta e quelli delle opere accessorie. Tutti gli importi sono rapportati a lire 2000, anno del prezziario regionale utilizzato per calcolare i costi delle opere da realizzare. Il deflatore è quello indicato dalla Regione Lombardia e vale il 9,219%. L'importo dei lavori, delle opere accessorie e delle somme a disposizione sono quelli indicati dalla Regione Lombardia. In particolare le opere ferroviarie sono valutate in 350 milioni di euro, il 50% dei quali, cioè 175 milioni di euro, sono addebitati a RFI ma risultano affidati alla concessionaria. Tale somma, riportata a prezzi 2000, vale appunto 159 milioni di euro e per tale importo è stata inserita nelle tabelle che seguono.

Le somme a disposizione sono state inserite a prezzi attuali nella prima tabella e a prezzi 2000 nella seconda. Tale duplicità di calcolo è stata resa necessaria dall'osservazione che le somme a disposizione non necessariamente sono utilizzate per eseguire lavori, ma possono servire per espropri e altre compensazioni. In entrambe i casi la percentuale delle opere accessorie, con o senza le somme a disposizione, è superiore al 70%.

Le discrepanze con i risultati a cui perviene la Regione Lombardia derivano da due errori che vengono compiuti nel calcolo contenuto nel documento presentato dalla Regione alla Commissione. Il primo errore consiste nell'aver valutato in 115 milioni di euro (invece che in 159 milioni di euro) il valore delle opere ferroviarie a carico di RFI, che, come si è detto erano pari a 175 milioni di euro a lire correnti e 159 milioni a lire 2000. Il secondo errore consiste nell'aver paragonato, per ottenere la percentuale del valore delle opere accessorie su quello delle opere iniziali, il valore delle opere iniziali comprensivo delle somme a disposizione con quello delle opere aggiuntive non comprensivo delle ulteriori somme a disposizione di pertinenza delle opere aggiuntive.

Gli errori compiuti dall'ANAS sono quelli stessi della regione Lombardia con l'aggravante che l'ANAS non calcola nei costi delle opere aggiuntive quelli delle opere ferroviarie, giungendo in tal modo a dimezzare la percentuale da lei stimata (35%) rispetto a quella effettiva (>70%) del supero del valore delle opere accessorie rispetto a quelle inizialmente messe in gara.

QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO

Con somme a disposizione non deflazionate

Importo lavori	Convenzione vigente	Convenzione nuova	Supero di costo	
			Valore	%
A carico del concessionario	658	963	305	-
A carico di RFI	0	159	159	-
TOTALE LAVORI...	658	1.122	464	-
Somme a disposizione	208	428	220	-
Totale...	866	1.550	684	79%

QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO

Con somme a disposizione deflazionate al 9,219%

Importo lavori	Convenzione vigente	Convenzione nuova	Supero di costo	
			Valore	%
A carico del concessionario	658	963	305	-
A carico di RFI	0	159	159	-
TOTALE LAVORI...	658	1.122	464	-
Somme a disposizione	208	389	181	-
Totale...	866	1.511	645	74%

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATO DAI
SENATORI GRILLO, MARTINAT, TREMATERRA,
VICECONTE E FANTOLA SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 107**

Esaminati gli schemi di convenzione unica autostradale tra l'ANAS Spa e le concessionarie Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo;

osservato che la Commissione ha svolto un approfondito esame degli schemi medesimi, ponendo una serie di questioni di merito, alle quali il Governo ha fornito risposte con apposite documentazioni integrative;

preso atto che gli schemi di convenzione in questione hanno acquisito l'orientamento favorevole del CIPE e che le stesse osservazioni formulate dal NARS hanno posto l'esigenza di affrontare con attenzione taluni punti delle convenzioni stesse;

rilevato che i progetti autostradali relativi agli schemi di convenzione rivestono una enorme importanza per l'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, soprattutto per quelle zone del Nord Italia che soffrono da tempo della debolezza di una rete viaria che non riesce ad essere all'altezza delle esigenze del mondo economico, sociale e produttivo presente in tali aree;

osservato, peraltro, che tali progetti autostradali non sarebbero sufficienti, se non venissero anche tempestivamente realizzati i previsti – e necessari – interventi sulle tratte ferroviarie, con decisi investimenti sia per il trasporto passeggeri che per quello merci, che avrebbero anche un indubbio effetto virtuoso sotto il profilo ambientale, oltre che economico;

valutata positivamente la realizzazione di una serie di tratte autostradali vitali, che fanno riferimento a progetti infrastrutturali, consolidatisi nel tempo, fortemente attesi dalle realtà locali e dalle comunità territoriali;

considerato che – secondo i chiarimenti forniti dal Governo – le modalità realizzative dell'autostrada Asti-Cuneo, dovendo contemperare le esigenze degli utenti con quella di recuperare nel tempo parte degli investimenti pubblici effettuati, prevedono un rilevante intervento pubblico, con la realizzazione di parte dell'infrastruttura direttamente da parte di ANAS, con la corresponsione di un contributo di 200 milioni di euro e con la partecipazione minoritaria di ANAS al capitale sociale della società di progetto realizzatrice, e che, dunque, il contributo pubblico consente di riportare in tariffa i soli costi sostenuti dalla società di progetto e di contenere le tariffe, in relazione ai volumi di traffico attesi, entro limiti socialmente accettabili (con un incremento rispetto a quelli medi attuali contenuto entro circa il 30 per cento);

rilevato che il collegamento autostradale oggetto della convenzione relativa all'autostrada Pedemontana lombarda consta di circa 87 km e interessa quattro province (Bergamo, Como, Milano e Varese); esso è articolato nella Tangenziale di Varese, nella Tangenziale di Como (due importanti capoluoghi di provincia, privi di un sistema tangenziale) e nell'asse trasversale principale da Cassano Magnago-A8 in provincia di Varese sino alla A4 a Osio Sotto/Dalmine in provincia di Bergamo;

considerato, dunque, evidente – in relazione alle autostrade previste per la Lombardia – che la realizzazione della Pedemontana rappresenta la priorità, come si evince anche dalle indicazioni del documento sottoscritto dalle regioni del Nord e sottoposto al Governo in occasione dell'approvazione della legge finanziaria 2007, che ha coerentemente destinato apposite risorse a questa infrastruttura;

rilevato che, con riferimento alla convenzione per l'autostrada Bre.Be.Mi., l'aumento dei costi originariamente previsti per la realizzazione dell'opera (pari a circa 866 milioni di euro) è sostanzialmente determinato dalle prescrizioni della Commissione speciale VIA, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Lombardia e degli enti locali, in buona misura dirette a garantire l'esecuzione di opere di mitigazione e compensazione ambientale;

osservato che – in ogni caso – il costo finale della citata autostrada Bre.Be.Mi. (pari a circa 1.511 milioni di euro) rispetta il limite di spesa previsto dal CIPE (che è fissato in 1.580 milioni di euro) e che tale costo incrementato è frutto di circostanze e situazioni sopravvenute, poiché concerne i maggiori oneri di realizzazione che il concessionario dovrà sostenere per le variazioni e gli adeguamenti imposti dal CIPE in esito alla procedura di approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale;

preso atto che le richiamate variazioni di costo trovano specifica collocazione e disciplina proprio nelle norme di legge – di recente approvate dal Parlamento – poste a base della concessione, che viene peraltro finanziata integralmente mediante il ricorso alla finanza di progetto, consentendo in tal modo di realizzare e gestire l'opera in concessione senza alcun aggravio per la finanza pubblica;

invitato, inoltre, il Governo – al fine di garantire agli utenti il miglioramento della qualità dei servizi di natura commerciale prestati lungo la rete autostradale – ad un coinvolgimento più diretto, nella fase di realizzazione delle strutture nelle aree di pertinenza, delle società che saranno chiamate a gestire i servizi medesimi presso le relative infrastrutture autostradali, e con l'applicazione di tariffe corrispondenti alla media nazionale e uniformi per le tre convenzioni in esame;

raccomandato, altresì, alla società C.A.L. Spa di avviare le procedure di gara anche per la Tangenziale esterna di Milano, sulla base degli esiti dell'accordo di programma promosso dalla Regione Lombardia – al quale partecipano, oltre alla stessa Regione e alla società concessionaria, anche il Ministero delle infrastrutture, le province di Milano e di Lodi e i comuni interessati – e finalizzato a conseguire il più ampio consenso ter-

ritoriale su un'opera decisiva per risolvere il «collasso» della mobilità dell'area metropolitana milanese;

considerato, infine, che in Lombardia, su ogni chilometro di asfalto, passano 22.900 tonnellate di merci al giorno, contro le 7.100 della media nazionale (quindi, una delle concentrazioni più alte del mondo), e che nel 2010 in Lombardia, se venissero realizzate Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi e Tangenziale esterna di Milano, la velocità media nelle ore di punta dei veicoli sul sistema autostradale e tangenziale milanese migliorerebbe sensibilmente rispetto all'attuale velocità media che risulta inferiore ai 30 km/h; è, pertanto, evidente che la mancata realizzazione di tali collegamenti viari rischia di compromettere seriamente la competitività di un'area che contribuisce in maniera determinante allo sviluppo del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo ad assicurare, anche per il tramite degli strumenti convenzionali in essere, il rispetto dei rilievi di cui in premessa ed a garantire la realizzazione delle necessarie opere di mitigazione e compensazione ambientale per le infrastrutture in questione e, in particolare, per l'autostrada Bre.Be.Mi., in relazione alla quale occorre conformare l'intervento programmato alle istanze di carattere locale ed ambientale derivanti dalla Regione Lombardia, dagli enti locali interessati e dai dicasteri competenti.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

101^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, nel corso della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è svolta l'audizione informale sulle problematiche relative alla produzione del parmigiano reggiano di rappresentanti del C.R.P.A. (Centro Ricerche Produzioni Animali) e del Delegato del settore formaggi di «Centrale Acquisti italiana», nonché degli Assessori all'agricoltura delle province di Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Mantova e del Vice Presidente con delega all'agricoltura della provincia di Parma.

La Commissione prende atto.

Il senatore MARCORA (*Ulivo*) richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla opportunità di presentare, in Assemblea, un apposito atto di indirizzo sulle problematiche del settore del parmigiano reggiano, anche in considerazione dei numerosi elementi informativi acquisiti dalla Commissione attraverso il ciclo di audizioni informali in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena concluso.

Il presidente CUSUMANO ritiene che le principali problematiche relative alla produzione del parmigiano reggiano, emerse nel corso delle audizioni, potranno essere oggetto di un atto di indirizzo in Assemblea.

Quindi il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, il prescritto parere alla Commissione di merito dovrà essere reso entro le ore 17 di lunedì 30 luglio prossimo. Ritiene, pertanto, che, ove tale provvedimento venga assegnato alla Commissione, in tempo utile, l'ordine del giorno della seduta di domani potrà essere integrato per l'esame del relativo disegno di legge con la possibilità di esprimere il parere già nella giornata di domani.

SULL'EMERGENZA INCENDI BOSCHIVI

Il presidente CUSUMANO, in relazione all'emergenza incendi boschivi, informa che sono in corso contatti con i vertici del Corpo forestale dello Stato per procedere, nel corso della prossima settimana, all'audizione del Comandante del Corpo forestale dello Stato, anche in relazione alle gravi conseguenze che tali incendi producono sul comparto primario. Sottolinea, infine, l'opportunità di predisporre una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, a firma di tutti i membri della Commissione, per richiamare l'attenzione, tra l'altro, sull'importanza di dotare il Corpo forestale dello Stato, delle necessarie risorse umane e finanziarie per affrontare la lotta agli incendi boschivi.

Alle considerazioni svolte dal Presidente si associa il senatore DE ANGELIS (AN).

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

IL PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 26 luglio, alle ore 15, avrà luogo alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

84^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TREU

Intervengono i sottosegretari di Stato per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio e per le politiche per la famiglia Maria Chiara Acciarini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1695) Deputato NICCHI ed altri. – *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*, approvato dalla Camera dei deputati

(1248) PISA ed altri. – *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore DI SIENA (*SDSE*), il quale, nel sottolineare la rilevanza della disciplina in discussione, esprime l'auspicio che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati non subisca modifiche nel corso della sua trattazione e possa pertanto essere definitivamente approvato quanto prima dal Senato.

La senatrice ALFONZI (*RC-SE*), nell'associarsi all'auspicio testé espresso dal senatore Di Siena, osserva che i disegni di legge in titolo, pur circoscritti ad un singolo aspetto, si misurano su un problema fondamentale, relativo alla necessità di assicurare adeguati livelli di tutela nei confronti di atti posti in essere con chiaro intento discriminatorio, soprattutto nei confronti della lavoratrici. È infatti necessario ed urgente adottare

misure idonee a contrastare la pratica delle dimissioni sottoscritte «in bianco» contestualmente all'assunzione, compiendo così un primo importante atto, al quale devono però seguire altri interventi legislativi, per superare le varie disparità di trattamento che ancora penalizzano le donne, come, ad esempio, quelle riguardanti i trattamenti retributivi e lo sviluppo delle carriere.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione generale, il presidente TREU la dichiara conclusa, e dà la parola alla relatrice Mongiello per la replica.

La relatrice MONGIELLO (*Ulivo*) replica quindi agli intervenuti, sottolineando in primo luogo l'urgenza di un intervento legislativo per arginare una prassi tanto deprecabile quanto diffusa, come l'imposizione della sottoscrizione di una lettera di dimissioni «in bianco» al momento dell'assunzione, imposizione, che, come è stato ricordato, colpisce essenzialmente – ma non soltanto – le lavoratrici, e si verifica con preoccupante frequenza in particolare nel Mezzogiorno. Nella consapevolezza di compiere un atto di civiltà, la Camera dei deputati ha licenziato all'unanimità il disegno di legge n. 1695 – già adottato dalla Commissione come testo base – ed è pertanto auspicabile che tale convergenza tra forze politiche di maggioranza e di opposizione si riproduca anche in Senato, superando le perplessità espresse ieri, nel corso della discussione generale, dal senatore Sacconi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1515) BOBBA ed altri. – Norme per la promozione del welfare familiare e generazionale

(1544) VALPIANA ed altri. – Istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine

(1576) LIVI BACCI ed altri. – Istituzione del Fondo per i neonati e dotazione di capitale per i giovani

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente TREU ricorda che nella scorsa seduta è iniziata la discussione generale sui disegni di legge in titolo.

La senatrice ALFONZI (*RC-SE*) prospetta l'opportunità di congiungere i disegni di legge in titolo con altri atti di iniziativa legislativa, assegnati alla Commissione, recanti misure di contrasto alla povertà.

Dopo che il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) ha fatto presente che le questioni attinenti al reddito minimo di inserimento risultano distinte rispetto a quelle concernenti il *welfare* familiare, il PRESIDENTE chiarisce che i tre disegni di legge in titolo presentano un oggetto più circoscritto rispetto a quelli, di più ampia portata, relativi al reddito sociale, citati dalla senatrice Alfonzi.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*), intervenendo in discussione generale, si sofferma sul disegno di legge di cui è prima firmataria, sottolineando l'esigenza di fronteggiare la povertà fin dalla nascita, in una realtà come quella italiana, in cui un grande numero di bambine e bambini versa in gravi condizioni di disagio economico e familiare. Per fronteggiare efficacemente questa situazione, occorre peraltro incidere sull'impianto complessivo dello Stato sociale, che, in Italia, presenta non pochi squilibri e si rivolge ad alcuni segmenti della società, trascurandone invece altri. In tale ottica, va tenuto presente che le gravi difficoltà economiche presenti nell'infanzia di un individuo sono suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo intellettuale e conseguentemente l'inserimento lavorativo, una volta raggiunta l'età adulta.

Da tali circostanze emerge la necessità di un intervento legislativo fondato su un modello di *welfare* «preventivo», in grado di intervenire con misure di sostegno economico che tutelino il minore, considerato quale autonomo soggetto di diritto, al quale va garantita un'esistenza dignitosa.

Il senatore LIVI BACCI (*Ulivo*) fa preliminarmente presente che in Italia la popolazione giovanile – in netta diminuzione, a causa del calo della natalità verificatosi negli ultimi decenni – fa registrare un ingresso nel mondo del lavoro notevolmente ritardato rispetto agli altri Paesi europei, e a condizioni retributive di minor favore.

Il disegno di legge n. 1576, per fronteggiare il sopra evidenziato fenomeno, provvede all'istituzione di un Fondo per i neonati e per la dotazione di capitali a favore dei giovani, alimentato sia da contribuzioni pubbliche, sia da contributi elargiti da privati, con i conseguenti sgravi fiscali. Al compimento del diciottesimo anno di età il soggetto interessato può decidere di acquisire la piena disponibilità del capitale maturato fino a quel momento e, qualora intenda investirlo per progetti di formazione o per attività professionali o imprenditoriali, ha la possibilità di ottenere da parte di istituti di credito un prestito di autonomia garantito in parte dallo Stato.

L'obiettivo di tale intervento è quello di incentivare il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani, in modo tale da anticiparne e comunque favorirne l'ingresso nella vita lavorativa, con tutti i conseguenti benefici economici e psicologici anche per la famiglia di origine. Peraltro, le misure proposte dal disegno di legge n. 1576 sono suscettibili di incidere positivamente sulla natalità, poiché il differimento dell'ingresso nel mondo del lavoro comporta anche un ritardo nell'assunzione di responsabilità familiari.

Concludendo il suo intervento, il senatore Livi Bacci osserva che l'impostazione del disegno di legge di cui è primo firmatario presenta numerosi profili di contiguità con quella del disegno di legge n. 1544 e risulta altresì non distante dalla parte del disegno di legge n. 1515 che contempla misure di sostegno del reddito a favore dei giovani.

Il senatore TOFANI (AN) rileva che le impostazioni dei tre disegni di legge in titolo risultano fortemente divergenti, dato che il disegno di legge n. 1544 considera il minore quale entità avulsa da un contesto familiare, mentre al contrario il disegno di legge n. 1515 si incentra sul *welfare* familiare. Analogamente va evidenziato che le misure atte a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani attraverso la dotazione di capitale, contenute nel disegno di legge n. 1576, risultano distanti dall'intento di assicurare una dotazione finanziaria ad ogni neonato, intento sul quale si basa invece il disegno di legge n. 1544. Tale ultima proposta, peraltro, configurandosi di fatto come un sussidio a favore della maternità, potrebbe dare luogo all'indesiderato effetto – già prodottosi in alcuni paesi anglosassoni – di incoraggiare comportamenti distorsivi da parte di donne che compiono scelte riproduttive in base a mere considerazioni di convenienza economica.

La senatrice VALPIANA (RC-SE) precisa che la *ratio* sottesa al disegno di legge n. 1544 risulta analoga a quella del disegno di legge n. 1576, anche se quest'ultimo prefigura interventi a favore del giovane che abbia appena raggiunto la maggiore età mentre il primo prevede misure atte a garantire l'esistenza dignitosa del minore, anche in ossequio ai principi sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989. Peraltro, la questione posta dal senatore Tofani è senz'altro meritevole di attenzione, ma occorre tenere presente che in Italia il problema principale è costituito dall'esigenza di promuovere efficacemente la natalità, e l'istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i minori può di certo favorirla, contribuendo ad abbattere gli ostacoli di natura economica che inducono molte donne a rinviare o addirittura a rinunciare alla scelta della maternità.

Il senatore VIESPOLI (AN) dichiara di condividere le considerazioni critiche espresse dal senatore Tofani, ravvisando anch'egli una sostanziale divergenza tra il disegno di legge n. 1544, relativo all'istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i minori, e il disegno di legge n. 1576 che prefigura invece una dotazione di capitale finalizzata all'incentivazione dell'inserimento lavorativo dei giovani, sollevando, peraltro, una questione di particolare complessità, che può incidere sulla legislazione vigente e che richiede pertanto adeguati approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

103^a Seduta*Presidenza del Presidente***MARINO***Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Patta e Zucchelli.**La seduta inizia alle ore 14,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

In risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore POLLEDRI (*LNP*), il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi ieri si è registrata un'ampia convergenza, ancorché non unanime, in merito all'esigenza di assicurare priorità all'esame in sede referente del disegno di legge n. 1645, relativo al differimento del termine per l'esercizio della delega per l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, e alla trattazione in sede consultiva del disegno di legge n. 1644, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. Inoltre, si è convenuto di procedere con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1517, relativo all'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero, con l'eventuale fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, e del disegno di legge n. 1249, riguardante la semplificazione degli adempimenti amministrativi nella sanità. Per quest'ultimo provvedimento si potrà procedere alle votazioni qualora giungano per tempo i prescritti pareri.

Si è altresì convenuto di chiedere alla relatrice Serafini di proporre alla Commissione un elenco di audizioni sui disegni di legge in materia di cordone ombelicale, sulla base delle indicazioni dei Gruppi, al fine di poter assicurare un apporto conoscitivo che favorisca la convergenza su un testo condiviso.

Infine, il Presidente ritiene opportuno accogliere la richiesta del senatore Silvestri, su cui si erano registrate talune perplessità nel corso del richiamato Ufficio di Presidenza, intesa a non differire ulteriormente l'avvio

del ciclo di audizioni relative all'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali. A tale procedura informativa propone di dedicare un'apposita seduta pomeridiana giovedì 2 agosto.

Dopo un breve intervento della senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), la quale lamenta che alcune questioni sono state introdotte nel corso dell'Ufficio di Presidenza di ieri in prossimità dell'avvio dei lavori dell'Aula e quindi quando alcuni senatori non erano più presenti, la Commissione conviene sul programma dei lavori illustrato dal Presidente.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) chiede che la Commissione avvii quanto prima l'esame delle iniziative legislative in materia di cure palliative.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 445, a sua firma, recante disposizioni in favore dei trombofiliaci.

Il presidente MARINO conviene sulla rilevanza dei disegni di legge richiamati, rinviando al prossimo Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori la loro eventuale calendarizzazione a partire dalla ripresa dopo la pausa estiva. Replicando ad una richiesta di precisazione da parte della senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), il Presidente assicura il proprio impegno a riconoscere priorità all'esame dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno, ma non ancora avviati, come ad esempio quelli in materia di sostegno alla ricerca e della cura delle malattie rare.

IN SEDE REFERENTE

(1645) Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono giunti i pareri della Commissione Affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole). Prendendo atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dà la parola alla relatrice Binetti per la replica.

La senatrice BINETTI (*Ulivo*) esprime la propria soddisfazione per l'orientamento favorevole dei Gruppi politici sul disegno di legge in titolo, che è a suo avviso in linea con la finalità di riconoscere le legittime esigenze delle professioni non mediche interessate. Senza disconoscere l'opportunità di un'ulteriore riflessione, di ordine generale richiesta da talune

forze politiche, sul sistema degli ordini, ritiene che l'esercizio della delega legislativa, reso possibile dal differimento del termine di cui all'articolo 4 della legge n. 43 del 2006, consentirà di introdurre una dimensione deontologica che, assieme ad una garanzia di maggior rigore scientifico e formativo, rafforzerà gli elementi a tutela della salute umana.

Ritiene infine indispensabile una sollecita attivazione dell'Esecutivo al fine di dare attuazione alla delega entro il previsto nuovo termine del 4 marzo 2008.

Non essendo state presentate proposte emendative sui due articoli di cui consta il disegno di legge in esame, il PRESIDENTE avverte che si passerà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice Binetti a riferire favorevolmente all'Aula.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo, interviene il senatore CURSI (*AN*), il quale auspica una sollecita calendarizzazione in Aula del provvedimento.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, pur rilevando le proprie perplessità nei confronti dell'attuale sistema degli ordini professionali, tema in ordine al quale ritiene ineludibile un'attenta valutazione degli esiti dell'esercizio della delega legislativa.

Il senatore IOVENE (*SDSE*) preannuncia a sua volta il voto favorevole della propria parte politica sul disegno di legge che corrisponde a suo avviso ad un'esigenza diffusa nel settore.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, lamentando peraltro il tardivo avvio dell'esame del disegno di legge, derivante dalla priorità accordata ad altre iniziative legislative su cui non vi era condivisione fra le forze politiche. Coglie l'occasione per auspicare che in sede di attuazione della delega il Governo si impegni a coinvolgere adeguatamente le categorie interessate.

Il senatore BOSONE (*Aut*) manifesta l'orientamento pienamente favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento, in ordine al quale avrebbe ritenuto utile chiedere il trasferimento in sede deliberante.

Dopo aver precisato che non è consentito il trasferimento in sede deliberante di provvedimenti recanti deleghe legislative, PRESIDENTE assicura circa il proprio impegno al fine di favorire una sollecita calendarizzazione in Aula del provvedimento.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole anche il senatore CAFORIO (*Misto-IdV*), il quale sottolinea che l'esercizio della delega in esame consentirà l'istituzione di ordini professionali nell'interesse sia

dei cittadini, che potranno contare su idonei strumenti di garanzia, sia delle professioni. Auspica a sua volta un impegno di tutte le forze politiche per una calendarizzazione del provvedimento in tempi brevi.

Anche il senatore BODINI (*Ulivo*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sul disegno di legge che consente, attraverso il differimento del termine per l'esercizio della delega legislativa, di concludere positivamente un processo avviato da tempo.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge, formulando l'auspicio di una rapida istituzione degli ordini professionali, da attuarsi attraverso il dialogo con le categorie interessate e senza trascurare le posizioni dotate di minore forza negoziale. Preannuncia infine il proprio impegno ad un'attenta valutazione dell'operato del Governo.

Dopo avere replicato ad alcune richieste di chiarimento del senatore TOMASSINI (*FI*), il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti il mandato alla relatrice Binetti a riferire in Aula in senso favorevole sul provvedimento in esame, nel testo accolto dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(1644) *Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'illustrare le norme che interessano gli aspetti di competenza della Commissione, la relatrice BASSOLI (*Ulivo*) segnala anzitutto l'articolo 2, in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica, che consente agli esercizi commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) di vendere farmaci con obbligo di ricetta, ma non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, purché collocati nell'ambito di un apposito reparto distinto rispetto al resto dell'area commerciale, in modo da garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto. Dopo aver rilevato che nelle richiamate norme si sancisce che i farmaci debbano in ogni caso essere venduti solo in presenza di un farmacista e aver ricordato che attualmente, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è consentita la vendita al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi quelli di automedicazione o da banco) da parte degli esercizi

commerciali al dettaglio, si sofferma sull'esigenza di garantire insieme la sicurezza dei consumatori e la sussistenza delle farmacie, in particolare quelle economicamente meno favorite, quali irrinunciabili presidi sanitari.

Relativamente all'articolo 7, osserva in primo luogo che il comma 1 abroga alcune norme sul trasferimento della titolarità di farmacia e lo svolgimento della pratica professionale, di cui ai commi 2, 8, 9 e 10 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Ricorda che, ai sensi dei primi due commi citati, il trasferimento della titolarità della farmacia può aver luogo esclusivamente in favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. Osserva quindi come l'abrogazione di tali norme appaia intesa a consentire il trasferimento anche agli altri soggetti legittimati alla titolarità dell'esercizio di farmacie private, cioè le società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata.

Quanto ai commi 9 e 10, fa presente che essi sanciscono l'obbligo per il titolare di farmacia di comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, le date di inizio e cessazione effettivi del tirocinio e prevedono che le suddette comunicazioni siano trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità competente, cui spetta eseguire periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. Al riguardo, la relatrice segnala che, per esigenze di coordinamento, l'abrogazione dei commi 2 e 8 richiede una modifica del successivo comma 12, il quale fa analogamente riferimento al solo trasferimento in favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Quanto al successivo comma 2, la relatrice nota che esso, novellando il comma 4-*bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, estende ai farmacisti persone fisiche le limitazioni alla titolarità di una pluralità di farmacie (non più di quattro e, contestualmente, ubicate nella provincia dove ha sede legale la società stessa) attualmente previste per le società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata. Rileva in proposito che risulterebbe opportuno correggere il riferimento, di cui alla previsione in esame, alla «sede legale» per i farmacisti persone fisiche, sostituendolo eventualmente con quello all'albo provinciale in cui il farmacista è iscritto.

Osserva poi come il comma 3 del medesimo articolo novelli il comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 475 del 1968, esplicitando che il termine entro il quale, a decorrere dalla morte del titolare, gli eredi possono continuare l'esercizio in via provvisoria della farmacia sotto la responsabilità di un direttore, è pari a due anni. Tale termine è peraltro già recato dall'articolo 7, comma 10, della legge n. 362 del 1991, che tuttavia non ha novellato formalmente il citato comma 12. La novella di cui al comma 3 ha, quindi, carattere esclusivamente di coordinamento formale. Al riguardo, rileva che il comma 12, relativo ai soggetti a cui

può essere trasferita la titolarità entro il termine suddetto, continua a far riferimento ai soli farmacisti persone fisiche.

La relatrice fa poi presente che l'articolo 1, comma 1, con riferimento al divieto di porre limitazioni alla possibilità di abbinare nel medesimo locale o nella stessa area la vendita di prodotti e servizi complementari e accessori rispetto a quella principale originaria, fa opportunamente salvo il rispetto delle norme in materia, fra l'altro, igienico-sanitaria e a tutela della salute pubblica. Osserva infine come all'articolo 3 venga previsto altrettanto opportunamente che la facoltà delle imprese di produzione e trasformazione alimentare di attivare una specifica attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sia subordinata all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BIANCONI (*FI*) ritiene che le previsioni di cui all'articolo 2 siano funzionali agli interessi di grandi gruppi economici, orientati tra l'altro, come già riscontrato in altre esperienze europee, all'acquisizione del controllo delle farmacie. Prosegue osservando che le disposizioni in esame fanno seguito ai precedenti provvedimenti di liberalizzazione varati dal Governo, i cui esiti, relativamente alla vendita dei farmaci da banco, non si sono rivelati economicamente soddisfacenti per la grande distribuzione. Stigmatizza in particolare la tendenza a sacrificare, per fini economici, fondamentali esigenze di sicurezza, attualmente soddisfatte dalla rete delle farmacie. Solo esse, rileva, garantiscono indispensabili funzioni di presidio sanitario e le altrettanto necessarie funzioni di farmacovigilanza. Esprime pertanto l'auspicio del proprio Gruppo in ordine alla soppressione dell'articolo 2.

A parere del senatore CURSI (*AN*), le disposizioni relative alla vendita dei farmaci di fascia C sono destinate a favorire la grande distribuzione, che non ha ottenuto i risultati auspicati dalla possibilità di distribuire al pubblico i farmaci senza obbligo di prescrizione. Ritiene pertanto doveroso che il Parlamento proceda alla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare che il rappresentante del Governo – in sede di espressione del parere sull'emendamento, poi divenuto articolo 2, accolto presso la Camera dei deputati – abbia ritenuto di rimettersi all'Aula, senza invece coinvolgere i rappresentanti del Dicastero della salute, su una questione di tale rilievo.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, ritiene inopportuna l'abrogazione della norma che prescrive, per ottenere la titolarità della farmacia, il requisito della pratica professionale biennale. Né condivide la finalità complessiva del richiamato comma, volto a consentire il trasferimento anche alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità limitata della titolarità dell'esercizio di farmacie private, che sottende a suo avviso l'intento di far prevalere taluni interessi economici.

Conclude sottolineando l'esigenza di riconoscere il ruolo di presidio sanitario sul territorio delle farmacie, chiamate ad offrire importanti servizi sanitari all'utenza.

Il senatore BODINI (*Ulivo*), dopo aver rilevato che le norme recate all'articolo 2 hanno una valenza generale non riconducibile agli interessi delle società cooperative, invita a riflettere sulla circostanza che i farmaci appartenenti alla fascia C non hanno la caratteristica di comprovata efficacia sanitaria e per tale ragione, del resto, sono posti a totale carico dei cittadini. Condivide indi l'opportunità di sopprimere l'articolo 2, in considerazione del danno economico che potrebbe interessare le farmacie di minori dimensioni, in particolare quelle rurali, ritenendo tuttavia che il tema dell'introduzione di eventuali misure di liberalizzazione debba comunque essere affrontato nell'ambito di un intervento complessivo riguardante il servizio farmaceutico.

Quanto all'articolo 7, concorda con la richiesta avanzata dal senatore Corsi riguardante l'esigenza di riformulare il comma 1, nel senso di non sopprimere la disposizione che impone, ai fini della titolarità della farmacia, il requisito della pratica professionale.

Con riferimento a tale articolo, preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare, presso la Commissione di merito, una proposta emendativa volta a modificare le attuali modalità di attribuzione della titolarità delle farmacie, a suo avviso totalmente inadeguate.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) invita alla massima prudenza di fronte ad ogni ipotesi di liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C, in considerazione della potenziale notevole pericolosità di alcuni di essi. Rileva in proposito l'inadeguatezza della grande distribuzione ai fini dell'azione di farmacovigilanza. Esprime pertanto l'auspicio che il Parlamento e lo stesso Ministro della salute possano influenzare l'azione del Governo nel senso di prevenire innovazioni tali da comportare rischi per la salute pubblica. Dopo aver rilevato che nella metà dei casi la proprietà delle parafarmacie è di società commerciali e non dei singoli farmacisti, si sofferma in maniera critica sull'articolo 7, paventando il rischio di una dequalificazione professionale dei farmacisti. Conclude stigmatizzando, più in generale, l'atteggiamento delle forze di maggioranza, in quanto teso a subordinare l'interesse generale alle aspettative di taluni gruppi di interesse.

La senatrice SERAFINI (*Ulivo*) dichiara la disponibilità della propria parte politica a tener conto in sede di approvazione del parere da rendere alla Commissione di merito delle considerazioni testé svolte, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare priorità alla tutela della salute umana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1517) Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Su invito del PRESIDENTE, il relatore TOMASSINI (FI) – pur riservandosi di intervenire in altra sede per la replica alla discussione generale – propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a lunedì 10 settembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 luglio 2007

103^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Vincenzo Ferrara, coordinatore della Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici 2007, il dottor Marcello Garozzo, direttore del Dipartimento ambiente, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile dell'Enea, accompagnato dal dottor Natale Massimo Caminiti e dal dottor Giandomenico Pace; l'ingegner Bruno Agricola, direttore del Servizio Salvaguardia ambientale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il dottor Roberto Caracciolo, direttore del Dipartimento Ambiente dell'APAT, accompagnato dall'ingegnere Mario Carmelo Cirillo e dalla dottoressa Anna Maria Caricchia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui cambiamenti climatici, anche in vista della Conferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del Protocollo di Kyoto: audizione del professor Vincenzo Ferrara, coordinatore della Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici 2007, del dottor Marcello Garozzo, direttore del Dipartimento ambiente, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile dell'ENEA, dell'ingegner Bruno Agricola, direttore del Servizio Salvaguardia ambientale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del dottor Roberto Caracciolo, direttore del Dipartimento Ambiente dell'APAT

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SODANO introduce l'audizione del professor Ferrara.

Il professor FERRARA, consegna una documentazione su supporto informatico e fa presente che la Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici 2007, che si terrà a Roma il 12 ed il 13 settembre, costituirà un'importante occasione di approfondimento delle problematiche relative ai mutamenti del clima ed in particolare permetterà di valutare l'impatto di questi ultimi sul territorio italiano e di individuare possibili ed efficaci azioni di contenimento di tale impatto.

Nel corso della Conferenza saranno attentamente esaminati anche i principali problemi che i mutamenti climatici stanno determinando e sempre più determineranno nel territorio nazionale, dalla riduzione della disponibilità di risorse idriche allo spostamento verso nord degli ecosistemi, dall'innalzamento del livello del mare all'incremento del rischio idrogeologico e all'estremizzazione di eventi come le alluvioni e i periodi di siccità.

Il presidente SODANO osserva che sarebbe utile disporre anche di una valutazione sugli effetti degli incendi boschivi a livello di incremento delle emissioni di anidride carbonica.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*) rileva che gli effetti che un incendio boschivo può causare, quale fattore che concorre a determinare i mutamenti climatici, dipendono dall'estensione del bosco e dalla vetustà degli alberi colpiti.

Il professor FERRARA fa presente che sarà senz'altro utile effettuare una valutazione degli effetti degli incendi boschivi sul terreno dei mutamenti climatici.

Il presidente SODANO ringrazia il professor Vincenzo Ferrara per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dell'ingegner Bruno Agricola, del dottor Marcello Garozzo, e del dottor Roberto Caracciolo.

Il dottor GAROZZO consegna una documentazione scritta ed osserva che il problema del particolato, quale inquinante atmosferico, riveste notevole complessità sia a causa della dipendenza dei suoi effetti dalla dimensione media delle particelle, sia a causa delle modalità di trasporto chimico-fisico delle particelle stesse, che consentono a queste di coprire anche grandi distanze.

Il dottor CARACCIOLO consegna una documentazione scritta e rileva che nell'ambito degli inquinanti atmosferici il particolato presenta caratteristiche peculiari che lo rendono profondamente problematico, a cominciare dal fatto che esso proviene da fonti di emissione molteplici e non sempre ben individuate.

Ricorda quindi che l'APAT ha presentato la settimana scorsa un inventario nazionale dei gas serra, dal quale risulta un abbattimento dell' 1,5 per cento delle emissioni di anidride carbonica rispetto all'anno precedente; questo dato è significativo in quanto evidenzia un positivo trend in atto, anche se si tratta di un dato frutto di una valutazione preliminare e da ricollegarsi ad interventi di tipo più congiunturale che strutturale.

L'ingegner AGRICOLA, dopo aver consegnato agli atti della Commissione la relazione svolta dall'apposita Commissione sulla situazione dell'inquinamento atmosferico – che ha tra l'altro rilevato la necessità di una riduzione del 40 per cento delle emissioni dovute alla combustione – evidenzia che la lotta ai cambiamenti climatici dovrebbe prevedere una specifica attenzione sia verso i livelli di anidride carbonica sia nei confronti della qualità dell'aria. Inoltre, mentre l'effetto serra ha una valenza globale, l'impatto delle polveri sottili ha per lo più una dimensione territoriale. Occorre, infine, tener conto che talvolta alcune misure per contrastare l'effetto serra possono determinare un incremento delle polveri sottili, a causa di un iniziale apporto energetico per l'avvio degli impianti.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*), nel ritenere significativo il collegamento tra le esigenze poste dalla lotta ai cambiamenti climatici con quelle legate al contrasto delle polveri sottili, chiede ai soggetti auditi ulteriori chiarimenti sulle politiche di tipo integrato necessarie per coniugare entrambi gli obiettivi.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) pone alcuni quesiti in merito al rapporto tra l'aumento delle polveri sottili con l'impiego di fonti energetiche come il carbone ed il metano.

Il presidente SODANO chiede chiarimenti in merito agli effetti che si determinerebbero nel caso in cui si scegliesse il carbone quale fonte energetica.

L'ingegner AGRICOLA ricorda che la programmazione degli interventi per il controllo delle emissioni in atmosfera rientra tra le competenze regionali e fa presente che, per quanto concerne l'impiego del carbone, oltre alle conseguenze sull'effetto serra occorre considerare anche gli effetti in termini di incremento delle polveri sottili.

Per quanto concerne poi le emissioni derivanti dal trasporto su gomma, va considerato che l'aumento del numero delle corsie di un'autostrada in un primo momento fluidifica il traffico ed in tal modo favorisce una riduzione delle emissioni, ma nel tempo, e in assenza di uno spostamento del traffico di merci dalla gomma alla ferrovia, determina un incremento dell'inquinamento atmosferico.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) chiede alcuni chiarimenti sulla trasformazione in atto della centrale termoelettrica di Termini Imerese e su come la presenza delle navi che emettono fumi in atmosfera possa incidere sui livelli di inquinamento.

L'ingegner AGRICOLA fa presente che le città portuali sono fortemente inquinate a causa del traffico marittimo; di conseguenza, occorrerebbe intervenire per adeguare i collegamenti tra l'area portuale e l'entroterra allo scopo di contenere l'inquinamento.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti ed aver ricordato che sarà inviata a tutti i senatori della Commissione lo schema di proposta di documento conclusivo predisposta dal relatore – al quale potranno essere trasmessi eventuali suggerimenti ed osservazioni – dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Silvano Focardi a presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (n. 45)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esame. Parere favorevole)

Il presidente SODANO, in qualità di relatore, riferisce sulla proposta in titolo, facendo presente che il professor Focardi, professore ordinario di ecologia ed attualmente rettore dell'Università di Siena, è in possesso di un importante e vasto curriculum professionale, dal quale emerge una profonda formazione culturale ed una comprovata e consolidata esperienza professionale, in particolare nei settori della scienza del mare e dell'ecologia lagunare e marina.

Oltre ad aver svolto un autorevole attività di insegnamento in queste materie ed oltre ad aver pubblicato vari saggi su riviste scientifiche italiane ed internazionali di settore, il professor Focardi è tra l'altro componente del Comitato tecnico del Magistrato alle acque di Venezia, del Con-

siglio direttivo del Consorzio nazionale interuniversitario per la scienza del mare e di un Gruppo di lavoro della Commissione internazionale per la conservazione delle risorse viventi dell'Antartico.

Il profilo professionale del professor Focardi appare, pertanto, pienamente adeguato alla carica per il quale questi è proposto, giacché l'ICRAM è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione che fornisce un supporto alle amministrazioni centrali e agli enti territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine.

Propone di conseguenza di esprimere un parere favorevole alla proposta di nomina.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) esprime, a nome dei senatori di Alleanza Nazionale, l'apprezzamento per la proposta di nomina in titolo, dal momento che il candidato appare in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità che occorrono per ricoprire tale incarico.

Il sottosegretario DETTORI condivide i giudizi favorevoli che sono stati riportati in merito alla proposta di nomina in esame.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di esprimere parere favorevole in relazione alla nomina del professor Focardi a presidente dell'ICRAM.

Partecipano alla votazione i senatori Antonio BATTAGLIA (AN), BELLINI (SD-SE), BRUNO (Ulivo), VANO (RC-SE) (in sostituzione del senatore Confalonieri), DE PETRIS (IU-Verdi-Com), FERRANTE (Ulivo), MONGIELLO (Ulivo), MUGNAI (AN), PIGLIONICA (Ulivo), RONCHI (Ulivo), SCARPETTI (Ulivo), SCOTTI (FI) e SODANO (RC-SE).

La proposta di nomina risulta approvata con dodici voti favorevoli ed un astenuto.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2007

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006

C. 2691 Governo

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Fabio Giambrone (Misto-IdV), *relatore*, illustra il contenuto del testo in esame, rilevando che l'Accordo intergovernativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro si pone quale utile strumento per attivare iniziative e progetti di scambio culturale, scientifico e tecnologico; evidenzia l'obiettivo dell'Accordo di agevolare la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, assicurando altresì la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo, si prevede che le Parti contraenti si impegnino a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti territoriali e regioni interne ai rispettivi paesi in relazione alle previsioni di cui agli articoli 4, 6, 8 e 10 dell'Accordo medesimo, relativi, rispettivamente, al settore delle arti visive, figurative e dello spettacolo; alla promozione della collaborazione scientifica e tecnologica; alla cooperazione in materia di scambi giovanili ed alla cooperazione nel settore archeologico e della conservazione e del restauro. Osserva quindi che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo menzio-

nato, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

C. 2931 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla III Commissione della Camera)
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Fabio Giambrone (Misto-IdV), *relatore*, riferisce che la Convenzione è finalizzata ad istituire forme di tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale, quali tradizioni, feste, danza, musica, teatro, lingua, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie. Rileva che i Paesi membri sono tenuti ad assumere il ruolo di garanti della difesa del loro patrimonio, attraverso l'impegno ad attuare una serie di misure di tutela, di informazione e di educazione sul proprio territorio. Asserisce quindi che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Dopo aver rilevato che la Convenzione stabilisce che gli Stati parte si adoperino per cooperare sul piano bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale, per proteggere il patrimonio culturale immateriale, evidenzia l'esigenza che in sede di attuazione delle previsioni contenute nella Convenzione si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione. Osserva infine che, per i profili di competenza della Commissione, non vi sono profili di novità rispetto al parere espresso alla 3ª Commissione del Senato in data 6 giugno 2007 sul medesimo testo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba

Nuovo testo C. 1640
(Parere alla IX Commissione della Camera)
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Claudio MOLINARI, (AUT), *relatore*, rileva che il testo in esame intende assicurare la continuità territoriale con l'isola d'Elba, attraverso l'applicazione della disciplina relativa all'imposizione degli oneri di servizio pubblico allo scalo aeroportuale dell'isola. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 1 del testo in esame, che prevede l'estensione all'Isola d'Elba delle norme di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo cui, in conformità ai principi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2408/92, sono state introdotte misure per garantire la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali. Fa notare che il trasporto aereo non risulta espressamente contemplato nell'ambito delle materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce in via esclusiva allo Stato, e che tuttavia il provvedimento in esame, prescrivendo l'applicazione del regime degli oneri di servizio pubblico allo scalo aeroportuale dell'Isola d'Elba, sembra potersi riferire all'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

C. 2937 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione - Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente e relatore*, rileva che il disegno di legge in esame attiene alla disciplina di specifici profili del settore sanitario, afferenti segnatamente all'attività libero-professionale intramuraria ed alla esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari; fa notare che il provvedimento reca norme riconducibili all'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Evidenzia quindi che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare idonee iniziative per assicurare, entro il 31 luglio 2008, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e che nel periodo transitorio sono tenute ad individuare ed attuare le misure volte a garantire il passaggio al «regime ordinario» dell'attività libero-professionale intramuraria. Sostiene quindi che il testo in esame prescrive che le regioni e le province autonome garantiscano che le aziende sanitarie lo-

cali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, assicurandone il corretto esercizio, e che assicurino altresì il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del testo in esame, anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi. Riferisce quindi su quanto statuito dagli articoli 2, 3 e 4 del testo in esame, recanti, rispettivamente, norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, di applicazione dell'istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria e di differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Rileva infine che, per i profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, non emergono aspetti di particolare rilievo rispetto al parere espresso alla 12^a Commissione del Senato in data 11 luglio 2007.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Sostegno agli agrumeti caratteristici

Testo unificato C. 1069 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente, relatore*, riferisce che il testo in esame intende assicurare l'attuazione di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia di agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, disponendo, in particolare, la corresponsione di contributi statali a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi. Rileva che l'articolo 1 del testo in esame prevede che lo Stato, a fini di tutela ambientale, difesa del territorio e del suolo e conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato istitutivo della Comunità europea e alla Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, promuove e favorisce i predetti interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Evidenzia che, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 del testo in esame, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, annualmente, alla ripartizione del fondo istituito per l'assegnazione dei menzionati contributi, e

che ciascuna regione destinataria dei finanziamenti determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni facenti parte del proprio territorio, e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui agli articoli 3 e 4. Sottolinea quindi che, sebbene la materia «agricoltura» sia riconducibile alla esclusiva competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi previsti dal provvedimento in esame, finalizzati ad attivare iniziative di salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, risultano strettamente connessi ai profili relativi alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed al «governo del territorio», di potestà concorrente Stato-regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006

C. 2691 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006;

rilevato che l'Accordo intergovernativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro si pone quale necessario strumento per iniziative e progetti di scambio culturale, scientifico e tecnologico con tale Paese, e risulta altresì volto a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni anche attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio; evidenziato inoltre l'obiettivo dell'Accordo di agevolare la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, assicurando altresì la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

considerato che le finalità dell'Accordo consistono in particolare nell'intento di favorire, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica, anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo, si prevede che le Parti contraenti si impegnino a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti territoriali e regioni interne ai rispettivi paesi in relazione alle previsioni di cui agli articoli 4, 6, 8 e 10 dell'Accordo medesimo, relativi, rispettivamente, al settore delle arti visive, figurative e dello spettacolo; alla promozione della collaborazione scientifica e tecnologica; alla cooperazione in materia di scambi giovanili ed alla cooperazione nel settore archeologico e della conservazione e del restauro;

considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo menzionato, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a)* del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

S. 1558. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

C. 2931 Approvato dal Senato

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2931 Governo, approvato dal Senato, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

considerato che la Convenzione è finalizzata ad istituire forme di tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale, quali tradizioni, feste, danza, musica, teatro, lingua, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie; e che i Paesi membri sono tenuti ad assumere il ruolo di garanti della difesa del loro patrimonio, attraverso l'impegno ad attuare una serie di misure di tutela, di informazione e di educazione sul proprio territorio;

rilevato che la Convenzione attribuisce agli Stati parte il compito di individuare e definire gli elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio ed adottare le relative misure di salvaguardia; di redigere uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio; di creare organi competenti, nello specifico, alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; di adottare misure di tipo giuridico, tecnico, amministrativo e finanziario che siano utili a favorire la gestione del patrimonio culturale immateriale;

considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che la Convenzione stabilisce che gli Stati parte si adoperino per cooperare sul piano bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale, per proteggere il patrimonio culturale immateriale;

evidenziata l'esigenza che in sede di attuazione delle previsioni contenute nella Convenzione si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione;

preso atto che, per i profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, non vi sono profili di novità rispetto al parere espresso alla 3^a Commissione del Senato in data 6 giugno 2007;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba**C. 1640 Nuovo Testo**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1640 Velo, in corso di esame presso la IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, recante disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba;

rilevato che il testo in esame intende assicurare la continuità territoriale con l'isola d'Elba, attraverso l'applicazione della disciplina relativa all'imposizione degli oneri di servizio pubblico allo scalo aeroportuale dell'isola;

rilevato altresì che al fine anzidetto, l'articolo 1 del testo in esame prevede l'estensione all'Isola d'Elba delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, previsione secondo la quale, in conformità ai principi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2408/92, sono state introdotte misure per garantire la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali;

considerato che il trasporto aereo non risulta espressamente contemplato nell'ambito delle materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce in via esclusiva allo Stato, e che tuttavia il provvedimento in esame, prescrivendo l'applicazione del regime degli oneri di servizio pubblico allo scalo aeroportuale dell'Isola d'Elba, sembra potersi riferire all'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

S. 1598. – Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria» (approvato dal Senato)

C. 2937

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

rilevato che il disegno di legge concerne la disciplina di specifici profili del settore sanitario, afferenti segnatamente all'attività libero-professionale intramuraria ed alla esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili all'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare, entro il 31 luglio 2008, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria; e che nel periodo transitorio sono tenute ad individuare ed attuare le misure volte a garantire il passaggio al «regime ordinario» dell'attività libero-professionale intramuraria;

considerato che il testo in esame prescrive che le regioni e le province autonome garantiscano che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, assicurandone il corretto esercizio; e che assicurino altresì il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del testo in esame, anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti interessati;

evidenziato che le convenzioni per l'acquisizione degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria sono autorizzate dalle regioni per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari e comunque non oltre il termine del 31 gennaio 2009;

rilevato quanto statuito dagli articoli 2, 3 e 4 del testo in esame, recanti norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, di applicazione dell'istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria e di differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica;

preso atto che, per i profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, non emergono aspetti di particolare rilievo rispetto al parere espresso alla 12^a Commissione del Senato in data 11 luglio 2007;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici dei territori insulari e delle coste nazionali a rischio di dissesto idrogeologico

Testo unificato C. 1069 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1069 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera, recante disposizioni in materia di sostegno agli agrumeti caratteristici;

considerato che il testo in esame intende assicurare l'attuazione di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia di agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, disponendo, in particolare, la corresponsione di contributi statali a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi;

rilevato che l'articolo 1 del testo in esame prevede che lo Stato, a fini di tutela ambientale, difesa del territorio e del suolo e conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato istitutivo della Comunità europea e alla Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, promuove e favorisce i predetti interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2 del testo in esame, i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei predetti contributi sono individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

evidenziato che, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 del testo in esame, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, annualmente, alla ripartizione del fondo istituito per l'assegnazione dei menzionati contributi, e che ciascuna regione destinataria dei finanziamenti determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli

comuni facenti parte del proprio territorio, e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

rilevato che, sebbene la materia «agricoltura» sia riconducibile alla esclusiva competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi previsti dal provvedimento in esame, finalizzati ad attivare iniziative di salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, risultano strettamente connessi ai profili relativi alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, ed al «governo del territorio», di potestà concorrente Stato-regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 luglio 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono la dottoressa Giuliana Del Bufalo, Direttore di Rai Parlamento, il dottor Gianni Scipione Rossi, Vicedirettore di Rai Parlamento, il dottor Alberto Maccari, Vicedirettore di Rai Parlamento ed il dottor Claudio Cappon, Direttore generale della RAI.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta odierna, che concerne due audizioni, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore di Rai Parlamento

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

La dottoressa Giuliana DEL BUFALO, *Direttore di Rai Parlamento*, svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Claudio MICHELONI (Ulivo), il deputato Marco BELTRANDI (Rosanel-Pugno), il deputato Nicola TRANFAGLIA (Com.It), il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), il deputato

Giorgio LAINATI (FI), il deputato Giorgio MERLO (Ulivo), il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV), il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UD, nonché il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*.

La dottoressa Giuliana DEL BUFALO, *Direttore di Rai Parlamento*, ed il dottor Gianni Scipione ROSSI, *Vicedirettore di Rai Parlamento*, replicano agli intervenuti.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

(La dottoressa Giuliana Del Bufalo, il dottor Gianni Scipione Rossi, ed il dottor Alberto Maccari, si allontanano. E' introdotto il dottor Claudio Cappon).

Audizione del Direttore Generale della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il dottor Claudio CAPPON, *Direttore Generale della RAI*, svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), il deputato Marco BELTRANDI (Rosanel-Pugno), il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV), il deputato Gloria BUFFO (SDPSE), il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), il deputato Nicola TRANFAGLIA (Com.It), il deputato Paolo BONAIUTI (FI), il senatore Willer BORDON (Ulivo), il deputato Francesco Maria GIRO (FI), il deputato Giorgio LAINATI (FI), il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*.

Replica a ciascun singolo intervento il dottor Claudio CAPPON, *Direttore Generale della RAI*.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 18,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Mercoledì 25 luglio 2007

**I COMITATO DI LAVORO
(TESTIMONI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA)**

Il Comitato si è riunito dalle ore 9 alle ore 10,40

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 luglio 2007

Presidenza della presidente
Elena Emma CORDONI

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8,30 alle ore 9,10.

La seduta inizia alle ore 9,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino: deliberazione di una proroga del termine

Elena Emma CORDONI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato in merito alla proroga al 31 ottobre 2007 del termine dell'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino il cui termine era stato inizialmente fissato al 14 agosto 2007.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 31 ottobre 2007.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,15.

Presidenza della presidente
Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sull'adozione del modello di rilevazione dei dati dell'attività e dei risultati di gestione degli enti di previdenza pubblici e delle casse privatizzate

(Svolgimento e rinvio)

Elena Emma CORDONI, *presidente*, comunica che il Centro Europa Ricerche (CER), società di consulenza della Commissione, ha elaborato il modello di rivelazione dei dati dell'attività e dei risultati di gestione degli enti di previdenza pubblici e delle casse privatizzate, che costituisce un'evoluzione del precedente modello unico di rivelazione dei dati utilizzati nella XIII legislatura e delle tabelle sintetiche di rivelazione dei dati utilizzate nella XIV legislatura.

Tale modello, unitamente alla relativa nota illustrativa, è stato distribuito ai componenti la Commissione nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi, e potrà essere integrato e modificato sulla base delle indicazioni dei Commissari, che dovranno pervenire entro lunedì 30 luglio 2007. Il modello sarà quindi adottato formalmente dalla Commissione nel corso della seduta di mercoledì 1° agosto 2007.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 25 luglio 2007

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione: audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano Crucianelli
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano Crucianelli.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano CRUCIANELLI, illustra un'ampia e dettagliata relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Isabella BERTOLINI (*FI*), Mercedes FRIAS (*RC-SE*) e Sandro GOZI, *presidente*.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano CRUCIANELLI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano Crucianelli e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 25 luglio 2007

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dell'odierna seduta sarà assicurata anche attraverso il ricorso all'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del presidente della Regione Sicilia, dottor Salvatore Cuffaro e del direttore generale dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, avvocato Felice Crosta

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il presidente Cuffaro per la disponibilità, introduce i temi dell'odierna audizione.

Il dottor CUFFARO svolge un'esposizione introduttiva.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo domande e richieste di chiarimento, il presidente BARBIERI, l'onorevole MISITI, i senatori PIGLIONICA, LIOTTA e LIBÈ e gli onorevoli LOMAGLIO, FRANZOSO e PIAZZA.

Il dottor CUFFARO risponde ai quesiti precedentemente postigli, come pure alle ulteriori richieste di chiarimento formulate dal senatore LIOTTA e dal presidente BARBIERI.

Interviene quindi nuovamente, formulando osservazioni e precisazioni, il presidente BARBIERI.

Ha quindi la parola l'avvocato CROSTA, il quale risponde a taluni dei precedenti quesiti e – dopo una precisazione dell'onorevole LOMAGLIO – svolge una breve esposizione sulle attività relative alla bonifica dei siti inquinati.

L'onorevole LOMAGLIO prospetta l'opportunità di far seguire all'odierna seduta un ciclo di audizioni tendenti a valutare se e quali iniziative rispondenti ad un piano integrato per il settore dei rifiuti abbia assunto la Regione Sicilia.

L'avvocato CROSTA fornisce ragguagli in ordine a quanto testè dichiarato dall'onorevole LOMAGLIO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 25 luglio 2007

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, Maresciallo Gianfranco D'Agostino, professor Carlo Signorelli, dottor Franco Cezza ed dottor Alessandro Ridolfi.

La seduta inizia alle ore 8,30

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 aprile 2007 presso l'Istituto nazionale tumori Regina Elena e l'Istituto dermatologico San Galliano di Roma

Riprende l'esame dello schema di relazione in titolo, sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il relatore, senatore CURSI, illustra il nuovo schema di relazione – pubblicato in allegato al resoconto della seduta – che riporta altresì quanto emerso nel corso delle audizioni, tenutesi dopo il sopralluogo, del Direttore generale dell'IFO, del Direttore scientifico dell'IRE, del Direttore scientifico dell'ISG e dell'Assessore alla sanità della Regione Lazio.

Il relatore, senatore BODINI, si associa a quanto rilevato dal senatore Corsi.

La senatrice BINETTI ritiene utile che nello schema di relazione si prospettino anche suggerimenti ed iniziative per valorizzare le competenze presenti negli istituti in esame, al fine di evitare uno stato di demotivazione.

Il senatore GRAMAZIO osserva che, data la contrapposizione tra i vertici degli istituti che si è rilevata, è condivisibile avanzare una serie di suggerimenti e valutazioni che saranno poi rimessi all'attenzione della Regione.

La senatrice EMPRIN GILARDINI, nel rilevare che sarebbe opportuno disporre di un quadro complessivo delle varie audizioni svolte, chiede alcuni chiarimenti sulla assenza dei controlli di gestione e su alcune osservazioni in merito alla delibera della Giunta regionale n. 159 del 2007.

Il presidente TOMASSINI precisa le modalità con le quali si sono svolte le audizioni di cui ha dato conto il documento in esame.

Ad avviso del senatore CAFORIO emerge la situazione preoccupante di tali istituti, con particolare riferimento alla dubbia utilizzazione dei fondi di ricerca.

Il senatore PIANETTA rileva l'inadeguatezza delle risposte fornite dai vertici degli istituti in questione.

La senatrice MONACELLI sottolinea che lo schema di relazione in titolo fotografa le carenze dell'attuale *management* aziendale che rischia di deludere le attese della cittadinanza.

Il presidente TOMASSINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame dello schema in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

**NUOVO SCHEMA DI RELAZIONE PREDISPOSTO DAI
RELATORI SUL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IL
2 APRILE 2007 PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE
TUMORI REGINA ELENA E L'ISTITUTO DERMATO-
LOGICO SAN GALLICANO DI ROMA**

Una delegazione della *Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale*, composta dal Presidente Tomassini e dai senatori Binetti e Cursi, si è recata, in data 2 aprile 2007, presso l'IFO di Roma – Mostacciano, (l'IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, comprende IRE – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e ISG – Istituto Dermatologico S. Maria e S. Gallicano), in relazione alla chiusura del centro trapianti esistente presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Regina Elena ed alla contestuale costituzione del medesimo centro presso l'Azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini di Roma.

La delegazione è stata ricevuta alle ore 14,30 circa, dal Direttore generale dell'Istituto, dottor Marino Nonis, il quale ha poi delegato il Direttore di Presidio, dottor Cavallotti, ad accompagnare i membri della Commissione durante il sopralluogo ad alcune strutture dell'Istituto precedentemente concordate.

Alle ore 16,30 circa, terminata la visita, presso il centro congressi «Raffaele Bastianelli», struttura interna all'Istituto, si è proceduto alla audizione nel seguente ordine:

- Dr. Marino Nonis, Direttore generale;
- Dr. Giorgio Marianetti, Direttore amministrativo;
- Dr.ssa Amalia Allocca, Direttore sanitario;
- Prof. Aldo Di Carlo, Direttore scientifico ISG;
- Deleg.ne Direttori di Dipartimento e Primari IRE e ISG;
- OO.SS. area Dirigenza medica e sanitaria;
- OO.SS. comparto sanitario.

Quanto al sopralluogo alle strutture sono stati ispezionati i seguenti reparti:

- blocco operatorio;
- struttura complessa radiologia IRE;
- struttura complessa ginecologia oncologica;
- struttura complessa medicina nucleare.

È da rilevare, in via generale, che l'immobile presenta un eccellente stato di conservazione, con ampi spazi sia esterni che interni a disposi-

zione delle attività dell'Istituto, finiture di pregio, buona segnaletica e servizi tali da rendere piuttosto confortevole il soggiorno del personale dipendente e dell'utenza all'interno dell'Istituto. Questo anche a motivo della originaria diversa destinazione dell'immobile stesso (struttura ricettivo-alberghiera) e della sua relativa anzianità, poiché acquistato dalla Regione Lazio nel 2000 e solo nel 2003 avviato nelle attività in maniera organica.

In particolare nel corso della visita si è evidenziato:

BLOCCO OPERATORIO

L'unità operativa complessa di anestesia e camera operatoria consta delle seguenti strutture:

- blocco operatorio;
- day-surgery con attività ambulatoriale;
- centrale di sterilizzazione.

Il blocco operatorio è strutturalmente concepito secondo quanto previsto dalla normativa vigente; si compone di 8 sale operatorie dedicate alle varie branche specialistiche. Ciascuna sala è munita di due porte di accesso, uno spazio antistante ove sono collocate apparecchiature ed una porta di uscita per il «percorso sporco». In alcune sale operatorie sono collocate apparecchiature altamente specialistiche, in ragione della tipologia di interventi chirurgici che vi si eseguono.

Al blocco operatorio si entra attraverso un accesso riservato ai pazienti, e consta anche di uno spogliatoio riservato ai medici uomini, uno spogliatoio per i medici donne, uno spogliatoio per infermieri e personale ausiliario. Presso il blocco operatorio si trova la «*recovery room*» consistente in sei box attrezzati ed intercomunicanti. Inoltre, ci sono tre spogliatoi, una stanza per il caposala del «Regina Elena», una stanza per il caposala del «S. Gallicano», due depositi per il materiale, un deposito per le apparecchiature, un laboratorio per le analisi estemporanee e due spazi per il riposo del personale. Al piano superiore è ubicata una centrale di sterilizzazione.

L'attività chirurgica viene svolta su due turni (mattina-pomeriggio) per cinque giorni a settimana e pronta disponibilità notturna e festiva.

Si evidenzia che il locale adibito a spogliatoio del personale appare angusto in considerazione del numero degli armadietti in esso contenuti.

Da informazioni sommarie ricevute da alcuni parenti in attesa di fronte al blocco operatorio sembrerebbe che i locali limitrofi siano interessati da massiccia presenza di zanzare.

RADIOLOGIA

Il reparto è dotato di apparecchiature per l'esecuzione di numerosi accertamenti.

Le attività diagnostiche vengono svolte su due turni (8-14 e 14-20) presso:

- sezione angiografica (angiografo dedicato con «arco a c» in fase di installazione in locali contigui alla radiologia);
- radiologia tradizionale munita di un sistema telecomandato analogico con digitale originariamente per lo studio delle ossa, convertito in digitale con un nuovo sistema di piastre ai fosfori;
- sezione telecomandata digitale diretta, per esami contrastografici del distretto digestivo ed urinario;
- sezione di radiologia toracica digitale diretta, per esami del torace e dello scheletro;
- sezione per esami ortopantomici;
- sezione ecografica (consta di 2 sezioni, una dedicata alle patologie dermatologiche – ISG – ed un'altra dedicata prevalentemente alle patologie oncologiche – IRE);
- sezioni TAC;
- sezione RM (RM mammaria, angio RM, RM perfusionale e spettroscopia);
- sezioni ecografiche;
- diagnostica senologica.

Presso detto reparto sono impiegati 14 medici, 22 tecnici, 9 infermieri, 9 dipendenti con funzioni amministrative e 2 operatori tecnici di assistenza (OTA).

È in corso di realizzazione un ammodernamento tecnologico che prevede l'acquisizione di nuove apparecchiature poiché le attuali risultano assai vetuste per un IRCSS.

GINECOLOGIA

È articolata in un reparto di degenza con annessa unità operativa semplice e di chirurgia endoscopica mini-invasiva nonché in ambulatori ginecologici di primo e secondo livello.

Il personale impiegato presso il reparto di ginecologia consiste in 9 dirigenti medici, 3 coordinatrici, 10 infermieri e 3 operatori tecnici di assistenza (OTA).

Il reparto di degenza è dotato di 22 posti letto di degenza ordinaria e 2 posti letti di *day-surgery*. Le stanze sono doppie, con bagno in camera e aria condizionata.

Gli ambulatori ginecologici sono 2, di primo e secondo livello.

MEDICINA NUCLEARE

L'attività di medicina nucleare comprende:

- 1 reparto di terapia medico-nucleare con 8 letti di degenza ordinaria;

- 5 sezioni di diagnostica strumentale tradizionale (3 gamma-camere topografiche SPET multi-testa, 1 densitometro total-body DEXA, 1 ecografo);
- 1 sezione di diagnostica scintigrafia PET-CT (2 tomografi);
- 1 ambulatorio specialistico;
- 1 sezione di radiofarmacia.

Sia le strutture ambientali (1800 mq circa) che le tecnologie disponibili, sono di ultima generazione e d'avanguardia nel proprio settore. La struttura si avvale, inoltre, di un sistema integrato di radioprotezione ambientale e di scarichi contenuti, integralmente computerizzati, estremamente sofisticato.

La struttura complessa di medicina nucleare IRE, si caratterizza in ambito nazionale come centro di riferimento per la diagnosi e la terapia del carcinoma della tiroide offrendo un percorso integrato diagnostico-terapeutico che si svolge interamente all'interno della struttura (visita specialistica, scintigrafia, ecografia, citoaspirato ecoguidato, scintigrafia *total-body*, terapia radiometabolica).

La struttura complessa effettua attività terapeutica radiometabolica sul carcinoma differenziato della tiroide. Si caratterizza per la terapia sintomatica delle metastasi ossee. Il centro inoltre effettua terapie radiometaboliche per neoplasie pediatriche (neuroblastomi), terapie innovative «ad alta tecnologia» per il trattamento dei linfomi (radio-immunoterapia) di alcuni tumori neuroendocrini, nonché terapia transarteriosa nelle neoplasie epatiche primitive e secondarie.

L'attività di diagnostica scintigrafica copre tutte le applicazioni di oncologia nucleare sia convenzionali sia ampiamente innovativi per tecnologia e /o indicazioni cliniche, incluse la diagnosi PET-CT. In particolare, la struttura si caratterizza in ambito nazionale come centro di riferimento per la diagnostica scintigrafica dei tumori neuroendocrini con octreotide marcato. Sono correntemente effettuate anche le diagnostiche scintigrafiche avanzate di cardiologia nucleare.

L'attività clinica medico-nucleare, sia negli aspetti diagnostici che terapeutici, è svolta secondo l'approccio per processi e relative procedure esplicite che riflettono le linee guida internazionali.

L'operatività delle sezioni di diagnostica convenzionale è limitata, come esposto in seguito, ad un solo turno su cinque giorni a settimana, l'operatività PET è limitata ad un solo turno su quattro giorni a settimana e la diagnostica MOC è stata del tutto sospesa, per carenza di personale di varie qualifiche.

Al termine del sopralluogo, si è proceduto con il sistema della «libera audizione», all'incontro sopra accennato con il *management* aziendale, amministrativo e sanitario, e con le organizzazioni sindacali.

Quanto al Direttore scientifico dell'IRE, Prof.ssa Paola Muti, il Presidente della Commissione ha sottolineato con dispiacere l'assenza della stessa dovuta ad improrogabili impegni professionali, nonostante la comu-

nicazione dell'audizione fosse stata anticipata con molto preavviso e si è riservato di chiederne una successiva audizione presso la Commissione.

Dal quadro complessivo delle risposte fornite ai membri della Commissione e dalla documentazione acquisita agli atti della Commissione stessa, è emerso un quadro piuttosto delineato di quale sia l'attuale situazione dell'Istituto.

Lo scenario in cui lo stesso attualmente opera, denota infatti un modesto grado di efficacia, inteso come limitata capacità di raggiungere gli obiettivi potenzialmente raggiungibili, e pressoché assoluta inefficienza, inteso come rapporto tra gli scarsi obiettivi raggiunti e l'ormai cronico disavanzo di gestione consolidato nel tempo.

Stante la natura dell'Istituto (IRCSS) e la complessa e variegata normativa che si è succeduta negli ultimi anni per tali tipi di enti, ed anche la incertezza del ruolo che gli stessi dovessero assumere nel nuovo quadro delineato dal Sistema sanitario regionale (a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale), risulta di non facile individuazione l'analisi delle motivazioni che di fatto rendono tutt'altro che efficiente la gestione dell'Istituto, sia in termini economici che di risultati, intesa cioè nell'impossibilità di individuare in una specifica causa o in un solo soggetto le responsabilità di tale situazione di stallo.

Il fattore di maggiore rilevanza che è emerso dall'audizione dei soggetti intervistati, tutti con compiti assai diversi e ciononostante spesso in contrapposizione per il ruolo svolto, è la convergenza pressoché unanime su alcune considerazioni che di seguito si riepilogano.

L'IFO Regina Elena – S. Gallicano accorpa oggi, di fatto, due IRCSS con finalità completamente differenti e difficilmente contemporabili:

- l'IRCSS Regina Elena, con attività di centro di eccellenza oncologica;
- l'IRCSS S. Gallicano, unico istituto di diritto pubblico in Italia con finalità di cura e assistenza dermatologica.

A seguito dell'accorpamento dei due Istituti, presso la sede di Roma-Mostacciano è oggi presente il 100% delle attività cliniche dell'Istituto Regina Elena (IRE) e circa il 70% di quelle riferibili all'Istituto S. Gallicano (ISG).

Altre attività dell'Istituto S. Gallicano vengono svolte presso la sede di Roma-Trastevere e per l'Istituto Regina Elena presso il centro ricerche di Roma-Pietralata ove si concentrano quasi tutte le attività di ricerca sperimentale. Dai colloqui intercorsi sembrerebbe venuto meno il progetto di trasferire le attività di ricerca dell'Istituto Regina Elena presso la sede di Roma-Mostacciano (da Pietralata appunto), ricongiungimento giudicato in precedenza necessario per il buon esito della ricerca traslazionale ed in grado di produrre notevoli economie di gestione.

Quanto all'aspetto organizzativo è da rilevare che la Regione Lazio, a seguito della entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 23 gennaio 2006, non ha ancora provveduto alla nomina del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto, e che non è stato ancora nominato il comitato tecnico

scientifico. Pertanto l'attuale Direttore generale si trova ad operare quale organo monocratico e, forse, anche a motivo della assenza di questi organi, ad oggi non è stato ancora approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento (così è definito per gli IRCSS l'atto aziendale), fondamentale documento strategico-organizzativo-programmatico, senza l'adozione del quale non è possibile procedere a quella azione di rilancio, urgente ed necessaria per le future sorti dell'Istituto.

In verità, come testimoniato dal Direttore generale, una bozza di tale regolamento già esiste e sarebbe articolata su un modello dipartimentale strutturale per «patologia d'organo».

Dalle audizioni svolte e dalla documentazione acquisita si nota che tale modello, seppur *in fieri*, abbia riscontrato la pressoché unanime contrarietà dei medici e dei ricercatori dei due Istituti che ritengono di non dividerla in quanto «... confusa, contraddittoria e dannosa ...» per la loro professionalità e soprattutto per i pazienti. Ciononostante tale bozza di regolamento di organizzazione e funzionamento sarebbe attualmente all'esame del competente Assessorato regionale alla sanità.

La Commissione ritiene che l'approvazione in tempi brevi di una nuova bozza di regolamento di organizzazione e funzionamento, qualunque essa sia, purché adottata dopo ampio dibattito interno e largamente condivisa, possa chiarire e/o fugare la maggior parte delle argomentazioni e i dubbi sollevati dai soggetti uditi che risentono non poco del clima di incertezza organizzativa attualmente esistente all'interno dell'Istituto.

Prova ne sia il caso più eclatante, come il trasferimento del centro trapianti di fegato IRE, situazione francamente paradossale e con aspetti procedurali quantomeno dubbi, che trova facile *humus* nei momenti di transizione e confusione dei ruoli.

Nel caso in specie, infatti, la Regione Lazio con delibera della Giunta regionale n. 159 del 13 marzo 2007, nella piena autonomia in materia di indirizzo e organizzazione sanitaria, dispone il trasferimento di un dipartimento quale il centro trapianti IRE da un IRCSS ad una Azienda ospedaliera regionale (S. Camillo – Forlanini) e viceversa una unità operativa complessa (UOC) di chirurgia oncologica presso l'IRCSS stesso. La stessa delibera indica però che, in realtà, il centro trapianti non sarà strutturalmente ubicato presso l'Azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini (!), ma presso un IRCSS pubblico, confinante, l'Istituto Lazzaro Spallanzani, che risulta essere uno dei due Istituti nazionali (l'altro è il Sacco di Milano) specializzati nelle emergenze da attacchi da terrorismo biologico e trattamento delle malattie infettive (!). Sempre nel testo della delibera di cui sopra si dice che «... l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, con prot. n. 825 del 23 gennaio 2007, (solo 40 giorni prima!) ha presentato la richiesta per il riconoscimento di "centro di riferimento regionale per le infezioni nei trapianti" ... ai sensi della D.G.R. n. 18.3.2005 ...» e sempre nel medesimo documento è scritto «che l'Istituto dispone di strutture edilizie realizzate seconde le più moderne tecnologie incluso un reparto operatorio, inattivo (!)...». Tutto ciò sembrerebbe più far pensare che si è fatto di tutto per utilizzare una struttura, magari co-

struita per altri fini, ma inutilizzata ed ubicata in un Istituto poco adatto ai trapianti a motivo della propria specializzazione. Ma non è tanto questo che lascia perplessi. Il fatto che, invece, con tale delibera venga disposto il trasferimento di una intera unità di chirurgia oncologica con i relativi medici e si proceda d'ufficio, senza procedure concorsuali ed approfondita valutazione dei titoli professionali e scientifici, alla nomina dei primari, questo lascia senza dubbio molto stupiti. Nemmeno sembra essere stata espletata alcuna concertazione con le organizzazioni sindacali e/o confronto con i professionisti che già operano nelle rispettive strutture, mortificandone le legittime aspettative, con la conseguenza di inevitabili malumori che si ripercuotono in disagi professionali per la nuova struttura (scarso numero di sessioni operatorie) e soprattutto nella qualità dell'assistenza offerta ai cittadini.

L'IRCSS non è un ospedale regionale come gli altri, è solamente inserito nella rete sanitaria regionale, ma mantiene un ruolo sovraordinato in relazione alla eccellenza della propria specializzazione che dovrebbe sfociare in pubblicazioni e/o professionalità messa a servizio degli altri presidi regionali e interregionali quanto ad esperienza, casistica, capacità di formazione, ricerca e attrezzature.

È quindi evidente che deve essere diversa la politica del reclutamento del personale dirigente e dei ricercatori di un istituto d'eccellenza. Essa dovrebbe sempre essere tesa alla individuazione e selezione dei migliori professionisti negli specifici settori attraverso procedure trasparenti ed obiettive.

Sempre in riferimento al succitato caso di trasferimento *ope legis* del centro trapianti di fegato ad opera della Regione Lazio, il Direttore sanitario stesso dell'Istituto ha giudicato sproporzionato e troppo invasivo il dispositivo contenuto nella delibera della Giunta regionale, sia per ciò che riguarda il personale da trasferire sia per ciò che concerne i posti-letto trasferendi, ed infatti ha limitato in Istituto l'apertura dei posti letto di chirurgia oncologica ex Azienda ospedaliera. S. Camillo -Forlanini a 20 (contro i 27 della delibera della Giunta regionale) ed ha proceduto al trasferimento di soli due medici (oltre al primario) contro i quattro previsti dalla Regione.

Sembra, inoltre, dalle informazioni raccolte, che l'attività chirurgica della nuova unità presso il Regina Elena è stata estremamente ridotta nelle prime settimane, tanto da non coprire neppure il 20% dei turni operatori previsti per la stessa unità.

Si rileva, infine, che nella «Presentazione attività e Programma attività 2007 IFO», di fronte a numerose e qualificate personalità, il Direttore generale dell'Istituto, appena il 9 gennaio u.s., annunciava che «... il centro trapianti IRE, che ormai ha una consolidata attività, necessita di un adeguato riconoscimento ed integrazione nella rete dei servizi a dimensione regionale o inter-regionale ...» dando la chiara impressione di presentare un centro di eccellenza dell'Istituto e non un qualcosa che sarebbe stato dismesso di lì a pochi giorni.

Sempre sotto il profilo organizzativo, l'approvando regolamento di organizzazione e funzionamento, dovrà meglio specificare il futuro ruolo dell'IRCSS S. Gallicano, se cioè, come temono molti dei sanitari uditi, a cominciare dal proprio Direttore scientifico, sarà relegato a mero dipartimento del costituito Istituto o avrà quel ruolo di *hub* dermatologico regionale e interregionale (perfino nazionale visto che è unico nel suo genere) che i risultati scientifici di questi ultimi anni sembrano garantirgli.

Altra questione da chiarire sarà il futuro rapporto tra l'IRCSS S. Gallicano con il nuovo «Istituto per le patologie degli immigrati e le malattie della povertà», previsto dalla legge finanziaria 2007 e che, fisicamente, è oggi ubicato nelle strutture del S. Gallicano stesso nella sede di Roma-Trastevere.

Con l'approvazione del più volte citato regolamento dovranno darsi chiare indicazioni per la stesura della nuova pianta organica (sia macro che micro-struttura), cercando di dar soluzione ad una situazione a dir poco complicata che vede 307 dirigenti medici in pianta organica (uno per ogni posto letto!) e la totale assenza di incarichi di dirigente medico di 2° livello.

Ad abundantiam, come puntualmente relazionato dal Direttore sanitario, nonostante l'abbondanza dei numeri di cui sopra, si lamenta la carenza di talune figure mediche specialistiche e di tecnici specializzati che pregiudicano non poco l'attività dell'Istituto: basti pensare, come dianzi accennato, che attualmente delle cinque PET presenti nella Regione Lazio (e nell'Italia centrale) ben due sono ubicate proprio presso l'IFO Regina Elena, la cui produttività potenziale sarebbe di circa venti PET al giorno e che, invece, a motivo di tali carenze in organico è di circa venti PET alla settimana. Anche in questo caso la Direzione dice di essere in attesa della prevista autorizzazione della Regione Lazio in ordine alla possibilità di porre a concorso i posti necessari.

Buon senso ed economia gestionale avrebbero voluto che tali figure professionali fossero reclutate per tempo in modo da consentire che tali complesse e costose attrezzature non rimanessero di fatto sottoutilizzate a discapito, soprattutto, della salute dei cittadini.

Problemi di carattere organizzativo provocano anche altre gravi anomalie nel normale funzionamento di un Istituto oncologico di tale rilevanza, come l'impossibilità ormai da molti mesi di effettuare esami istologici estemporanei in camera operatoria, criticità che provoca il raddoppiamento dei tempi di anestesia per i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, oltre che gravi problemi nella trasmissione della diagnosi dal patologo al chirurgo al momento dell'intervento (a voce tramite personale ausiliario non abilitato!). Sempre legato al problema della mancanza di tecnici di medicina nucleare, sembra che la tecnica del linfonodo sentinella, ormai *standard* nella maggior parte degli ospedali italiani nel carcinoma mammario e nel melanoma, sia praticata ad uno stretto numero di pazienti.

Altro rilievo che merita approfondimento, vista l'alta eccellenza professionale dell'Istituto (almeno potenziale!), messo in evidenza dal diret-

tore di dipartimento diagnostica per immagini IRE, è la vetustà delle apparecchiature in uso presso la radiologia, ove manca un mammografo digitale, mentre l'ecografo per la diagnosi senologica risale a molti anni fa e manca una bobina per la risonanza magnetica del seno; anche la risonanza magnetica e le due TAC attualmente in uso sono di vecchia generazione così come anche l'angiografo per la radiologia interventistica.

È da notare infine che, a distanza di molto tempo, risultano ancora non coperte alcune posizioni da primario di ruolo, per esempio della struttura complessa di ginecologia oncologica, per la quale nel nuovo piano aziendale è prevista una drastica riduzione di posti letto.

Queste gravissime carenze finiscono con il sottrarre ai pazienti in un Istituto d'eccellenza la possibilità di usufruire di standard diagnostici e terapeutici di accettabile qualità.

Sotto l'aspetto finanziario, come responsabilmente attestato dal Direttore amministrativo, l'Istituto incredibilmente non si è ancora dotato di un sistema informatico-contabile (è in corso di approvazione da parte della Regione Lazio il bando di gara per l'acquisto di un *software* di contabilità) in grado di fornire un quadro d'insieme dei costi e ricavi, riferibili in generale all'attività dell'Istituto nell'esercizio ed in particolare ai singoli centri di costo; quanto ai risultati degli esercizi precedenti l'Istituto ha rilevato disavanzi di gestione pari a circa meno 18 milioni di euro nel 2004, meno 44 milioni di euro nel 2005 e meno 38 milioni di euro nel 2006.

L'importo previsto pari a meno 15 milioni di euro relativo al bilancio preventivo 2007, come documentato dal Direttore amministrativo, non potrà essere assolutamente rispettato a motivo della rigidità dei costi in esame e pertanto il disavanzo di gestione finale sarà ben più cospicuo.

Quanto ai fondi destinati alla ricerca (2006), sia corrente che finalizzata, il Direttore generale ha dichiarato che, sia per l'IRE che per l'ISG, sono stati impegnati per l'intero ammontare, ma una valutazione seppur sommaria delle rendicontazioni delle ricerche correnti degli ultimi anni sembra evidenziare come per il 2006 sia stato previsto rispetto agli anni precedenti quasi un raddoppio dei costi relativi agli stipendi del personale di ricerca di ruolo rispetto al 2005 (!) e quindi una diminuzione della spesa direttamente finalizzata allo svolgimento della stessa ricerca come richiesto dalle direttive ministeriali. Non è dato di sapere dalla documentazione acquisita a quali figure di ricerca corrisponda questo aumento.

Il Direttore amministrativo ha anche evidenziato che attualmente non esiste un sistema di rendicontazione informatizzata dei costi tale da porre in essere un sistema di controllo *ex post* (cioè si spende senza controllo). In realtà altri colloqui hanno chiarito che questo sistema di controllo esiste ma risulta attualmente difficoltà dalla mancanza di autonomia dell'ufficio preposto a questa attività amministrativa. Alla domanda se l'Istituto sia in grado di attrarre anche altri fondi oltre a quelli statali relativi alla ricerca, non è stata data risposta.

L'imprevista assenza del Direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena non ha permesso di chiarire la strategia generale dell'attività di ri-

cerca traslazionale e clinica – che rappresentano le finalità di ricerca principali di un IRCCS, come sancito dal decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003 – e di quali strumenti l'Istituto stesso intenda dotarsi per raggiungere l'obiettivo del trasferimento nella pratica clinica dei risultati di ricerca. Nemmeno il Direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena ha prodotto alla Commissione eventuale relazione sulla valutazione dello stato attuale e di programmazione generale dell'attività scientifica dell'Istituto.

Al fine di una più completa ed esaustiva disamina della situazione di criticità aziendale delineata, a seguito del sopralluogo, si è proceduto ad ulteriore audizione del Direttore generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, dottor Marino Nonis, del Direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano, professor Aldo Di Carlo, del Direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena, professoressa Paola Muti ed anche dell'assessore alla sanità della Regione Lazio, onorevole Augusto Battaglia.

Audizione della professoressa Paola Muti, Direttore scientifico Istituto Regina Elena, 15 maggio 2007.

In data 15 maggio 2007 si è svolta l'audizione del Direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena, professoressa Paola Muti.

Gli argomenti affrontati nel corso di questa audizione sono stati essenzialmente i seguenti:

1. richiesta di chiarimenti sul rendiconto dei fondi della ricerca corrente per l'anno 2006 rispetto alla stessa rendicontazione anno 2005, con particolare riguardo al raddoppio dei costi relativi agli stipendi dei ricercatori di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, e sulla drastica riduzione della cifra che è stata destinata effettivamente ai programmi di ricerca, come recentemente denunciato anche da importanti organi di stampa, vedi il quotidiano nazionale «l'Unità» (14 Aprile 2007);

2. le difficoltà riportate in una nota firmata da circa 50 ricercatori clinici dell'Istituto nel settore della organizzazione e gestione degli studi clinici;

3. effettiva capacità di attrazione da parte dell'Istituto di fondi provenienti da Istituzioni estere in particolare nordamericane come più volte affermato anche in dichiarazioni pubbliche dalla professoressa Muti.

Con riferimento al punto 1, le risposte della professoressa Muti non hanno chiarito quali siano state le cause di un incremento così rilevante dei costi relativi agli stipendi dei ricercatori dell'Istituto, posto che non sembra che nell'anno intercorso siano stati assunti a tempo indeterminato nuovi ricercatori. Non è stato neppure chiarito dalla professoressa Muti come mai la parte del finanziamento statale destinato effettivamente all'attività di ricerca sia così tanto diminuita rispetto all'anno precedente per effetto delle scelte effettuate dall'Ente.

A questo riguardo, la materia sembra meritevole di ogni opportuno approfondimento in quanto nella rendicontazione della ricerca corrente

per l'anno 2006, inviata nel febbraio 2007 al Ministero della salute, il capitolo di spesa fortemente incrementato, anzi raddoppiato rispetto all'anno precedente (da 2.388.000 a 4.417.999 euro), è proprio quella riguardante i «ricercatori di ruolo o con contratto a tempo indeterminato», e trattasi di formale deliberazione della direzione generale dell'Ente sottoscritta dal direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario aziendale. Questa voce di spesa ha così rappresentato per il 2006 circa il 70% dell'intero finanziamento contro il 45% nel 2005.

Le altre voci di spesa richiamate dalla professoressa Muti, e cioè quelle relative alla biblioteca ed al funzionamento dello stabulario, sono risultate invece abbastanza contenute rispetto al *budget* complessivo; contrariamente a quanto affermato dalla professoressa Muti, le spese relative alla biblioteca risultano non aumentate ma molto diminuite per l'anno 2006 rispetto all'anno 2005 (da 313.472,00 – anno 2005, a 134.835,00 – anno 2006). Le dichiarazioni pertanto della professoressa Muti a questo riguardo appaiono in contrasto con quanto si desume dai documenti ufficiali inviati e certificati dallo stesso Ente.

In ogni caso per effetto del notevole incremento di costi relativi agli stipendi dei «ricercatori» e nonostante il fatto che il contributo erogato dal Ministero della Salute all'IRE sia cresciuto dal 2005 al 2006 (da 5.151.610 a 6.430.900 euro), il residuo, al netto dei costi fissi, utilizzabile per investimenti nei progetti di ricerca si è praticamente più che dimezzato (da oltre il 40% a meno del 20%).

La stessa professoressa Muti con le sue dichiarazioni ha confermato che, mentre negli anni precedenti «... una somma consistente del budget della ricerca corrente veniva investito in attività di studio, con la nuova gestione ciò non è stato possibile». A questo riguardo la professoressa Muti sembra non considerare che la destinazione dei fondi della ricerca rappresenta attività precipuamente ed esclusivamente connessa con il suo ruolo in quanto Direttore scientifico.

La professoressa Muti ha poi fatto riferimento al modello americano nel quale gli stipendi dei ricercatori vengono in parte o *in toto* pagati su fondi di ricerche finalizzate, ma appare evidente che, alla luce della normativa vigente nel Paese, tale modello non trova alcuna possibilità di essere applicato in Italia.

La professoressa Muti durante la sua audizione ha poi fatto riferimento ad altri Istituti Nazionali Tumori nei quali gli stipendi dei ricercatori di base gravano completamente sui fondi della ricerca corrente, ma il problema che rimane da chiarire è se presso l'Istituto Regina Elena questi fondi siano stati utilizzati effettivamente per pagare gli stipendi dei ricercatori oppure siano stati impiegati per altri scopi, come sembra più verosimile alla luce dei documenti prodotti.

Per quel che riguarda il punto 2, la professoressa Muti ha rassicurato la Commissione sul fatto che la sua intenzione non è quella di ridurre l'attività di ricerca clinica per conto terzi, ma di incentivare la attività istituzionale di tipo traslazionale, e cioè di trasferimento della ricerca dal laboratorio alla pratica clinica.

La professoressa Muti però non ha chiarito fino in fondo le motivazioni che hanno portato un così elevato numero di medici e ricercatori clinici dell'Istituto a dichiarare il proprio malumore al riguardo, e non ha neanche rassicurato la Commissione su quale soluzione intenda dare alla problematica sollevata dai medici.

Riguardo al punto 3, la professoressa Muti ha fatto riferimento ad un recente accordo stipulato con l'Università di Harvard che consentirebbe all'Istituto Regina Elena di accedere a fondi del National Institute of Health americano – NIH. La Commissione formula, ovviamente, l'auspicio che ciò possa presto avvenire, anche se non sono stati prodotti esempi concreti della effettiva realizzazione di quanto riferito.

Audizione del dottor Marino Nonis, direttore generale Istituti Fisioterapici Ospitalieri, 17 maggio 2007.

Durante l'audizione del direttore generale dottor Marino Nonis tenutasi in data 17 maggio 2007 sono state affrontate alcune problematiche, ed in particolare:

1. quale secondo il Direttore Generale dovesse essere la natura giuridica dei tre Istituti facenti capo agli IFO, se un solo IRCCS o tre, anche in relazione all'avvenuto riconoscimento per decreto statale ed anche della Regione Lazio di IRE ed ISG come entità separate;

2. la collocazione logistica nelle due sedi di Mostacciano e Viale Trastevere dei due Istituti facenti capo agli IFO, cioè l'Istituto Regina Elena e l'Istituto San Gallicano, nonché del nuovo Istituto per le migrazioni di recente istituzione, anche in considerazione del fatto che una parte della sede centrale dell'Istituto San Gallicano era stata in precedenza ceduta alla Comunità di Sant'Egidio;

3. il problema dell'utilizzazione dei fondi della ricerca corrente, ed in particolare la richiesta di chiarimenti circa il notevole incremento dal febbraio 2006 al febbraio 2007 dei fondi della ricerca corrente destinati a sostenere gli emolumenti dei ricercatori di ruolo o con contratto a tempo determinato.

Su tutti questi tre punti, l'audizione con il dottor Nonis è risultata assolutamente improduttiva di risultati in considerazione delle risposte confuse, evasive e contraddittorie che il Direttore generale ha dato ai singoli quesiti posti dalla Commissione.

Allo scopo di dare ulteriore possibilità al dottor Nonis di meglio chiarire le problematiche suesposte, così da poter raccogliere tutti gli elementi necessari per dare risposte puntuali ai quesiti di cui sopra, sono state ulteriormente richieste risposte scritte agli stessi quesiti formulati, come qui di seguito riportato:

1. quale è l'intenzione della Direzione generale IFO rispetto alle tre realtà emerse durante l'audizione (Istituto Regina Elena, Istituto San Gallicano, Istituto per le Migrazioni) in merito alla loro rispettiva colloca-

zione logistica nelle due sedi di Mostacciano e Viale Trastevere anche in relazione alla coesistenza in una delle due sedi di una quarta realtà quale quella della Comunità di Sant'Egidio;

2. quale è la valutazione del Direttore generale rispetto alla natura giuridica degli Istituti facenti capo agli IFO: tre IRCCS o un solo IRCCS, e se il loro futuro è comunque quello di essere accorpati in unico ente o invece di rimanere separati. Tutto ciò anche in relazione all'avvenuto riconoscimento per decreto statale e regionale dei due Istituti Regina Elena e San Gallicano come entità separate;

3. quanti e quali «ricercatori di ruolo o con contratto a tempo indeterminato» sono stati assunti dal febbraio 2006 al febbraio 2007 a giustificare per l'Istituto Regina Elena l'incremento dei fondi da Euro 2.388.000,00 (delibera n. 58 del 20.02.06) a 4.417.999,20 (delibera n. 135 del 28.02.07) imputati a tale voce di spesa nelle rendicontazioni della ricerca corrente.

In data 4 luglio 2007 è pervenuta alla segreteria della Commissione la risposta scritta qui di seguito riportata:

«La ringrazio per l'attenzione con cui, con la nota n. 468 del 27.06.2007 avete voluto significare l'attenzione nei confronti di codesto Istituto.

Dalla lettura dell'allegato mi sembra assolutamente evidente che poco conti l'intenzione della Direzione Generale degli IFO (che sarebbe comunque coerente e conforme alle indicazioni delle Istituzioni superiori) in merito alle questioni proposte e cioè:

1. le tre realtà emerse durante l'audizione (Istituto Regina Elena, istituto San Gallicano, Istituto per le Migrazioni) in merito alla loro rispettiva collocazione logistica nelle due sedi di Mostacciano e Viale Trastevere anche in relazione alla coesistenza in una delle due sedi di una quarta realtà quale quella della Comunità di Sant'Egidio;

2. la valutazione del Direttore Generale rispetto alla natura giuridica degli Istituti facenti capo agli IFO: 3 IRCCS o un solo IRCCS, e se il loro futuro è comunque quello di essere accorpati in un unico ente o invece di rimanere separati;

3. l'incremento dei fondi per l'Istituto Regina Elena da euro 2.388.000,00 ad euro 4.417.999,20.».

In tale risposta ed in relazione ai tre punti sollevati, il Direttore generale, dottor Nonis, ha ripetuto letteralmente le domande a lui rivolte dalla Commissione senza aggiungere alcun elemento di risposta, come invece richiesto.

Da quanto sopra riportato la Commissione non può che dichiararsi completamente insoddisfatta per non aver ricevuto alcuna risposta da parte del Direttore generale rispetto ai quesiti formulati, tra l'altro tutti coinvolgenti responsabilità e competenze specifiche del suo ruolo e della sua funzione. In qualche modo inoltre sconcerata il comportamento dello stesso Direttore generale, comportamento che certamente offende la dignità e

l'autorevolezza dell'Istituzione parlamentare che i membri della Commissione rappresentano.

Audizione del professor Aldo Di Carlo, Direttore scientifico Istituto San Gallicano, 17 maggio 2007.

L'audizione del professor Di Carlo è stata soprattutto incentrata sulla preoccupazione, da lui stesso manifestata, in merito al ridimensionamento strutturale e funzionale subito dall'Istituto San Gallicano, ridimensionamento messo in atto dall'attuale direzione generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Analogo allarme era contenuto in un documento sul nuovo Atto aziendale pervenuto alla Commissione da parte dell'Assemblea dei medici dell'Istituto San Gallicano che, pur giudicando la nuova collocazione presso Mostacciano assolutamente idonea e funzionale rispetto al miglioramento sia quantitativo che qualitativo dell'attività clinico-assistenziale dell'Istituto, hanno dichiarato il loro più totale dissenso rispetto all'ipotesi della riduzione dell'Istituto San Gallicano a semplice Dipartimento dell'Istituto Regina Elena. Questa ipotesi infatti sarebbe, se realizzata, di grave ostacolo all'autonomia dell'Istituto stesso ed alla capacità di migliorare la propria performance clinica e scientifica.

Il professor Di Carlo ha altresì ricordato come questo storico Istituto dermatologico, fondato a Roma nel 1725 da Papa Benedetto XIII, ha sempre costituito da allora un punto di riferimento per la diagnosi ed il trattamento delle malattie cutanee ed ha percorso le tappe che hanno portato l'Amministrazione IFO nel 2003 a stipulare una convenzione con la Comunità di Sant'Egidio, ed ha anche fatto riferimento all'art. 1, comma 827, della Legge finanziaria 2007, con la quale è stato istituito l'Istituto per le Migrazioni, a suo parere non necessariamente da collocare presso l'Istituto San Gallicano.

In più interventi di membri della Commissione, oltre che in quello del professor Di Carlo, è stato posto l'accento sulla necessità che i due Istituti, l'Istituto Regina Elena e l'Istituto San Gallicano, continuino a rappresentare realtà diverse ed autonome, contraddistinte dalla differente vocazione che le caratterizzano e dalla diversa missione scientifico-assistenziale.

Audizione dell'assessore alla sanità della Regione Lazio, Augusto Battaglia, 12 giugno 2007.

Durante l'audizione del 12 giugno 2007, il relatore, senatore Corsi, ha posto nuovamente la questione «Istituto Regina Elena – Istituto San Gallicano» (se unico Istituto o due distinti Istituti) ed ha ricordato all'assessore Battaglia come insieme, fino a qualche mese fa, rispettivamente come sottosegretario del Ministero della salute ed assessore regionale alla Sanità, avessero perseguito l'obiettivo comune dello sdoppiamento dell'IFO in due distinti Istituti.

Ha manifestato inoltre la sua preoccupazione circa una sorta di ridimensionamento della funzione culturale, storica, scientifica e di ricerca dell'Istituto San Gallicano, rappresentato già alla Commissione sia dal Direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano, sia da un documento sottoscritto da tutto il personale medico dello stesso Istituto.

È stato poi affrontato dal senatore Cursi il tema relativo al trasferimento *ope legis* del Centro Trapianti di fegato dall'Istituto Regina Elena all'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, ove ancora questo centro opera in condizioni molto disagiate negli ambienti in uso della Cardiocirurgia, non essendo ancora stati approntati i nuovi locali presso l'Istituto malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»:

Il senatore Cursi ha chiesto pertanto ragione dei tempi (brevissimi!) e dei modi (con delibera della Giunta regionale del Lazio) di tale improvviso trasferimento.

Il tema è stato anche trattato dalla senatrice Binetti, che ha sottolineato l'anomalia del trasferimento di una intera struttura di Chirurgia dal San Camillo agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, trasferimento che non ha tenuto in alcun conto le professionalità esistenti presso l'Istituto Regina Elena; le risulta inoltre che metà dei letti di degenza occupati da questa struttura sarebbero inutilizzati o utilizzati per interventi «di basso profilo».

L'assessore Battaglia, nel suo intervento di replica alle varie considerazioni fatte dai senatori intervenuti, ha rivendicato alla Giunta regionale del Lazio una azione di forte risanamento e razionalizzazione delle attività ospedaliere, finalizzata all'abbattimento del grosso deficit di gestione ereditato, ma anche a riportare la sanità del Lazio ad adeguati livelli di qualità, efficienza ed organizzazione.

In questo quadro generale, la Regione Lazio non intende in alcun modo mortificare o ridimensionare gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, ma piuttosto razionalizzarne l'attività, contenerne le spese, produrre il massimo con le risorse disponibili.

È per questo motivo che, alla luce della nuova situazione venutasi a creare, la Regione Lazio ha ritenuto di riconsiderare lo sdoppiamento dei due istituti in modo da consentire, tanto all'Istituto Regina Elena quanto all'Istituto San Gallicano, di operare nelle migliori condizioni.

Per quel che riguarda l'attività dei trapianti, l'assessore Battaglia ha affermato che già per effetto dello spostamento realizzato ci sarebbe un aumento del numero di trapianti complessivi di circa il 20%. Tuttavia, dai dati forniti dal Centro Nazionali Trapianti, tale affermazione non sembra corrispondere alla realtà, poiché i trapianti d'organo effettuati nella Regione Lazio nel periodo gennaio-maggio 2007 sono stati 116, contro i 158 dello stesso periodo del 2006 e i 111 di uguale periodo riferiti all'anno 2005. Il dato di incremento del +20% cui probabilmente fa riferimento l'assessore Battaglia, è riferito al totale degli interventi di trapianto inclusi i trapianti di cornee che però, come noto, per tipo di organizzazione e di competenze professionali, sono cosa ben diversa dai trapianti d'organo.

Lo spostamento del Centro trapianti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri è funzionale ad una ipotesi di attivazione di un'unica struttura per i trapianti come esiste a Parigi, ma di fatto non è dato comprendere perché al momento quello degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sia stato l'unico Centro ad essere chiuso, mentre rimangono attivi gli altri operanti nella città di Roma (Policlinico Umberto I, Policlinico Gemelli, Università di Tor Vergata).

Per quel che si riferisce poi al trasferimento dell'Unità di Chirurgia, l'assessore ha affermato che tale scelta è stata effettuata per potenziare l'attività chirurgica maggiormente collegata alla Chirurgia oncologica e che in questo ambito si intende «dare piena valorizzazione tanto ai nuovi medici che arriveranno, tanto ai chirurghi che sono lì da anni e che hanno diritto anch'essi ad una piena valorizzazione. Naturalmente poi si faranno i concorsi e le scelte cercheremo di farle sulla base delle professionalità, delle capacità, del numero degli interventi, del lavoro fatto da parte dei diversi professionisti».

Resta il dubbio di come ciò sarà possibile dal momento che la scelta della figura apicale di tale struttura è già avvenuta senza tener conto di nessuno di questi fattori che l'Assessore ha riferito voler invece considerare.

Il presidente Tomassini è intervenuto per sottolineare che alcune di queste dichiarazioni dell'assessore Battaglia sono in contraddizione con quanto espresso dai direttori scientifici e nei documenti sottoscritti dai medici dei due Istituti.

Conclusioni

Il sopralluogo e le successive audizioni della Commissione hanno permesso di rivelare un quadro preoccupante di inefficienze ed incapacità, soprattutto di programmazione e di gestione, che rischiano di degradare un istituto di eccellenza di valenza nazionale ad un semplice ospedale con dimensione territoriale.

Gravi carenze e rilevanti responsabilità sono state documentate nell'implementazione e nell'adeguamento tecnologico delle attrezzature in settori cruciali, come per esempio la diagnostica per immagini, servizio che opera attualmente con apparecchiature vecchie e fatiscenti largamente inadeguate per una diagnostica di elevato livello qualitativo, quale sarebbe auspicabile in un istituto di eccellenza.

Una importante attività, quale la chirurgia trapiantologica e resettiva del fegato e delle vie biliari, è stata ceduta ad altre istituzioni ospedaliere romane, senza che questo abbia finora prodotto un reale potenziamento dell'organizzazione dei trapianti nella Regione Lazio né un aumento delle prestazioni.

In particolare, il numero di trapianti di fegato e di rene effettuati nella nuova sede risulterebbero uguali a quelli effettuati presso l'IRE ed il Policlinico Umberto I in precedenza.

Non si comprendono perciò le reali motivazioni che hanno portato a trasferire il solo Centro trapianti di fegato, anche in considerazione del fatto che ancora presso lo Spallanzani, sede definitiva dell'unità, i lavori per l'allestimento delle camere operatorie non sono ancora iniziati.

Anche il trasferimento di numerosi anestesisti mette in crisi l'attività chirurgica oncologica dell'Istituto Regina Elena, senza che essi siano realmente utili e pienamente operativi presso la nuova sede.

A seguito del trasferimento dell'attività dei trapianti, l'Istituto Regina Elena ha acquisito dall'Azienda Ospedaliera San Camillo personale medico anche con funzioni apicali senza che fosse possibile vagliarne il profilo tecnico-professionale e l'adattabilità ad una realtà di Istituto con finalità scientifiche, mortificando inoltre la dirigenza medica residente, impedendole di fatto di accedere ad un pubblico e trasparente processo di selezione.

Interi ed importanti settori sono lasciati da molti mesi senza apicalità e, dal punto di vista della capacità di attrazione e dell'organizzazione, le conseguenze di questa inerzia sono già evidenti (Ginecologia, Anestesiologia).

La carenza o cattiva gestione del personale tecnico e medico comportano la mancata esecuzione di tecniche ormai divenute di applicazione routinaria anche in ospedali di rilievo inferiore (linfonodo sentinella, diagnosi istologica estemporanea) offrendo così ai pazienti, pur convinti di essere curati in un'Istituzione di eccellenza, prestazioni carenti sul piano qualitativo.

La gestione, da parte della dirigenza dell'ente, è apparsa monocratica ed autoreferenziale, anche su aspetti che richiederebbero il necessario coinvolgimento e consenso del corpo medico e delle organizzazioni sindacali, quali il problema dei rapporti tra i due Istituti nell'ambito dei regolamenti organizzativi ed il nuovo piano strategico varato dalla direzione generale, fortemente avversato da tutte le componenti degli Istituti.

Tale piano sostanzialmente prevederebbe l'accorpamento dell'Istituto San Gallicano nell'ambito dell'altro Istituto di maggiori dimensioni, con una successiva articolazione in dipartimenti per patologia d'organo, la cui costituzione viene giudicata unanimemente confusa, contraddittoria e assolutamente priva del respiro culturale necessario per progetti di così rilevante impatto sul futuro dell'ente.

Un quadro non certamente migliore emerge dall'analisi generale dell'attività di ricerca. Infatti neppure l'audizione con il Direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena è valsa a chiarire alcuni aspetti non chiari sulla utilizzazione delle risorse destinate dal Ministero della salute per la ricerca corrente. A questo riguardo, in assenza di dati certi sulla effettiva destinazione di questi fondi, è possibile ipotizzare che una parte rilevante di essi sia stata utilizzata per finalità diverse dalla ricerca stessa.

Anche l'attività di ricerca clinica, che in accordo con gli articoli 1 e 2 della Legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2 e con l'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, costituisce fine istituzionale primario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, è fortemente mi-

nata da una organizzazione che viene giudicata, dalla gran maggioranza dei ricercatori clinici dell'Istituto, del tutto inadeguata a consentire il raggiungimento delle finalità scientifiche.

Tutto ciò premesso, allo stato dei fatti delineati ed in virtù dei poteri conferiti alla Commissione, si ritiene assolutamente indispensabile che le Istituzioni preposte valutino con tempestività l'opportunità della sostituzione del Direttore generale degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri, che ha dato prova di inadeguatezza rispetto al ruolo che è chiamato a svolgere, sia in fatto di strategie delineate, sia per quanto riguarda la reale conoscenza delle problematiche aziendali.

Quanto al Direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena, pur nella convinzione che rappresenti una indubbia personalità dal punto di vista scientifico con ampia esperienza di ricerca all'estero, desta perplessità la sua carenza di nozioni di tipo manageriale e tecnico-amministrativo, che invece sono importanti nel ruolo di coordinamento della attività di ricerca e di gestione delle ingenti risorse pubbliche ad essa correlate. Per tali motivi la Commissione invita gli enti preposti ad una rivalutazione circa la opportunità che la professoressa Muti possa essere riconfermata in questa responsabilità.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 25 luglio 2007

102^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente MORANDO, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di chiudere la seduta rinviando l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno alla seduta pomeridiana.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

103^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(1214-B) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni sulle proposte di modifica.

Con l'avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(1587) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che occorre acquisire conferma dell'invarianza finanziaria dell'articolo 11 del provvedimento, in relazione alla previsione di scambi tra esperti, secondo quanto affermato nella relazione tecnica. Fa presente, infine, che non vi sono altre osservazioni da formulare, nel presupposto che la prima riunione si svolga nella città di Tegucigalpa.

Il sottosegretario CASULA conferma che la prima riunione si terrà all'estero e che l'articolo 11 non presenta profili finanziari critici.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1601) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che occorre acquisire chiarimenti in ordine ai profili di quantificazione delle spese di viaggio del personale docente italiano (articolo 2, paragrafo 2, punto secondo), acquisendo conferma dell'idoneità delle stime indicate dalla relazione tecnica (pagina 16). Chiarimenti occorrono inoltre in ordine ai dati recati nella relazione tecnica circa gli scambi finalizzati all'aggiornamento professionale degli insegnanti (articolo 2, paragrafo 2, punti sesto e settimo), atteso che le spese per il soggiorno e per i voli aerei vengono entrambe riferite al medesimo esercizio finanziario, mentre dal tenore della

relazione tecnica sembrerebbero interessare esercizi finanziari diversi, ad anni alterni, con conseguenti effetti sulla copertura finanziaria. Fa presente, infine, che non vi sono altre osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CASULA conferma l'idoneità delle stime delle spese di viaggio che sono state calcolate sulla media delle tariffe in vigore. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, punti sesto e settimo, conferma la correttezza dell'onere finanziario ad anni alterni relativamente agli esercizi 2007 e 2009.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di verificare gli elementi forniti dal Governo.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell'esame viene rinviato.

(1602) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 25 luglio 2007

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONADONNA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1678) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006: parere favorevole;

(1679) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 25 luglio 2007

12^a Seduta

Presidenza della Presidente
BASSOLI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1587) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004: parere favorevole;

(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

**Commissioni III e XIV riunite
(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**
della Camera dei deputati

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, sui seguiti del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 e sull'avvio della Conferenza intergovernativa.

COMMISSIONI CONGIUNTE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica
con la Commissione

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sui recenti sviluppi della procedura di privatizzazione di Alitalia.

COMMISSIONI 2^a e 11^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI ed altri. – Riforma del processo del lavoro (1047).
 - SACCONI ed altri. – Riforma del processo del lavoro (1163).
-

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale (1600).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Governatore della Banca d'Italia.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del documento:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772-A).

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (1124).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).

- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.
- NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).

- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballott-

taggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).

- **STORACE.** – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).
- **QUAGLIARIELLO** ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **SALVI** e **VILLONE.** – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- **Anna Maria CARLONI** e **Magda NEGRI.** – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- **STORACE** ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- **CUTRUFO** ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- **DEL PENNINO** ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **MANZIONE.** – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- **COLLINO** e **STORACE.** – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- **CUTRUFO.** – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- **BIANCO.** – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).

- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).
- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
- Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia (1420).
- COSSIGA. – Norme sull'immigrazione, la residenza e la cittadinanza (1533).
- e della petizione n. 505 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (356).

- EUFEMI. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (485).
- SCALERA. – Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale (710).
- Laura ALLEGRINI. – Disposizioni in materia di polizia locale (1255).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (1436).
- e delle petizioni nn. 162, 431 e 500 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

XI. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- MANTOVANO e MANTICA. – Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti (374).
- e della petizione n. 233 ad esso attinente.
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIANETTA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela e valorizzazione degli anziani (897).
- e della petizione n. 252 ad esso attinente.
- SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).
- FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione re-

sidente (1509) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003 (1601).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 (1586).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004 (1587).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005 (1602).
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000 (1628).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (1682).

- Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1629).

III. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'ammiraglio di Squadra Bruno Branciforte, direttore del SISMI, in relazione all'esame del *Doc. XXII, n. 14* concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

DIFESA (4^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 9 e 15

ORE 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ORE 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi relativi alla partecipazione italiana a missioni umanitarie ed internazionali.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (n. 107).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Ricognizione delle strutture e risorse finanziarie ed umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle competenze in materie di turismo» (n. 111).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 (1678).
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 (1679).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 8,30 e 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Relazione della Corte dei conti concernente l'indagine «Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti» (n. 171).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio» (n. 119).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (n. 117).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SACCONI ed altri. – Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario, premi e incentivi, liberalità e contratti aziendali (1627) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).
- BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).
- BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).

- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
 - BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
 - EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
 - COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
 - COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).
 - RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).
 - VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (1214-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (1677)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANZIONE. – Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli (29).
- MAZZARELLO. – Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori (378).
- BULGARELLI. – Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli (530).

- PIANETTA. – Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico (671).
- SCALERA. – Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza (706).
- SCALERA. – Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli (708).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (914).
- PONTONE e MUGNAI. – Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni (1138).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (1290).
- LEGNINI e CALVI. – Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione (1388).
- COMINCIOLI ed altri. – Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli (1424).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada (1425).
- DIVINA. – Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (1462).
- BENVENUTO e MARCORA. – Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali (1603).
- EUFEMI. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici (1611).
- ALFONZI. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici (1664).
- e delle petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715), 515 e 544, ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema del piano economico-finanziario di Anas S.p.A. nonché dell'elenco di opere infrastrutturali di nuova realizzazione (n. 113).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, nonché della direttiva 2004/51/CE che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» (n. 116).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. –Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale» (n. 115).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico» (n. 118).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, nonché del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» (n. 108).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato NICCHI ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera (1695) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - PISA ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera (1248).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 luglio 2007, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

III. Seguito dell'esame della proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare:

- TOMASSINI ed altri. – Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della delibera-

zione del 19 luglio 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale» (*Doc. XXII, n. 1-bis*).

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

V. Esame dei disegni di legge:

- BAIÒ DOSSI e BINETTI. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).
- SILVESTRI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l'accanimento terapeutico (1615).
- EMPRIN GILARDINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive di trattamento sanitario (1634).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (2).
- BAIÒ DOSSI ed altri. – Misure a sostegno della ricerca e della cura delle malattie rare (496).
- MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (1426).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguìto dell'esame del disegno di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonchè interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14

- Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14

- Audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta, dottor Renato Di Natale.

Comunicazione del Presidente.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2007.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

Giovedì 26 luglio 2007, ore 13,30

ORE 13,30

XV COMITATO

Sportello scuola e università.

ORE 14,15

Commissione plenaria:

- Esame e approvazione della Relazione sui beni confiscati.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14

- Audizione del professor Giovan Battista de' Medici, docente di geologia applicata, idrogeologia e pianificazione del territorio e del professor Franco Ortolani, direttore del Dipartimento di pianificazione e scienza del territorio dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14

- I. Seguito dell'esame dello schema di relazione sui sopralluoghi effettuati il 21 e 22 giugno 2007 presso l'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO e l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo.
 - II. Seguito dell'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 aprile 2007 presso l'Istituto nazionale tumori Regina Elena e l'Istituto dermatologico San Gallicano di Roma.
 - III. Audizione del sostituto procuratore della Repubblica di Perugia, dottor Giuseppe Petrazzini.
 - IV. Audizioni dei sostituti procuratori della Repubblica di Milano, dottoressa Tiziana Siciliano e dottoressa Grazia Pradella.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili al-
l'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico

Giovedì 26 luglio 2007, ore 14,30

– Audizione di esperti e consulenti.
